BOLLETTINO OFFICIALE DELLE LEGGI E ATTI DEL GOVERNO DELLA REPUBBLICA...

Lucca



BOLLETTINO

OFFICIALE

DELLE LEGGI

E ATTI DEL GOVERNO

DELLA REPUBBLICA LUCCHESE

TOMO I.

LUCCA MDCCCII.

Per Domenico Marescandoli

Stampatore Nazionale.

Giuseppa [illegible]

Salvagnoli

IN NOME
DELLA REPUBBLICA LUCCHESE
LEGGE

ESTRATTO DEI REGISTRI

DEL GOVERNO PROVVISORIO
DELLA REPUBBLICA

Seduta del giorno 26. Novembre 1801.

IL GOVERNO PROVVISORIO Decreta ciò che siegue.

ART. I.

Sarà formata una Compilazione di tutte le Leggi emanate dal Governo Provvisorio della Repubblica dall'epoca della sua istallazione, e rese pubbliche colle stampe ne' differenti tempi, che furono sanzionate.

ART. II.

Questa Collezione, che comprenderà ancora tutte le Leggi de' Consiglj Legislativi del 1799. rimesse in vigore dall'attuale Commissione di Governo, e che sarà impressa, e pubblicata dalla sola Stamperia Marescandoli, è dichiarata, e avrà forza di = *Bollettino Officiale delle Leggi della Repubblica* =.

ART. III.

La presente Legge, e dichiarazione, sarà stampata in fronte del Bollettino delle Leggi per garantirne l'autenticità.

Il Presidente del Governo Provvisorio
BELLUOMINI
Per il Governo Provvisorio della Repubblica
Il Segretario Generale
BOSSI.

Divisione del Territorio della Repubblica Lucchese.

LUCCA

VICARIA DEL BAGNO.

Bagno a Corsena
Benabbio
Brandeglio
Casabasciana
Casoli di Valdilima
Cocilia
Controne
S. Cassiano di Controne
S. Gemignano di Controne
Pieve di Controne
Crasciana
Limano
Lucchio
Lugliano
Montefegatese
Palleggio
Ponte a Serraglio
Vico Pancellorum

VICARIA DEL BORGO.

Anchiano
Borgo S. Jacopo
Bugnano
Cerreto di Sopra
Cerreto di Sotto
Chifenti
Corsagna
Cune
Diecimo
Domazzano
Fornori
Gioviano
Granajola
Oneta
Partigliano
Pieve a Solazzo
Pieve de' Monti di Villa
Rocca
Tempagnano di Valdottavo
Valdottavo

VICARIA DI CAMAJORE.

Albiano
Antigiana
Camajore
Casoli di Camajore
Pieve a Camajore
Torcigliano di Camajore
Casciana di Monsagrati
Fibbialla
Fibbiano Montanino
Gombitelli
Lombrici
S. Lucia di Vegghiatoja
S. Martino in Freddana
Migliano
Monsagrati
Monteggiori
Montemagno
Nocchi
S. Giorgio d'Orbicciano
S. Lorenzo d'Orbicciano
Pedona
Pontemazzori
Puosi
Ricetro
Valpromaro

VI.

VICARIA DI CAPANNORI.

S. Alessio di Cocombla
S. Andrea in Caprile
S. Angelo in Campo
S. Anna
SS. Annunziata
Antraccoli
Aquilea
Badia di Pozzevoli
Brancoli Pieve
Deccio di Brancoli
Gignano di Brancoli
S. Giusto di Brancoli
S. Ilario di Brancoli
S. Lorenzo di Brancoli
Ombreglio di Brancoli
Piazza di Brancoli
Tramonte di Brancoli
Camigliano
Capannori
Carraja
S. Cassiano di Moriano
S. Concordio di Moriano
S. Lorenzo di Moriano
S Michele di Moriano
S. Quirico di Moriano
S. Stefano di Moriano
S. Cassiano a Vico
Ciciana
Cocombola
S. Colombano Contrada
S. Concordio Contrada
S. Donato
Fagnano
S. Filippo
Gattajola
S. Gemignano al Ponte a Moriano
Gragnano
Guamo
Arancio a Guamo
S. Cassiano a Guamo
S. Pietro a Guamo
S. Quirico a Guamo
S. Jacopo alla Tomba
Lammari
S. Leonardo
S. Lorenzo a Vaccoli
Lunata
Mammoli
S. Marco
S. Margherita
S. Maria del Giudice
Marlia
S. Martino in Colle
Massa Pisana
Mastiano
Matraja
Meati
S. Michele in Eschete
Monte S. Quirico
Montuolo
Mugnano
Nave
Paganico
Palmata
S. Pancrazio
Parezzana
Petrognano
Picciorana
S. Pietro a Marcigliano
S. Pietro a Vico
S. Pietro Maggiore
Pieve a S. Paolo
Ponte S. Pietro
Pontetetto
S. Ponziano
Porcari
Pozzuolo
Pulla
S. Quirico in Petrolio
Salissimo
Saltocchio

Segromigno
S. Colombano di Segromigno
Sefto
Sorbano del Giudice
Sorbano del Vefcovo
S. Stefano a Verciano
S. Vincenzo a Verciano
Tassignano
Tempagnano di Lunata
Tofori
Toringo
Valgiano
Valle Buja
Vicopelago
S. Vito

VICARIA DI CASTIGLIONE.

Cerageto
Chiozza
Lupinaja
S. Michele di Caftiglione
S. Pietro di Caftiglione
Mozzanella
Riana
Treppignana

VICARIA DI COMPITO.

Badia di Cantignano
Caftel Vecchio
Compito Pieve
S. Andrea di Compito
Colle di Compito
Colognora di Compito
S. Ginefe di Compito
S. Giufto di Compito
S. Leonardo di Compito
Cofelli
Massa Macinaja
Ruota
Vorno

VICARIA DI COREGLIA.

Coreglia
Piano di Coreglia
Ghivizzano
Gromignana
Lucignana
Tereglio
Vitiana

VICARIA DI GALLICANO.

Bolognana
Cardofo
Fiattone
Gallicano
Perpoli
S. Romano
Verni

VICARIA DI MINUCCIANO.

Agliano
Albiano
Caftagnola
Gorfigliano
Gramolazzo
Metra
Minucciano
Pieve a S. Lorenzo
Pugliano
Sermazzana

VICARIA DI MONTIGNOSO.

S. Euftachio di Montignofo
S. Vito di Montignofo
Pieve a Montignofo

VI.

VICARIA DI NOZZANO.

Arliano
Arsina
Balbano
Busdagno
Cappella
Carignano
Caſtagnori
Cerasomma
Farneta
Forci
Formentale
Greco
Gugliano
S. Macario in Monte
S. Macario in Piano

Maggiano
S. Maria a Colle
S. Martino in Vignale
Montecatino
Montuolo
Mutigliano
Nozzano
Piazzano
Pieve a S. Stefano
Pieve di Torre
Cerreto di Torre
Quercia di Torre
Stabbiano
Torre di Sotto
Vecoli

VICARIA DI PESCAGLIA.

Anſana
Batone
Caſtello di Colognora di Valdiroggio
Colognora di Valdiroggio
Villa a Roggio
Convalle
Dezza
Fiano
Fondagno
Frenello

Gello
Loppeglia
Motrone
Paſcoſo
Peſcaglia
Piegajo
S. Rocco
Torcigliano di Monsagrati
Vetriano
Fabbriche di Vetriano

VICARIA DI VIAREGGIO.

Bargecchia
Bozzano
Caſtiglioncello
Chiatri
Compignano
Corſanico
Gualdo
Massaciuccoli

Massaroſa
Mommio
Montigiano
Pieve a Elici
Quieſa
Stiava
Torre del Lago
Viareggio

VICARIA DI VILLA.

Aramo
Boveglio
Collodi
Veneri di Collodi

Colognora di Valdriana
S. Quirico di Valdriana
S. Gennaro
Medicina

Fibbialla di Medicina
Pariana
Pontito

Stiappa
Villa Basilica.

BOLLETTINO OFFICIALE

DELLE LEGGI DELLA REPUBBLICA.

9. Decembre 1800.

N.° 1.

Legge che sopprime gli antichi Corpi, e ordina una nuova organizzazione delle Truppe della Repubblica.

PROCLAMA

ALLE TRUPPE DELLA REPUBBLICA

CITTADINI

La organizzazione definitiva delle Truppe Lucchesi ordinata dal Generale di Divisione Miollis Comandante in Capo la Toſcana con ſuo Decreto del giorno 15. Glaciale anno 9. non è che una nuova prova di quel vivo intereſſe, che prende la Nazione Franceſe per la felicità di queſto Paeſe. Il Governo ſecondando pertanto le ſue coſtanti maſſime dirette a conſervare in ogni tempo l'ordine politico, e a prevenire tutti quei mali, che potrebbero compromettere la ſalute della Repubblica, ha decretata la pubblicazione del ſopraddetto Decreto, il quale ſtabiliſce in una maniera chiara, e preciſa il modo, la natura, e le condizioni della organizzazione. I differenti Corpi Militari conoſceranno ſenza dubbio la neceſſità di uniformarviſi. Non ſi può in fatti, nè ſi dee tollerare più a lungo quella diſſoluzione totale di vincoli, e di doveri, che ha mantenuto ſin'ora in una lotta troppo pericoloſa la Forza Armata, e l'Autorità Civile.

Egli

Egli è tempo che l'ordine, la disciplina, e la subordinazione sieno ristabilite tra le Truppe della Repubblica. Egli è tempo che i Difensori della Patria conoscano, che i Soldati non si formano che nei campi della gloria, e dell'onore. Le Bajonette del Soldato non debbono essere lo stromento parziale della vendetta, o il sostegno della discordia civile, ma il terrore dei nemici, e la difesa delle proprietà, e dei diritti della Nazione. Sì Soldati della Repubblica!

Egli è tempo di formare di tanti uomini differenti una sola Famiglia di Amici, e di Fratelli. Egli è tempo di adottare di tante opinioni funeste un solo sentimento, e una sola passione, quella cioè che ispira l'amore della virtù, l'incremento, e la perfezione del pubblico bene. Voi dovete dunque darne un esempio luminoso da questo momento. La Francia, ve ne ha aperto il campo in una maniera degna del vostro carattere, e il Governo l'attende dal vostro dovere, e dalla vostra saviezza.

Dato dal Palazzo Nazionale il giorno 9. Decembre 1800.

Per il Presidente del Governo Provvisorio
PIERI

Per il Governo Provvisorio della Repubblica
Il Segretario Generale
BOSSI

Lucca 15 Agghiacciatore Anno 9 Repubblicano

MONTSERRAS Capo di Brigata Comandante il Paese di Lucca

ALLI CITTADINI COMPONENTI IL GOVERNO DI LUCCA

CITTADINI

Io mi affretto a trasmettervi un Decreto che ha emanato il Generale Miollis Comandante in Capo la Toscana relativamente alle Truppe Lucchesi.

ART. I.

L'Infanteria Lucchese sarà definitivamente soppressa.

ART. II.

Saranno formate di queste Truppe tre Compagnie di Veterani nella maniera, che sono già state determinate.

ART. III.

I Soldati che non avranno il diritto di entrare in queste Compagnie di Veterani avranno la scelta, o di entrare nel Battaglione Lucchese, o di ritirarsi. Nell'ultimo caso cesseranno da questo giorno dal ricevere la paga, le razioni, l'abbigliamento ec.

ART. IV.

L'uniforme del Battaglione Lucchese resterà tal qual'è: quello dei Veterani sarà abito *Bleù* senza rovesci, fodera bianca, colletti e paramani rossi, bottoni bianchi, sottoveste, e calzoni bianchi.

Il Governo è invitato a fare dimettere nel più breve spazio di tempo possibile gli abiti bianchi, e a prendere i mezzi più pronti onde il Battaglione Lucchese egualmente che i Veterani sieno vestiti, ed equipaggiati.

ART. V.

Il soldo sarà lo stesso per li due corpi.

ART. VI.

Saranno formate inoltre due Compagnie di Cannonieri, una di Veterani, e l'altra di attività.

Nel caso che avessero luogo delle discussioni sia per il rango, sia per l'amministrazione, elleno saranno portate avanti il Comitato di Polizia.

Tutte queste Truppe saranno sotto l'autorità del Governo Lucchese, il quale quando gli sembri opportuno potrà farsi presentare i conti, verificarli, e passerà delle riviste per assicurarsi della loro esattezza.

Il Comandante dei Veterani, quello del Battaglione Lucchese, e il Comandante dei Cannonieri, corrispònderanno direttamente col Governo, e il Comandante Militare di Lucca, senza togliere nulladimeno al Governo la facoltà di riunirsi sot-

to quel Capo, che egli giudicherà a proposito di scegliere per l'effetto sopraddetto.

Io sono ancora incaricato di prevenirvi che il Generale Miollis volendo ristabilire l'ordine, la disciplina, e sopra tutto l'unione, senza la quale non vi è sicurezza particolare, nè tranquillità generale, riunirà oggi le Truppe a mezzogiorno nei Chiostri di S. Romano.

Egli v'invita a mandarvi due de' vostri Membri affine di cooperare con lui all'annientamento di quelle affezioni che distruggono lo spirito pubblico, e formano di un Paese creato per la felicità, un arena disgustevole di passioni odiose, e distruttive, che lo tormentano.

Salute Rispettosa

MONTSERRAS

Pubblicato da me Gio. Pallavicini pubbl. Bandit. questo dì 11. Decembre 1800.

N°. 2.

23. Decembre 1800.

Legge che nomina una Commissione Criminale straordinaria per punire i delitti di furto di qualunque natura, e stabilisce le pene da applicarsi ai colpevoli di questo genere.

IL GOVERNO PROVVISORIO considerando i frequenti furti, e gli assassinj, che si commettono impunemente sul Territorio della Repubblica con danno gravissimo della Società, e delle Famiglie;

Considerando, che la proprietà di ogni Cittadino è sotto la garanzia speciale delle Leggi, e del Governo; e

Considerando, che la lentezza delle procedure ordinarie toglie l'utilità prodotta dalla rapidità dell'esempio della pena

DECRETA

ART. I.

E' creata una Commissione Criminale straordinaria composta di tre Membri incaricata di giudicare definitivamente, e senza appello, tutti gli are-

restati, accusati, e prevenuti di furto, di ladroneggio, di grassazione, di rapina, o di assassinio.

ART. II.

Le funzioni, e i poteri di questa Commissione incominciano dalla pubblicazione della presente Legge.

ART. III.

Questa Commissione dovrà giudicare de' delitti compresi nell' Articolo primo, e applicare la pena ai colpevoli nel tempo e termine di giorni venti a contare dal giorno dell' accusa, o denunzia formale, avanti il suo Tribunale.

ART. IV.

Qualunque Individuo convinto di furto semplice sarà condannato a quattro anni di ferri.

ART. V.

Ogni furto commesso con qualità d' insalizione, di violenza, o scassazione sarà punito colla morte da eseguirsi militarmente.

ART. VI.

Qualunque Individuo convinto di grassazione, di rapina, o di assassinio, sarà condannato alla pena di morte.

ART. VII.

Le pene inflitte dall' Articolo IV. e V. della presente Legge sono applicabili ai complici, ai compratori degli effetti furtivi, e a tutti coloro che consigliano, o fomentano il furto, la rapina il ladroneggio, la grassazione, o l' assassinio.

ART. VIII.

I già condannati dai Tribunali ordinarj della Repubblica per i delitti sopra espressi in caso di recidiva, o di nuovo furto anco semplice, saranno puniti colla morte.

ART. IX.

La Commissione Criminale straordinaria dopo la compilazione del processo di ciascuno accusato, accorderà ai medesimi tre giorni per la loro difesa presi dal tempo stabilito per l' esame, e giudizio dei delitti sopra indicati.

ART. X.

Chiunque arresterà un Individuo accusato formalmente di un furto semplice, o nell'atto di commetterlo, conseguirà il premio di Scudi dieci: Chi arresterà un Incolpato di furto con qualità, otterrà quello di Scudi venticinque. Quegli che arresterà un Grassatore, o un Assassino, riceverà il premio di Scudi cinquanta.

ART. XI.

Il Comitato di Polizia è direttamente incaricato di far tradurre avanti la Commissione Criminale straordinaria tutti gli arrestati, prevenuti, e accusati de' delitti di cui si tratta nella presente Legge.

ART. XII.

La Commissione Criminale straordinaria creata, e stabilita nell'Articolo I. è composta de' Membri seguenti

Del Citt. Potestà per i tempi
Del Citt. Giuseppe Pellegrini Avv.
Del Citt. Ottavio Frediani Causidico

ART. XIII.

I Fiscali per i tempi sono incaricati di assistere alla compilazione delle sopradette Processure.

Data dal Palazzo Nazionale il giorno, mese, ed anno sopradetto.

Il Presidente del Governo Provvisorio
GIUSTI
Per il Governo Provvisorio della Repubblica
Il Segretario Generale.
BOSSI

Pubblicato da me Gio. Pallavicini pubblico Banditore questo dì 24. Decembre 1800.

30. De-

N° 2.

30. Decembre 1800.

Legge che stabilisce un nuovo Comitato sopra gli Alloggi, e Approvisionamenti militari, e ne determina i poteri, e le attribuzioni.

IL GOVERNO PROVVISORIO considerando l'importanza di organizzare un Comitato sopra gli Alloggi, e approvigionamento delle sussistenze militari in una maniera la più economica, la più stabile e la più compatibile coll'angustia delle pubbliche Finanze.

Considerando che i Membri dell'attuale Comitato prestano da gran tempo il loro servigio alla Repubblica, e che mentre eglino hanno soddisfatto con lealtà, e con zelo alle funzioni attribuitegli dalla Legge, e inerenti alla loro amministrazione, e giusto che sieno sollevati di un peso che la Repubblica dee addossare reciprocamente su' tutti i Cittadini;

DECRETA

ART. I.

E' creato un nuovo Comitato sopra gli Alloggi e Approvisionamenti militari composte di sette Cittadini. Uno di questi Membri sarà nominato Cassiere, e il Presidente per i tempi firmerà tutti i Buoni delle razioni del Pane, della Carne, del Vino, delle Legna, e de' Foraggi. I Buoni saranno sottoscritti dal Presidente del Comitato, e registrati dal suo Scritturale avanti la distribuzione, e i Proventuali, o Fornitori dovranno pure inviarli al Comitato, e farli registrare nel giorno stesso della dispensa delle razioni.

ART. II.

Gli altri cinque Membri del Comitato sopraintenderanno, e invigileranno separatamente, e individualmente alla distribuzione delle sussistenze militari.

ART.

ART. III.

Il Comitato si sceglierà un Segretario preso dal numero de' Cancellieri del Palazzo Nazionale, il quale non avrà altro stipendio che quello che conseguisce dalla Repubblica come Cancelliere. Egli avrà solo il diritto di nominarsi un aggiunto col semplice emolumento di Scudi quattro al mese.

ART. IV.

Il Comitato avrà uno Scritturale incaricato di registrare giornalmente i Buoni, e di tenere in giorno la scrittura, e le spese dell' amministrazione del Comitato. Lo stipendio di questo Scritturale non oltrepasserà Scudi sei al mese.

ART. V.

Il Comitato nominerà tra gli attuali Impiegati un Cittadino incaricato di fare i viglietti di Alloggio, e gli ordini di vetture, o trasporti, col solo stipendio di Scudi sei al mese. Questo Impiegato dipenderà generalmente nelle sue attribuzioni dall' intero Comitato, e sarà specialmente sotto la vigilanza di uno dei Membri del Comitato destinato a questo oggetto.

ART. VI.

Dal numero degli attuali Impiegati saranno scelti tre Cittadini attivi incaricati di prestare il loro servigio al Burò del Comitato, uno de' quali avrà la consegna della robba, ed utensili addetti al medesimo. Vi sarà altresì un uomo di fatica incaricato de' trasporti delle robbe. I tre Individui destinati al servigio del Burò non potranno conseguire uno stipendio maggiore di soldi 12 al giorno per ciascheduno, e l' Uomo di fatica avrà il solo mensuale appuntamento di Lire 30.

ART. VII.

Il Comitato nominerà quel numero di Casermieri che crederà necessarj per la custodia delle robbe, utensili, ed altri effetti militari di qualunque natura esistenti nelle Caserme, o Quartieri ove alloggiano Truppe. Lo stipendio di ciascun Casermiere sarà di Lire 36. al mese, e ognuno di essi dovrà render esatto conto sotto la sua responsabilità di tutte le robbe che gli saranno conse-

se-

fegnate, e con quelle regole, pene e sicurtà, che faranno prefcritte dal Comitato.

ART. VIII.

Sarà fcelto, e nominato tra il numero degli attuali Impiegati della Famiglia del Palazzo Nazionale un Magazzeniere deftinato alla diftribuzione delle razioni del pane, il quale non potrà confeguire che fole Lire quindici oltre ciò che percepifce dalla Repubblica. Quefta diftribuzione si farà nella stanza della Cittadella, ove una volta si difpenfava il pane alle Truppe Tedefche.

ART. IX.

La diftribuzione del Sale, e delle Mineftre si farà nella stanza deftinata alla distribuzione del pane, e dall'iftesso Magazziniere.

ART. X.

La Fornitura o il Provento del Macello delle razioni della Carne farà pofto al pubblico incanto, e rilasciato al minore offerente fecondo il metodo già introdotto, e in conformità del Piano, e delle condizioni da adottarsi dal Comitato.

ART. XI.

Il Comitato efporrà pure al pubblico Incanto la Fornitura, o Provento, delle Razioni del Vino, delle Legna, del Fieno, e della Biada e della Semola, da rilafciarfi al minore offerente per due mefi proffimi, a feconda delle qualità da stabilirsi dal Comitato coll'ifteffe condizioni, obblighi, e fidejussione prefcritta al Proventuale del Macello.

ART. XII.

Il Proventuale, o Fornitore del Vino dovrà fomminiftrare alla Truppa un quinto di fiafco di Vino per razione, e dovrà antecedentemente efibirne, e rilafciarne il faggio al Comitato, che dovrà approvarne la qualità a norma de' prezzi convenuti. Non potrà cambiarsi la qualità del Vino, che in virtù di una Deliberazione precedente del Comitato. Le qualità de' vini da diftribuirsi faranno convenuti dal Comitato nella maniera più analoga all' intereffe pubblico, e confacente alla Truppa.

ART.

ART. XIII.

La distribuzione delle Razioni del vino si farà alla così detta Casa del Buonvisi al Giardino.

ART. XIV.

L'Incanto della Fornitura delle legna farà fatto a peso, e ogni peso farà di Lib. cento. I prezzi e le qualità delle legna saranno convenute nelle condizioni dell'Incanto.

ART. XV.

Il Proventuale, o Fornitore del Fieno dovrà obbligarsi a fare, e legare a tutte sue spese i Botti delle razioni del Fieno di quel peso che gli verrà prescritto dal Deputato incaricato di questa distribuzione. Questa distribuzione farà fatta al Giardino del Buonvisi, e il Comitato potrà assegnarli ancora per quest'oggetto la Chiesa della Maddalena.

ART. XVI.

La misura delle razioni della Biada, e della Semola, come il numero distinto dell'uno o dell'altro di detto genere si prescriverà dal Deputato sopraintendente a questa distribuzione.

ART. XVII.

Qualunque de' Proventuali, Magazzenieri, o Fornitori dovrà ricevere i Buoni, ma prima di dispensare le razioni dovrà presentarli al Presidente del Comitato, il quale è incaricato di firmarli, e farne fare il registro allo Scritturale.

ART. XVIII.

Gli stessi Proventuali, Magazzenieri, o Fornitori, dovranno la sera ripresentare, e consegnare al Presidente tutti i Buoni delle razioni distribuite nel giorno, per eseguirne il registro in conformità dell'Articolo primo del presente Decreto.

ART. XIX.

Non potranno essere valutati, ed abbuonati dal Comitato se non che quei Buoni, che saranno presentati da i Fornitori, Proventuali, o Magazzenieri in ciascuna sera de' respettivi giorni, ne' quali sarà stata fatta la distribuzione, e tutti gli altri buoni, che potessero essere presentati il giorno dopo, dovranno rigettarsi.

ART.

ART. XX.

Ogni Proventuale, o Fornitore, eccettuato quello della Carne, sarà in obbligo di tenere ripieno il Magazzino di cinquemila razioni del genere che dee fornire, rimpiazzando ogni cinque giorni quella quantità che verrà a mancare per il giornaliero consumo, in modo che si trovi sempre nel respettivo Magazzino il detto numero di razioni cinquemila per lo meno.

ART. XXI.

Mancando un Proventuale, o Fornitore, all'osservanza del precedente Articolo sarà condannato ad una ammenda di scudi cinquanta, dovendo inoltre riempiere il Magazzino del suddetto numero di razioni dentro il termine di giorni tre, e mancando di ciò fare dentro i suddetti tre giorni, il Comitato è obbligato a rimettere all'incanto il suddetto Provento a danno, e spese del Proventuale contumace, e di riempire il detto Magazzino colle regole prescritte di sopra fino a che il nuovo Proventuale non abbia aperto il suo Magazzino, e ciò sempre a danno, e spesa dell'antico Proventuale.

ART. XXII.

Qualunque genere, che dovrà porsi in Magazzino dal respettivo Proventuale, o Fornitore, dovrà essere prima riconosciuto dal suo Deputato della qualità, e bontà convenuta col Comitato. A tale effetto ogni Proventuale dovrà portarne la mostra al rispettivo Deputato, il quale la conserverà presso di se per poterne fare il confronto in qualunque occorrenza.

ART. XXIII.

Se dal Deputato si troverà che un Proventuale abbia posto in Magazzino un genere, di cui non abbia il detto Proventuale prodotta anteriormente la mostra, il Proventuale suddetto caderà in una ammenda di scudi cinquanta, dovendo ancora essere obbligato a levare dal Magazzino il detto genere se non sarà ritrovato della qualità, e bontà richiesta.

ART. XXIV.

Il Deputato del Provento del vino è incaricato di mettere la più diligente attenzione sull'osservanza del precedente Articolo, e di fare osservare inoltre se gli ingredienti, per cui potesse essersi alterata la qualità di detto vino, potessero contenerne de' nocivi alla salute, nel qual caso oltre alle suddette pene, il Proventuale caderà in una pena afflittiva, che non potrà essere minore di due mesi di carcere, nè maggiore di sei mesi, da applicarsi secondo la gravità del delitto, senza pregiudicare però in niente col presente Articolo alle incombenze, e ricerche dei Tribunali, a cui spetta di conoscere di tali misfatti.

ART. XXV.

Resteranno a carico del Comitato degli Alloggi i trasporti, e le vetture, le distribuzioni, e provviste dell'Olio, delle Candele, delle Minestre, e del Sale. Il Presidente dovrà consegnare a ciascun Carrettiere, Vetturale, Mulattiere, o Proprietario della vettura un Buono da esso sottoscritto, in cui sarà individuato il numero e qualità delle Bestie, e delle Vetture destinate al trasporto, e indicante il luogo definitivo della rotta, e la mercede che è dovuta per il trasporto a ciascun Condottiere. Saranno pure segnati dal Presidente gli ordini per l'Olio, e per le Candele del Burò del Comitato.

ART. XXVI.

A scanso di ogni equivoco dovrà il Comitato procurare, che i Commissarj Francesi destinati a fare i Buoni delle razioni, li facciano separatamente, cioè un Buono per il Pane, altro per la Carne, altro per il Vino, altro per le Legna, ed altro per la Biada, e Fieno.

ART. XXVII.

Dovrà il Comitato presentare ogni sera al Governo la nota delle razioni distribuite nel giorno sottoscritta dal Presidente.

ART. XXVIII.

L'esatta esecuzione, ed osservanza del presente regolamento è affidata al Comitato suddetto, ed è sotto la sua responsabilità.

ART. XXIX.

I Ministri, o Impiegati, da nominarsi dal Comitato in virtù del presente Decreto dovranno essere approvati dal Governo.

ART. XXX.

Il vecchio Comitato farà la consegna di tutte le robe, ed utensili di qualunque natura esistenti ne'suoi Magazzini, nel suo Burò, ed in qualunque maniera addetti al medesimo, al nuovo Comitato, e darà il discarico della sua Amministrazione ad una Commissione da nominarsi dal Governo.

ART. XXXI.

Il vecchio Comitato resterà in funzione sino al giorno 15. inclusivamente del prossimo mese di Gennajo dell'Anno 1801. Il nuovo Comitato sarà istallato e incomincierà il pieno esercizio delle sue attribuzioni nel giorno 16. di detto mese di Gennaro, ma dovrà intanto riunirsi per procedere immediatamente alla nomina di tutti gl'Impiegati, ed alla subasta delle Forniture delle razioni, da porsi all'incanto in virtù del presente Piano.

ART. XXXII.

Il Comitato stabilirà l'epoche, nelle quali dovranno farsi dal suo Cassiere i rispettivi pagamenti ai Proventuali, o Fornitori.

ART. XXXIII.

I Cittadini Componenti il nuovo Comitato degli Alloggi sono i seguenti

TORSELLI FRANCESCO
FRANCESCONI MICHELE
DONATI SEBASTIANO
MARTELLI MICHEL'ANGELO
TOMMASI GIROLAMO
GIANNINI FRANCESCO
ERRA GIUSEPPE

Dal

Dal Palazzo Nazionale il giorno, mese, ed anno sopraddetto.

Il Presidente del Governo Provvisorio
GIUSTI

Per il Governo Provvisorio della Repubblica
Il Segretario Generale
BOSSI.

Pubblicato da me Gio. Pallavicini pubblico Bandit. questo dì 1. Gennajo 1801.

N.° 4.

3. Gennajo 1801.

Legge che ordina la vendita del pubblico Negozio della Cuojeria.

Il Governo considerando l'angustia delle Finanze della Repubblica, e che mentre si accrescono, e si moltiplicano continuamente i bisogni, e i Pesi straordinarj dello Stato si diminuiscono le risorse, e i mezzi tutti di pubblica sovvenzione;

Considerando, che l'urgenza, e la necessità di supplire alla massa immensa delle spese ordinarie, e straordinarie non ammette dilazione, e che l'estinzione dei Debiti pubblici non dee posare sulla proprietà, e sull'industria dei Cittadini quando vi sono dei Fondi Nazionali, che possono essere impiegati con utilità in soccorso, e soddisfacimento degli oneri, che aggravano l'Amministrazione della Repubblica;

Considerando, che non vi dee essere limitazione alla libertà del Commercio, nè all'esercizio dell'Industria del Cittadino

DECRETA

Art. I.

Tutti gli Effetti, Utensili, Fabbriche, Case, ed ogn'altro oggetto di pertinenza del pubblico Negozio della Cuojeria saranno dentro il termine di un mese, a contare dalla pubblicazione della presente Legge, e nei giorni da notificarsi con pubbli-

blico Avviso, esposti al pubblico Incanto, e rilasciati al maggior offerente colle appresso Condizioni.

ART. II.

Il prezzo, che verrà ritratto dalla vendita degli effetti sopraenunciati sarà dal Compratore pagato, e sodisfatto in cinque rate eguali. La prima rata sarà versata nella Cassa Nazionale nell'atto della stipulazione del Contratto. Le altre quattro rate saranno estinte, e versate di quattro mesi in quattro mesi successivamente. Il Compratore darà le Fidejussioni, o Cauzioni idonee, ed opportune per la sicurezza dei sopradetti Pagamenti.

ART. III.

A contare dal momento, che sarà avvenuta, ed effettuata l'alienazione di tutti gli Effetti, ed Utensili contenuti nell'Articolo I. ogni Individuo sarà in libertà di aprire, ed erigere qualunque Fabbrica di simil genere, e in qualunque parte del Territorio della Repubblica. Essi potranno fabbricare liberamente, e vendere quella qualità, e quantità di Suoli, Cuoj, e Pelli di qualsivoglia genere senz'altra riserva, o gravezza, che quella prescritta dall'articolo seguente.

ART. IV.

Sarà proibito a chiunque, sotto le pene da prescriversi, di vendere Suoli tanto lavorati nelle Fabbriche della Repubblica, che Straniere, se non saranno contrasegnati con un Bollo, e colle regole, e metodo, che verranno stabilite negli Articoli seguenti.

ART. V.

Il Bollo del suolo sarà soggetto ad una Tassa che verrà stabilita sulla massima d'indennizzare quegl'interessi, che la Cassa Nazionale verra à perdere coll'alienazione della sopradetta Fabbrica.

ART. VI.

La Rendita del Dazio del Bollo sarà posta a Provento, e rilasciata al pubblico Incanto al maggior offerente.

ART. VII.

Sarà permesso a qualunque Individuo di poter estrarre dal Territorio della Repubblica i suoli formati nelle loro Fabbriche e qualunque sorta di pelli senza esser soggetti alla Tassa del Bollo, o a qualunque altra gravezza.

ART. VIII.

Sarà libera, e permessa a chiunque l'introduzione nello Stato di qualsivoglia sorta di pelli tanto naturali, che lavorate, e de' suoli di qualunque natura, e provenienza, purchè sieno quest' ultimi sottoposti alla Tassa del Bollo egualmente, che i suoli del Paese con quelle regole, e cautele, che saranno prescritte; fermi però sempre stanti i diritti, e i dazj a profitto delle Gabelle Generali percepiti sino a questo momento.

Dal Palazzo Nazionale il giorno, mese, ed anno sopradetto.

Il Presidente del Governo Provvisorio
BELLUOMINI
Per il Governo Provvisorio della Repub.
Il Segretario Generale
BOSSI.

Pubbl. da me Gio. Pallavicini pubbl. Bandit. questo dì 5. Gennajo 1801.

N°. 5.

3. Gennajo 1801.

Legge, la quale ordina che le Squadre degli Esecutori debbano cambiare Vicarìa ogni anno.

IL GOVERNO PROVVISORIO DELLA REPUBBLICA considerando gli abusi, che nascono dalla continua permanenza delle Squadre degli Esecutori nella stessa Vicarìa

DECRETA.

Le Squadre degli Esecutori di Campagna cambieranno Vicarìa ogn' anno, e un tal cangiamento avrà luogo a contare dal presente giorno.

 Il

Il Comitato di Polizia, e Militare è incaricato della esecuzione della presente Legge, e i Commissarj dello stato ne sono particolarmente responsabili.

Data dal Palazzo Nazionale il giorno, mese, ed Anno sopraddetto.

Il Presidente del Governo Provvisorio
BELLUOMINI

Per il Governo Provvisorio della Repubblica
Il Segretario Generale
BOSSI

N°. 6.

7. Gennajo 1801.

Legge che determina il pagamento delle Vettovaglie incredenziate a diverse Comuni dello Stato a norma del Decreto dell' antico Senato del giorno 7. Marzo 1793.

IL GOVERNO PROVVISORIO DELLA REPUBBLICA inteso un Rapporto del COMITATO DI MUNIZIONE STABILE in data del giorno 17. Decembre 1800. sopra i Reclami di alcune Comunità, le quali si credono gravate nella rata trasmessa agli Esattori per il pagamento delle Derrate, e Vettovaglie alle medesime incredenziate, e distribuite negli anni passati, adducendo, che la loro presente rata ascende a circa Lire due per Staro quando avrebbero dovuto pagarla a Lire una in conformità delle prime condizioni;

Considerando, che una tale variazione deriva da una Legge dell' antico Senato del giorno 7. Marzo 1798. emanata sopra una base più semplice, e più propria ad accelerarne il pagamento, e ad attivarne la divisione tra le respettive Comunità;

Considerando, che la necessità, e l'urgenza di supplire alla massa immensa delle spese ordinarie, e straordinarie della Repubblica renderebbe estremamente nocevole allo Stato anco la più piccola dilazione nell' incasso, e percezione de' Crediti pubblici; e

Con-

Considerando, che gli Abitanti della Campagna concorreranno volentieri col sodisfacimento di ciò che debbono a soccorrere la Patria ne' suoi urgenti bisogni, e che a proporzione, che la loro tangente si accresce diminuisce insensibilmente il loro debito,

DECRETA.

Le Rate dovute dalle rispettive Comunità per la compra delle Vettovaglie saranno riscosse, ed incassate colla maggiore celerità possibile a norma del sopra espresso Decreto emanato dall' antico Consiglio Generale in data del giorno 7. Marzo 1798.

Il Comitato di Munizione Stabile è incaricato della più esatta, e sollecita esecuzione del presente Decreto, il quale sarà stampato, pubblicato, ed affisso in tutte le Comunità della Repubblica.

Dal Palazzo Nazionale il giorno, mese, ed Anno sopraddetto.

Il Presidente del Governo Provvisorio
BELLUOMINI
Per il Governo Provvisorio della Repubblica
Il Segretario Generale
BOSSI

Pubbl. da me Gio. Pallavicini pubbl. Bandit. questo dì 9. Gennajo 1801.

N°. 7.

8. Gennajo 1801.

Legge interpetrativa di quella de' 23. Decembre 1800. relativa ai furti di qualunque natura.

IL GOVERNO PROVVISORIO DELLA REPUBBLICA inteso un Rapporto della Commissione Criminale Straordinaria in data del giorno primo del corrente mese, e volendo togliere qualunque dubbiezza ed equivoco, che possa nascere nella intelligenza della Legge del dì 23. Decembre dello scaduto Anno 1800. con suo Decreto dichiara

ART. I.

L'Articolo primo della Legge de' 23. Decembre 1800. comprende i Furti Sacrileghi, i Domeſtici, gli Abigeati, e generalmente tutti i Furti di qualunque ſpecie, e natura.

ART. II.

LA COMMISSIONE CRIMINALE STRAORDINARIA in materia di Furti ſemplici potrà diminuire la pena de' quattro Anni di Ferri a proporzione del valore degli oggetti rubati, purchè non sia minore di un Anno.

ART. III.

Sarà applicata agli Abigeati la pena compreſa nell' Articolo quarto della enunciata Legge.

ART. IV.

I Furti Sacrileghi ſaranno puniti conformemente all' Articolo Seſto.

ART. V.

I Furti Domeſtici al di ſopra del valore di Scudi venticinque ſaranno puniti colla Morte: Sarà applicata la pena compreſa nell'Articolo Quarto della Legge ſopra eſpressa ai Furti domeſtici importanti una somma minore di Scudi 25.

ART. VI.

LA COMMISSIONE CRIMINALE STRAORDINARIA è eſcluſivamente da ogni altro Miniſtero, è Tribunale, incaricata di fare arreſtare tutti i Prevenuti, e Accuſati de' Delitti compresi nella Legge de' 23. Decembre 1800. Le Denunzie, e Querele di Furto di qualunque natura dovranno eſſere propoſte, e preſentate avanti la COMMISSIONE medesima. L'Articolo preſente avrà il ſuo pieno effetto, non oſtante l'Articolo XI. della Legge ſoprannominata.

ART. VII.

Le Inquisizioni, che si dovranno traſmettere contro gli Aſſenti pretesi Rei di Furti avranno tutto il valore, e l'effetto di renderli legittimamente contumaci, allorchè ſaranno pubblicate nelli quattro Canti della Piazza di S. Michele dal Pubblico Banditore col ſolito termine di tre ſoli giorni a riſpondere.

Dal

Dal Palazzo Nazionale il Giorno, Mese, ed Anno sopraddetto.

Il Presidente del Governo Provvisorio
BELLUOMINI
Per il Governo Provvisorio della Repubblica
Il Segretario Generale
BOSSI.

Pubbl. da me Sebastiano Domenico Puccinelli Pubb. Bandit. questo dì 16. Gennajo 1801.

N°. 8.

9. Gennajo 1801.

Legge che sopprime gli antichi Offizj sopra le Acque, Fabbriche, e Strade, e attribuisce tutte le loro funzioni a un Comitato Generale.

LA COMMISSIONE PROVVISORIA DI GOVERNO conoscendo essere di somma importanza l'adottare un sistema permanente onde vengano ben diretti, ed amministrati gl'interessi della Repubblica per tutto ciò che ha rapporto alle Acque, Strade, e Fabbriche di pubblica amministrazione, ed avendo Ella portate le sue più serie considerazioni sulle diverse leggi, e progetti riguardanti tale materia,

DECRETA

ART I.

Tutti i così detti Offizj riguardanti le Acque, Strade, e Fabbriche di pubblica amministrazione rimangono soppressi, ed aboliti al momento della presente Legge.

ART. II.

Un solo Comitato composto di undici probi, ed illuminati Cittadini sarà incaricato di tutte le incombenze, e facoltà che erano attribuite rispettivamente a' detti Offizj. Questo Comitato verrà variato per un terzo al principio di ciascun'anno. La sorte deciderà degl'individui, che potranno sortire, e spetterà al Governo a rimpiazzarli, rimanendo però esclusi quelli, che non avessero compiuta la vacanza di tre anni.

ART.

ART. III.

Detto Comitato risiederà nel Palazzo Nazionale, e precisamente nelle stanze dette dell'Estimo, ove farà portare immediatamente tutti i libbri, disegni, e qualunque altro documento, che lo può riguardare. Le adunanze saranno legittime coll'intervento di sette de' Componenti il medesimo Comitato. Queste si faranno ordinariamente tre volte al mese con egual distanza di tempo in que' giorni, che determinerà il Comitato; ma sarà poi obbligato di unirsi estraordinariamente ogni qual volta l'urgenza lo esiga. Le risoluzioni verranno deliberate colla pluralità de' voti. Due Cancellieri presi tra gli attuali del Palazzo Nazionale saranno destinati a prestare il loro servigio al Comitato in ciò che gli concerne, e saranno obbligati di tenere esattamente il registro di tutte le sue funzioni.

ART IV.

Potrà il Comitato scegliere nel suo seno de' Deputati, cioè due pel Fiume Serchio, uno per le Fabbriche, uno per le Strade di Città, uno per le Strade di Campagna, ed Acque secondarie, uno per l'Ozzeri, o Rogio, uno per i Paduli di Sesto, uno per la Foce di Viareggio, uno pel Fiume di Camajore, uno pe' Bagni, e Strade di essi, ed altro per la Pescia di Collodi, quali Deputati potranno essere incaricati rispettivamente di portarsi alle opportune visite, esaminare, e riferire al Comiteto tuttociò che le parrà necessario pel pubblico, e privato interesse.

ART. V.

Sarà nominato un Ingegnere già abilitato nelle mattematiche per mezzo della Matricola Lucchese, che abbia già fatto conoscere in esperienza aver egli de' lumi bastevoli nell'architettura idraulica, il quale sarà direttamente incaricato di esaminare in ogni tempo tuttociò che riguarda la buona direzione del Serchio, e riferire al Comitato il suo parere relativamente a' piani, progetti, riparazioni, ed ogni altra cosa, che può interessare la sicurezza, e bonificazione della Campagna adjacente. Sarà egli pure incaricato della direzione generale

del-

delle altre Acque, Strade, e Fabbriche ſuddette, coll'obbligo di doversi preſtare in caſo di biſogno alle visite locali di tutti que' lavori ſtraordinarj di riparazione, riſtaurazione, e bonificazione, che foſſero propoſti al Comitato da Periti geometri da nominarsi in appreſſo, e riferire il ſuo ſentimento ſulle relazioni, e perizie de' medesimi.

Art. VI.

Avrà il Comitato ſette pubblici Periti geometri, che verranno nominati dal Governo, a' quali saranno riſpettivamente attribuite le ſteſſe funzioni ſtate sinora eſercitate ne' loro particolari rapporti.

Al primo di detti Periti apparterrà la Foce di Viareggio, e Fiume di Camajore.

Al ſecondo Ozzeri, e Rogio.

Al terzo Paduli di Seſto.

Al quarto Peſcia di Collodi.

Al quinto Bagni, e Strade addette a' medesimi.

Al ſesto Strade di Città, e di Campagna, Rio della Sana, Caſale, ed altre Acque ſecondarie, che potranno eſſere ſotto la vigilanza del Comitato.

Al ſettimo tuttociò, che riguarda unicamente i circondarj d' eſtensione, ed i riparti di ſpeſe ſopra i medesimi, di cui finora n' è ſtata ſua iſpezione.

Art. VII.

Il trattamento, che dovranno conſeguire coloro, che ſaranno chiamati a coprire i ſopraddetti impieghi ſarà come appreſſo.

All'Ingegnere ſopra il Fiume Serchio incaricato come ſopra della direzione generale delle Acque ec. viene aſſegnato lo ſteſſo trattamento, indennizzazioni, ed aſſegni, che aveva conſeguito fino avanti il dì 20. Agoſto prossimo passato il Perito Franceſconi Fattore di detto Fiume; dichiarando che in tali indennizzazioni vi ſono compresi ancora i Fondi, che si poſſedevano per queſto titolo dal detto Fattore.

Al Perito ſopra la Foce di Viareggio, e Fiume di Camajore l'emolumento, che finora hanno prodotto, e porta detta Foce, e Fiume, e così individualmente per gli altri ſei Periti a norma di quanto percepivano per l' addietro, bene inteſo pe-

peraltro che al Perito sopra le Strade, ed Acque secondarie se gl'intenda accordato lo stesso emolumento, che gli fu stabilito l'Anno 1799. dal Governo Democratico, e suo rispettivo Comitato.

ART. VIII.

La Commissione Provvisoria di Governo nomina per Ingegnere del Fiume Serchio, incaricato come sopra, della direzione generale delle Acque, Strade ec.

Il Cittadino GIO. GIUSEPPE DUCCINI
Per la Foce di Viareggio, e Fiume di Camajore
Il Cittadino GIO. JACOPO FARNOCCHIA
Per l'Ozzeri, e Rogio
Il Cittadino PIER GIUSEPPE VALENTINI
Per i Paduli di Sesto
Il Cittadino GIO. BATTISTA CARRARA
Per la Pescia di Collodi
Il Cittadino FEDERIGO CASTIGLIONI
Per i Bagni, e Strade addette a' medesimi
Il Cittadino CARLO BERRETTA
Per le Strade di Città, e di Campagna, ed Acque secondarie
Il Cittadino CARLO FRANCESCHINI
Per tutto ciò, che riguarda soltanto i circondarj d'estenzione, e riparti come sopra ec.
Il Cittadino GIORGIO MARTINELLI

ART. IX.

Tutti i Periti, Fattori, Agenti, ed altri che in qualunque maniera prestavano servigio agli anzidetti Offizj aboliti dall'Articolo I. sono dimessi a riserva de' Cittadini

Landucci, e Palavicini addetti alla Foce di Viareggio, Larini impiegato per le Strade di Città, Ricci Guardia del Fiume, e Gio. Sebastiano Giusti Assessore del Fiume Serchio.

ART. X.

Tutti gli Offizj, Periti, e Agenti soppressi dagli Articoli I., e IX. dovranno dentro giorni otto correnti dare il discarico della loro amministrazione, e consegnare tutti i Libbri, Disegni, Carte e Documenti di qualunque specie relativi alle loro passa-

to

te incumbenze al Comitato creato dalla presente Legge.

ART. XI.

Il Governo Provvisorio nomina finalmente per comporre il Comitato compreso nell'Articolo II. li Cittadini seguenti

SAMINIATI ORAZIO
LUCCHESINI CESARE
DI POGGIO GIUSEPPE TOMMASO
VEZZANI STEFANO
MARTELLI FRANCESCO del fu PIETRO
VIVIANI CRISTOFORO
ERRA VINCENZO
GARBESI BERNARDINO
GIANNETTI CANDIDO
GIAMBASTIANI GIOVANNI
GIORGETTI GIO. BATTISTA

Dal Palazzo Nazionale il giorno, mese, ed anno sopraddetto.

Il Presidente del Governo Provvisorio
BELLUOMINI

Per il Governo Provvisorio della Repubblica
Il Segretario Generale
BASSI

Pubblicato da me Gio. Pallavicini pubb. Banditore questo dì 11. Gennajo 1801.

N°. 9. 12. Gennajo 1801.

Legge che crea tre Ministri, uno della Giustizia, uno dell' Interno, uno della Polizia Generale, e Forza Armata, e ne determina i poteri, e le attribuzioni.

REPUBBLICA FRANCESE
Il giorno 19. Nevoso An. 9. Repubblicano

LACHEZE Commissario Generale dell'Armata a LUCCA.

Considerando che dopo l'organizzazione attuale della COMMISSIONE DI GOVERNO DI LUCCA l'esecuzione delle Leggi prova sovente dei ritardi ca-

cagionati dalle false interpetrazioni dalla parte dei Magistrati, o Agenti subalterni, per mancanza di Ministri intermediarj incaricati d'invigilare a questa esecuzione;

Considerando d'altronde che la moltitudine, e l'importanza degli affari esige dal lato della Commissione di Governo tutta l'occupazione del suo tempo, e che nulladimeno essa si trova esposta a sacrificarne una gran parte nell'ascoltare delle petizioni, o a render ragione sopra delle controversie particolari da cui ne risulta che la marcia generale degli affari prova uno stato d'inerzia, e d'incertezza,

DECRETA.

Saranno creati tre Ministri incaricati d'invigilare sull'esecuzione delle Leggi ciascuno ne' suoi rapporti.

Un Ministro della Giustizia.
Un Ministro dell'Interno.
Un Ministro della Polizia generale.

Il Ministro della Giustizia invigila sull'esecuzione delle Leggi in tutto ciò, che concerne i Tribunali, e l'Amministrazione della Giustizia. Egli è incaricato di tutti gli affari civili, che competevano una volta alle *Magistrature dette dei Segretarj di Stato, al Collegio degli Anziani, e del Gonfaloniere.*

Egli è incaricato d'invigilare con la più grande sollecitudine accciocchè le Procesſure Criminali si dirigano, e si terminino prontamente in conformità delle Leggi, e delle regole di giustizia vigenti, attendendo, che sia determinato con nuove Leggi, e instituzioni sopra quest'oggetto.

In conseguenza Egli dovrà occuparsi senza ritardo del Giudizio dei Detenuti per causa di delitti.

Egli nominerà un Segretario Generale, o Capo di Burò.

Il Ministro dell'Interno invigilerà sull'esecuzione delle Leggi in tuttociò, che concerne l'amministrazione interiore, l'Economia politica, li stabili-

limenti detti di soccorso pubblico, e d'Istruzione pubblica.

Egli ha la direzione dei Collegj, e delle Scuole egualmente che degli Orfanotrofi, Ospedali ec. Quella dei Beni dei Monasterj già soppressi, o di cui ne potesse essere decretato la soppressione o riunione.

Egli si occuperà d'incoraggire il Commercio, le Fabbriche, e di tutto ciò che può somministrare dell'opera alla parte indigente del Popolo.

Egli proporrà al Governo una nuova organizzazione della Posta delle Lettere, e mentre si formerà questa organizzazione avrà la direzione di questo stabilimento.

Egli potrà dimettere, e rimpiazzare gli Agenti impiegati nel suo dipartimento con l'approvazione però della Commissione di Governo.

Egli avrà due Segretarj, o Capi di Burò a sua scelta.

Il Ministro della Polizia è incaricato della Polizia Generale della Città e Paese di Lucca, e della esecuzione delle Leggi, e Regolamenti in questa materia.

Egli ha l'ispezione dei Giuochi, Teatri, e Riunioni segrete, dei Mercati, dei Pesi, e delle Misure, e di tutto ciò, che riguarda l'Illuminazione, e proprietà della Città. Egli ha la direzione dello stabilimento detto della *Grascia* tal quale è stato formato in virtù delle ultime Leggi.

Egli è pure incaricato delle attribuzioni Militari conferite al Comitato attuale di Polizia Militare, il quale è soppresso, salvo le attribuzioni, e privilegj, che competono alle Autorità Militari Francesi, delle quali ne sarà presentato un quadro al nuovo Ministro, acciocchè i limiti delle sue funzioni gli siano ben conosciuti, e determinati.

Egli nominerà due Segretarj o Capi di Burò.

Ciascuno di questi Ministri agirà separatamente, ed eglino non potranno riunirsi per formare Consiglio a meno, che vi sieno formalmente autorizzati, o invitati.

Egli-

Eglino hanno la facoltà di proporre alla Commissione di Governo le misure, e riforme, che crederanno utili ciascuno nel suo dipartimento.

Eglino terranno una corrispondenza regolare con tutti gli Agenti dei loro dipartimenti rispettivi, e gli invigileranno sulle loro Funzioni.

Eglino daranno delle Udienze pubbliche una, o due volte per Settimana, per intendere, o ricevere le petizioni particolari.

Eglino sono incaricati di esaminare, e decidere ciascuno ne' suoi rapporti le discussioni, che potessero nascere sulla intelligenza delle Leggi, salvi i casi in cui dovranno rinviare le questioni avanti i Tribunali, o dimandare delle interpetrazioni alla Commissione di Governo.

Eglino saranno sottoposti alla Inspezione immediata della Commissione di Governo, alla quale dovranno render conto tutte le volte, che ne saranno richiesti.

Le Loro risposte dovranno essere in scritto.

In caso di delitto, o di negligenza nelle loro funzioni potranno essere dimessi dalla Commissione di Governo, dopo, che però ne avrà essa fatto il suo rapporto, giustificato dai fatti, al Commissario Generale dell'Armata senza pregiudizio di pene più gravi se vi hanno luogo.

Eglino potranno essere chiamati presso lo stesso Commissario per operare presso di lui, o dargli degli schiarimenti, quando lo giudicherà convenevole.

Nel dimettere la loro Carica renderanno alla Commissione di Governo il conto generale della loro Amministrazione, il quale sarà reso pubblico con la stampa.

Gl' Individui nominati provvisoriamente per i tre Ministerj sono

Per la Giustizia

GIUSEPPE TOMMASO DI POGGIO

Per l' Interno

ADRIANO MENCARELLI

Per la Polizia

SALVATORE BIANCHINI

La

La Commissione di Governo fisserà gli appuntamenti rispettivi dei detti Ministri, come pure quegli dei loro Segretarj, o Capi di Burò. Essa gli stabilirà una somma per i Commessi, che giudicheranno necessarj d'impiegare.

Il presente Decreto sarà trasmesso alla Commissione di Governo per esser posto immediatamente in Esecuzione.

LACHEZE.

12. *Gennajo* 1801.

IL GOVERNO PROVVISORIO intesa una Lettera del Cittadino LACHEZE Commissario Generale dell' Armata Francese a Lucca in data del giorno 22. Nevoso An. 9. relativamente alla istallazione del nuovo Ministero delibera, che il Decreto del Commissario Generale Lacheze in data del giorno 19. Nevoso An. 9. è adottato, e che il medesimo sarà stampato e posto immediatamente in esecuzione.

Il Presidente del Governo Provvisorio
BELLUOMINI
Per il Governo Provvisorio della Repubblica
Il Segretario Generale
BOSSI.

Pubblicato da me Gio. Pallavicini pubblico Banditore questo dì 13. Gennajo 1801.

N°. 10.

13. Gennajo 1801.

Legge sulla organizzazione della Forza armata della Repubblica Lucchese, cioè del Battaglione attivo, Veterani, Invalidi, e Cannonieri in attività.

TITOLO I.

Designazione della Forza.

1. La Forza attiva della Repubblica Lucchese sarà composta di un Battaglione d'Infanteria, e di una Compagnia di Artiglieri.

C 2. Dell'

2. Dell'Infanteria del passato Presidio se ne formeranno tre Compagnie Veterane di cinquanta individui per ciascheduna compresivi i Bassi Offiziali.

3. Di tutti li Soldati inabili al servizio sarà formata una Compagnia d'Invalidi col mensuale assegno di Lire quindici, compresa la razione del pane.

4. Il Corpo degl' Invalidi attualmente esistente sarà passato in rivista da un membro del Comitato, e saranno levati dal detto Corpo tutti quelli, che non averanno un' autorizzazione del Governo, i quali dovranno passare nelle Compagnie Veterane.

5. Li Bassi Offiziali della Compagnia degl' Invalidi, avranno il mensuale assegnamento relativo al loro grado.

6. Tutti i Soldati, e Bassi Offiziali, che non avranno luogo nel corpo dei Veterani, o nella Compagnia degl' Invalidi, dovranno dentro tre giorni rimettersi nel Battaglione attivo: passato detto tempo saranno definitivamente dimessi, e disarmati a forma del disposto dal Generale Miollis nell'Articolo 3. della sua Legge del dì 19. Agghiacciatore Anno 9.

7. L'Uffizialità dell'antico Presidio sarà riformata con due terzi della loro paga.

8. Dal Corpo de' suddetti Offiziali ci saranno levati

1. Capo degl' Invalidi
3. Capitani
3. Tenenti
3. Sotto-Tenenti

i quali conserveranno l'intiera loro paga, e presteranno servizio nelle Compagnie Veterane.

9. Gli due Offiziali soprannumerarj dovranno prendere Piazza nel Battaglione attivo, altrimenti saranno dimessi.

10. Gli Uffiziali suddetti volendo portare uniforme, vestiranno quella de' Veterani, che saranno in servizio, dentro il termine di giorni quindici.

TITOLO II.

Designazione de' Gradi del Battaglione attivo.

11. Il Battaglione in attività sarà composto di otto Compagnie, cioè una di Granatieri, una di Cacciatori, ed il restante di Fucilieri.

12. Lo stato maggiore del Battaglione sarà composto di

1. Capo Battaglione
1. Ajutante Maggiore Tenente
1. Quartier Mastro Tenente
1. Sotto Ajutante sotto Tenente
1. Chirurgo.

13. Il piccolo stato Maggiore sarà composto di

1. Capo Tamburo col grado di Sargente Maggiore
1. Capo Sarto col grado sudd.
1. Capo Calsolajo Soldato.

14. Le Compagnie saranno composte di

1. Capitano
1. Tenente
1. Sotto Tenente
1. Sergente Maggiore
2. Sergenti
4. Caporali
2. Tamburi
30. Comuni.

15. I Sergenti maggiori saranno eletti dai respettivi Capitani, e levati dal numero dei Sergenti delle proprie Compagnie.

16. I Sergenti maggiori averanno la contabilità della Compagnia, ed eserciteranno ancora definitivamente le funzioni di foriere.

17. Il numero dei volontarj delle rispettive Compagnie sarà accresciuto a misura degli invalidi, e veterani che anderanno a mancare. C 2 18.

18. Il numero de' Veterani non sarà in nessuna maniera accresciuto.

19. Il Corpo de' Veterani sarà organizzato nella maniera sopraindicata, e farà il servizio nell'interno della Comune.

TITOLO III.

Abbigliamento, e Armamento.

20. L'uniforme del Battaglione attivo resterà come è al presente, quello de i Veterani farà abito bleù senza pettine, fodera, sottoveste, e calsoni bianchi, colletto, e paramani rossi, bottoni gialli, e ghetta nera.

21. Gli Offiziali, Sergenti maggiori, e Sergenti di ambi i Corpi porteranno i distintivi in oro a seconda del loro grado.

22. I bassi Offiziali, Granatieri, e Cacciatori saranno armati con sciabla, fucile, e bajonetta, gli fucilieri avranno il solo fucile con bajonetta.

23. I Granatieri, e Cacciatori avranno il distintivo delle spallette, e pennacchio al cappello di lana, i primi color rosso, ed i secondi color verde, i Fucilieri avranno il solo pennacchio tricolore al cappello.

24. I Cannonieri attivi conserveranno il loro uniforme con li distintivi in argento respettivamente al loro grado.

TITOLO IV.

Soldo mensuale della Truppa.

STATO MAGGIORE.

25.	Capo Battaglione — —	Lir. 180. —
	Ajutante maggiore — —	,, 105. —
	Quartier Mastro — — —	,, 90. —
	Sotto ajutante — — —	,, 75. —
	Chirurgo — — —	,, 37. 10

Pro-

NO

PICCOLO STATO MAGGIORE.

Tamburo maggiore — —	Lir.	36. —
Capo Sarto — — — —	,,	36. —
Capo Calfolajo — — —	,,	19. 10

COMPAGNIE.

Capitano — — — —	Lir.	135. —
Tenente — — — —	,,	90. —
Sotto Tenente — — —	,,	67. 10
Sergente maggiore — —	,,	36. —
Sergente — — — —	,,	30. —
Caporale — — —	,,	25. 10
Tamburo — — — —	,,	21. —
Volontario — — —	,,	19. 10

26. Il foldo de' Veterani farà uguale a quello del Battaglione attivo.

TITOLO V.

27. Soldo annuale del Battaglione, Cannonieri in attività, e Veterani, compreso la razione del pane.

Vedi la Tavola Recapitolazione ec.

28. Soldo annuale del Corpo de' Veterani ridotto a norma della prefente organizzazione.

Riformati con due terzi di paga.

4. Capitani — — —	Lir.	4320.
6. Tenenti — — —	,,	4860.
3. Sotto-Tenenti — —	,,	1620.
1. Capo degl' Invalidi — —	,,	1620.

29. Offizialità in fervizio de' Veterani con l'intera paga.

3. Capitani — — —	Lir.	4860.
3. Tenenti — — —	,,	3240.
3. Sotto-Tenenti — —	,,	2430.
150. Comuni e Baffi-Offiziali —	,,	37422.
150. Razioni di Pane — —	,,	10750.
	Lir.	71122.

Mensuale				Annuale
30. Lir. 150. ---	1.	Capitano Comandante	Lir.	1800.
„ 135. ---	1.	Idem in Seconda	„	1620.
„ 97. 10.	1.	Tenente	„	1170.
„ 72. 10.	1.	Sotto-Tenente	„	870.
„ 45. ---	1.	Ajutante Basso-Offiziale	„	540.
„ 40. ---	1.	Sergente Maggiore	„	480.
„ 33. ---	3.	Sergenti	„	1188.
„ 27. ---	4.	Caporali	„	1296.
„ 24. ---	2.	Tamburi	„	576.
„ 22. 10.	40.	Cannonieri	„	10800.
	51.	Razioni di Pane	„	3123.
			Lir.	23463.

31. Recapitolazione delle somme della Forza Armata.

Battaglione attivo	Lir.	127674.
Veterani e Offizialità	„	71122.
Cannonieri attivi	„	23463.
	Lir.	222259.

TITOLO VI.

32. Deconto che devono lasciare annualmente i diversi Corpi per l'alto, e basso vestiario per la Lavandaja e Barbiere.

33. I Sergenti Maggiori, e Sergenti di tutti i Corpi a riserva degl'Invalidi, devono lasciare mensualmente per il solo alto vestiario Lir. 4. 10.

34. I Caporali, Tamburi, e Volontarj devono lasciare per ogni mese Lire 3. per l'alto vestiario, Lir. 3. per il basso vestiario, e Lir 1. 10. per il Barbiere e Lavandaja.

35. Re-

35. Recapitolazione del deconto del Battaglione attivo.

Forza	Mensuale	Annuale
1. Tamburo Mag.	Lir. 4. 10.	Lir. 54. ---
1. Capo Sarto	„ 4. 10.	„ 54. ---
24. Sargenti	„ 108. ---	„ 1296. ---
32. Caporali	„ 240. ---	„ 2880. ---
16. Tamburi	„ 120. ---	„ 1440. ---
240. Volontarj	„ 1800. ---	„ 21600. ---
1. Capo Calsol.	„ 7. 10.	„ 90. ---
	Lir. 1284. 10.	Lire 27414. ---

36. Recapitolazione del deconto del Corpo de' Veterani.

Forza	Mensuale	Annuale
9. Sergenti	Lir. 40. 10.	Lir. 486. ---
12. Caporali	„ 90. ---	„ 1080. ---
123. Veterani	„ 922. ---	„ 11170. ---
	Lir. 1052. 10.	Lir. 12736. ---

37. Recapitolazione del deconto de' Cannonieri attivi.

Forza	Mensuale	Annuale
1. Ajut. Basso Offiziale	Lir. 4. 10.	Lir. 54. ---
4. Sergenti	,, 18. ---	,, 216. ---
4. Caporali	,, 30. ---	,, 360. ---
2. Tamburi	,, 15. ---	,, 180. ---
40. Comuni	,, 300. ---	,, 3600. ---
	Lir. 367. 10.	Lir. 4410. ---

38. Recapitolazione de' Deconti.

Battaglione attivo —— Lir. 27414. —

Veterani —— —— ,, 12736. —

Cannonieri —— —— ,, 4410. —

Lir. 44560. —

Somma e spesa annuale della Forza Armata —— Lir. 222259. —

Si detrae il deconto — ,, 44560. —

Lir. 177699. —

TITOLO VII.

39. Rolli nominativi dell' Offizialità de' rispettivi Corpi.

Stato nominativo degli Offiziali del Battaglione attivo.

STATO MAGGIORE
Bernardo Ricci Capo Battaglione
Pietro Taddei Ajutante Maggiore
Luigi Bossi Quartier-Mastro
Luigi Pasquali Sotto-Ajutante
Paolino Domenici Chirurgo
PICCOLO STATO MAGGIORE
Angelo Sodini Tamb. Mag.
Carlo Franceschi Cap. Sarto
Ignazio Belluomini Capo Calsolajo

Designazione delle COMPAGNIE	NOMI	COGNOMI	GRADI
GRANATIERA	Bartolomeo Bartolomeo Angelo	Quilici Gherardi Frediani	Capitano Tenente Sotto-Ten.

1. COM-

1. Compag.	Pietro Francesco Benedetto	Fabbri Giovannetti Lippi	Capitano Tenente Sotto - Ten.
2. Compag.	Nicolao Antonio Luigi	Bendinelli Cappelletti Masini	Capitano Tenente Sotto - Ten.
3. Compag.	Vincenzo Francesco Francesco	Galganetti Baroni Cappelletti	Capitano Tenente Sotto - Ten.
4. Compag.	Nicolao Domenico Francesco	Franceschini Lucchesi Taddei	Capitano Tenente Sotto - Ten.
5. Compag.	Carlo Giuseppe Lodovico	Meriglioni Massagli Filippi	Capitano Tenente Sotto - Ten.
6. Compag.	Ignazio Giuseppe Vincenzo	Caveschi Cardosi Chelucci	Capitano Tenente Sotto - Ten.
Cacciatora	Francesco Bartolomeo Giuseppe	Mallegni Bendinelli Poli	Capitano Tenente Sotto - Ten.

40. Sta-

40. Stato nominativo dell' Uffizialità de' Cannonieri attivi.

Nome	Cognome	Grado
Ippolito	Zibibbi	Cap. Com.
Innocenzo	Grazioli	Cap. in Sec.
Stefano	Pinocci	Tenente
Pierangelo	Bossi	Sotto - Ten.
Bernardino	Landi	Ajut. Sotto-Offiziale

TITOLO VIII.

Addizioni Generali.

41. Il Capo Battaglione presiederà al comando di tutta l'Infanteria, e dipenderà soltanto dal Comitato Militare.

42. Il primo Capitano delle Compagnie Veterane averà il comando di questo Corpo sotto gli ordini immediati del Capo Battaglione, ed in assenza del Battaglione attivo, e del suo Capo, ne prenderà il comando definitivo.

43. Non sarà ammesso veruno Offiziale forastiere in caso che si debba togliere la Piazza a qualche Cittadino Lucchese.

44. Il Quartier Mastro dovrà avere il grado di Tenente o sotto Tenente, non potendo esser Capitano se non che in una mezza Brigata, come prescrive la Costituzione Militare Francese e Cisalpina.

45. Il Quartier Mastro sarà soggetto al Consiglio amministrativo, e dovrà render conto al medesimo ogni mese della sua amministrazione.

46. Il Quartier Mastro sarà parimente soggetto a questo Consiglio in caso di mancare tanto per l'Ammi-

ministrazione Economica, quanto per la disciplina Militare.

47. Il Consiglio suddetto dovrà render conto al Comitato Militare della sua amministrazione ogni qual volta li verrà ricercato.

48. Il detto Consiglio potrà intimare, previa la permissione del Comitato, la rivista del Battaglione ogni qual volta lo crederà opportuno, onde verificare se gli stati dei viveri, paghe ec. siano in regola, e reali.

49. Nel caso che il Comitato passasse nelle mani del Quartier Mastro gli appuntamenti del Battaglione di uno o più mesi, sarà tenuto il medesimo prestare la consueta pagheria nelle forme e nella somma da stabilirsi all'occasione.

50. Il Capitano di ciascheduna Compagnia sarà responsabile di tutti gli effetti, armi, mobili ec. appartenenti alla medesima, ed al suo Quartiere, dovendo a tale effetto tenere un esatto inventario delle robe suddette, e presentarne copia sottoscritta al Comitato Militare.

51. Il Capo Battaglione sarà obbligato sotto la sua responsabilità di fare ogni mese il riscontro delle robe sopra indicate, e di farne rapporto al Comitato in caso di mancanza.

52. Vi sarà un Consiglio amministrativo, il quale presiederà all'economico della Truppa, e sarà eletto per la prima volta dal Comitato Militare, composto degli appresso individui.

1. Volontario
1. Caporale
1. Sergente
1. Sotto Tenente
1. Tenente
1. Capitano

Il Capo Battaglione Presidente

53. Il Quartier Mastro terrà i Registri del suddetto Consiglio, e vi farà le funzioni di Segretario.

54. Gli

54. Gli Offiziali delle Compagnie Granatiera, e Cacciatora, come pure li bassi Offiziali, e Soldati non potranno esser membri del Consiglio d'amministrazione.

55. Vi sarà parimenti un Consiglio di Disciplina, il quale per la prima volta sarà eletto dal Comitato, e sarà composto di

1. Volontario
1. Caporale
1. Sergente
1. Sotto Tenente
1. Tenente
1. Capitano
1. Capitano Relatore

E il Capo Battaglione Presidente

56. Questo Consiglio formerà il processo verbale di tutti i mancanti, presiederà al buon ordine, e alla disciplina militare, e infliggerà le pene a i delinquenti a norma del Codice Militare Cisalpino, dovendone trasmettere i processi e le condanne al Comitato, onde essere approvate, o disapprovate dal medesimo.

57. I membri di ambi i Consigli saranno scelti promiscuamente da ambi li corpi cioè attivi e veterani.

58. Tutte le elezioni, e promozioni degli Offiziali saranno fatte dal Comitato e approvate dal Governo.

59. Li Soldati, e Bassi Offiziali saranno pagati ogni mezza decade scaduta, e gli Offiziali potranno esigere un mezzo mese anticipato.

60. Il soldo di ambi i corpi sarà pagato al Quartier Mastro del Battaglione dal Comitato Militare.

61. Nissuno individuo potrà esser promesso al grado di Basso Offiziale se non saprà leggere e scrivere, e se non avrà servito da Soldato.

62. Tutti gli bassi offiziali saranno scelti dal Battaglione, e avanzati à i gradi respettivi, avuto riguardo all'abilità, ed all'anzianità di servizio.

Dal

Dal Burò del Comitato di Polizia, e Militare questo dì 12. Gennajo 1801.

BIANCHINI *Pres.*
Il Segretario di Polizia, e Militare
MANFREDI.

A dì 13. *Gennajo* 1801.

Il Governo Provvisorio decreta l'approvazione del Piano di organizzazione delle Truppe della Repubblica formato, e presentato dal Comitato di Polizia, e Militare sotto il giorno 12 del mese corrente, in virtù di Decreto emanato dal Generale Miollis in data del giorno 15. Agghiacciatore anno 9.

Nomina inoltre
Capitano della prima Compagnia de' Veterani
Mencarelli Bartolomeo - -- -- -- -- -- -- Sc. 18.
Tenente
Cantarini Tommaso -- -- -- -- -- -- -- Sc. 12.
Sottotenente
Franceschini Luigi -- --- -- -- -- -- -- Sc. 9.
Capitano della seconda Compagnia
Giusti Gio. Battista
Tenente
Bongi Gaetano
Sottotenente
Totti Alessandro
Capitano della Terza Compagnia
Orsetti Lorenzo
Tenente
Ghivizzani Gaetano
Sottotenente
Baroni Cesare
Venendo a mancare qualche Piazza di servizio nelle Compagnie de' Veterani saranno queste rimpiazzate dagli Offiziali riformati, ad elezione del Governo
Nomina finalmente
Capitano delli Invalidi
Trenta Lorenzo

Il

Il Ministro della Polizia Generale e Forza Armata è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Il Presidente del Governo Provvisorio
BELLUOMINI.
Il Segretario Generale del Governo
BOSSI.

N°. 11. 19. Gennajo 1801.

Legge sulla Organizzazione della Tesoreria Nazionale

PROPOSTA AL GOVERNO

DAL CITTADINO LACHEZE

Commissario Generale dell' Armata Francese a Lucca con sua Lettera del giorno 27. *Nevoso Anno* 9.

CAP. I.

Riunione delle Casse in una.

Non vi sarà in avvenire nello Stato di Lucca, che una sola Cassa Nazionale per servire alle esazioni, e spese generali dello Stato.

Le Casse Pubbliche attualmente esistenti saranno riunite, e amalgamate nella sopraddetta Cassa alla eccezione di quelle provenienti dagli oggetti affittati, come il Tabacco, e la Lotterla, di cui si parlerà in seguito.

Tutti i fondi, ed effetti pubblici esistenri nelle dette Casse saranno versati nella Cassa Nazionale 24. ore dopo la pubblicazione della presente Legge, e saranno ricevuti dai nuovi Agenti della Tesoreria col mezzo d'Inventario.

Tutti gli Agenti impiegati al servizio delle Casse attuali sono soppressi salvo il caso di poter essere rimpiegati se vi ha luogo dopo il rendimento dei loro conti, del quale dovrà essergli dato dal Governo un discarico valevole, e nelle forme.

La Commissione attuale di Governo delegherà a quest' effetto tre de' suoi Membri per ricevere, appurare, e regolare detti Conti dentro quindici giorni.

I Cas-

I Cassieri, che non si troveranno in regola saranno perseguitati nelle forme dall'istessa Commissione di Governo.

CAP. II.

Agenti formanti la Tesorerìa.

La Cassa Nazionale, o Tesorerìa, sarà tenuta, e amministrata da tre Agenti ognuno di esso responsabile nella sua parte.

Un Ricevitore
Un Pagatore
Un Cassiere

CAP. III.

Modo di Esazione.

Il Ricevitore sarà incaricato di tutti i rami di esazione. Egli ne procurerà l'incasso alle loro scadenze sotto la direzione però dei Ministri, coi quali corrisponderà per quest'effetto senza pregiudizio delle obbligazioni respettive, che costoro dovrebbero adempire per l'istesso oggetto.

Ogni debitore, che dovrà fare un pagamento alla Cassa si presenterà subito al Ricevitore, il quale prenderà nota in registro della sua presentazione, e della somma offerta in pagamento, e gli consegnerà un *Buono a ricevere*, col quale si presenterà al Cassiere.

Il Cassiere nel ricevere la somma riterrà il Buono, e darà una ricevuta, colla quale il Portatore dovrà ritornare al Ricevitore per farla registrare, e visare: questa visa sarà indispensabile per convalidare la ricevuta.

CAP. IV.

Modo di Pagamento.

Non potrà esser pagata alcuna somma dalla Cassa Nazionale, che in virtù di un Mandato dei Ministri

ſtri legalmente autorizzati: queſti mandati ſaranno pagabili a viſta.

Non potrà eſſer deliberato alcun mandato di pagamento, che in virtù di una Legge, la quale averà aperto al Miniſtro, che dee ſottoſcriverlo un credito determinato ſopra la Caſſa Nazionale sia per le ſpeſe ordinarie di ſervizio, sia per le ſpeſe imprevedute, e ſtraordinarie.

Il Mandato dovrà contenere oltre la data del giorno, e la ſomma da pagarsi, 1°. la Legge, che ne autorizza la Deliberazione, o mandato, 2°. il genere di ſervizio, a cui si applica. 3°. Il nome, pronome, e qualità del Prenditore. 4°. La natura, e motivi del pagamento.

Se avviene, che un Mandato sia preſentato al Pagatore mancante di una, o più di queſte formalità, queſti ſarà obbligato a ſoſpenderne il pagamento, e rinviarlo al Miniſtro colle ſue oſſervazioni; Nel caſo che il Miniſtro persiſteſſe nel pagamento il Pagatore dovrà riunire i ſuoi Colleghi per dimandare una decisione al Governo.

Il Pagatore dopo avere riconoſciuto la regolarità del Mandato, e delle carte, che lo appoggiano, cuſtodirà le une, e le altre presso di ſe, e conſegnerà ſopra il loro riaſſunto un *Buono di Pagamento* al Portatore col quale si preſenterà alla Caſſa per eſſer pagato.

Queſto Buono reſterà unito alla ricevuta per ſervire di diſcarico al Cassiere, e di documento di contabilità.

I Mandati non potranno eſſere deliberati che alla Parte prenditrice, o al ſuo Procuratore a ricevere. In queſt' ultimo caſo la Procura reſterà nelle mani del Pagatore, come documento giuſtificativo, e ne ſarà fatta menzione nel Buono di pagamento.

I *Mandati*, e i *Buoni a ricevere* o *di pagamento* dovranno eſſere numerati, e ſtampati egualmente che le ricevute a norma delle forme, che ſaranno ſtabilite.

Cap. V.

Obbligazioni degli Agenti verso il Governo.

Il Cassiere darà al Governo uno stato di situazione della Cassa tutte le volte, che ne sarà richiesto.

Alla fine di ogni Decade i tre Agenti della Tesorerìa si riuniranno per dare al Governo uno stato di esazione, e di spesa per la decade, che finisce, e un' altro stato delle risorse della Tesorerìa per la decade, che segue.

Questo quadro servirà al Governo per fare quando lo giudicherà a proposito la ripartizione decadaria per il servizio di ciascun Ministro. Questi daranno subito avviso di questo Riparto al Pagatore, affinchè, conoscendo le somme da pagarsi, possa combinare i mezzi di pagamento.

Cap. VI.

Obbligazioni, e Rapporti de' tre Agenti fra di loro.

Il Cassiere sarà tenuto verso il Ricevitore, e il Pagatore di farli conoscere il residuo in Cassa tutte le volte, che ne sarà richiesto.

L'istessa obbligazione avrà luogo per il Ricevitore verso gli altri due Agenti in tutto ciò che concerne le somme da esigersi, e le sue misure contro i Debitori morosi.

Dovranno finalmente darsi tutti gli schiarimenti, che potranno tendere al bene del servizio.

Indipendentemeute dalla loro riunione decadaria, o accidentale per gli oggetti di servizio eglino dovranno riunirsi regolarmente una volta il mese. Così riuniti formeranno un Consiglio di Amministrazione, al quale dovrà presiedere uno de' Ministri, e dove dovranno trattarsi le operazioni le più essenziali della Tesorerìa, come l'incasso de' Fondi, la negoziazione delle Cambiali, i Pegni, o Depositi a rimettere, o ricevere.

Cap. VII.

Regole per le Lettere di Cambio, e Tratte.

La Tesorerìa non potrà accettare alcuna Lettera di Cambio, o Tratta a carico del Tesoro Pubblico senza la sottoscrizione del Ministro, a cui appartiene deliberare il mandato per la sua estinzione, e senza essersi avanti assicurato se la somma contenuta nella detta Lettera di Cambio, o Tratta è veramente, e legalmente alla disposizione del Ministro, che l'ha sottoscritta.

Le Tratte verificate in questa guisa saranno accettate dal Pagatore, e visate dal Cassiere.

Il Pagatore ne terrà un libro separato come dalle loro scadenze.

Le Lettere di Cambio, che fossero offerte in pagamento alla Tesorerìa non potranno essere ammesse dal Ricevitore, che in virtù di un' invito del Ministro, il quale conosce della qualità del Debito, e del Debitore, e dopo una dichiarazione della Tesorerìa, che contesta la solidità del Giratario della detta Lettera di Cambio.

Il Ricevitore unitamente al Cassiere terrà un libro separato di queste Lettere di Cambio, e della loro Negoziazione.

Cap. VIII.

Tenuta de' gran Libri.

Il Cassiere dovrà tenere un gran Libro, in cui saranno registrate giorno per giorno le somme pagate colla menzione de' Buoni di pagamento, e dicontro le somme incassate con egual menzione de' Buoni a ricevere.

Il Pagatore, ed il Cassiere avranno egualmente il loro Libro di Registro.

Tutti i Libri della Tesorerìa dovranno essere notati, e contrasegnati dal Governo, che potrà farli esaminare a suo piacimento.

Cap. IX.

Cassa di Riserva.

Dopo la Cassa Pubblica vi sarà una Cassa particolare, o di Riserva, per servire alle esazioni, e spese straordinarie, o ai casi impreveduti.

I fondi di questa Cassa saranno prodotti dalle esazioni straordinarie, o dalle Economie, che potranno risultare in ciascun anno dalla amministrazione delle Finanze.

Non si potranno fare pagamenti da questa Cassa che in virtù di una Legge di urgenza, e per soddisfare ad un'oggetto di spesa, a cui la Cassa Nazionale corrente non potrebbe supplire.

Questa Cassa servirà pure ai Pegni, e Depositi, che interessano il Tesoro Pubblico, o altri appartenenti allo Stato.

Il Cassiere terrà un Libro particolare de' Fondi di questa Cassa. I fondi che vi entrano, o che ne sortono saranno sottoposti alle stesse regole stabilite per la Cassa Nazionale.

I Pegni, e Depositi averanno pure un Registro a parte tenuto dal Cassiere nel quale saranno scritti i Processi Verbali relativi al loro ingresso, ed alla loro escita.

La Cassa di riserva sarà chiusa a tre chiavi, una delle quali si terrà dal Cassiere, e le altre due da due Ministri scelti dal Governo. Tutti i tre dovranno essere presenti all'apertura della Cassa.

Cap. X.

Rendimento di Conti.

Il primo giorno dell'ultimo mese di ogn'anno il Governo nominerà una Commissione composta di tre Individui che abbiano dell'esperienza in materia di Finanze per regolare, e appurare la Contabilità annuale della Tesoreria.

I Ministri potranno esservi interpellati per tutti li schiarimenti, che si fosse nel caso di domandarli.

Den-

Dentro il mese la Commissione farà il suo Rapporto al Governo sotto il nome di Conto reso dell' Amministrazione della Tesoreria.

Dopo che la medesima avrà dato un discarico de' suoi conti alla Tesoreria, i documenti dei conti terminati in tal guisa saranno deposti negli Archivj della Tesoreria per esser conservati.

CAP. XI.

Misure di sicurezza, e pene afflittive.

In caso d'infedeltà, o mala versazione dalla parte di qualche Agente, il Governo sia sopra il rapporto generale de' suoi Commissarj, sia sopra una denunzia de' Ministri, o sopra ogn' altra regolarmente intentata procederà al di lui Arresto dopo le forme le più pronte, se giudica il delitto bastantemente provato, ed egli provvederà immediatamente, acciocchè il prevenuto sia giudicato secondo la Legge.

In caso di semplice ritardo, o di negligenza di un' Agente averà diritto di sospenderlo dalle sue funzioni. Ma egli non potrà destituirlo, che in virtù di un rapporto fatto alla autorità Legislativa, e d'una Legge, che l'avrà seguita.

CAP. XII.

Rimpiazzo in caso di assenza, o di morte.

Ogni Agente avrà un sostituto a sua scelta, di cui egli sarà responsabile per farsi rimpiazzare in caso di assensa, o di altro legittimo impedimento.

Questo Sostituto dovrà essere riconosciuto, e approvato dal Governo.

Qualunque assensa, che dovesse durare più di otto giorni, ed ogni altra fuori del Territorio dovrà essere autorizzata da una permissione in scritto del Governo, e in caso di morte di uno de' tre Agenti, il Governo gli nominerà nello spazio di otto giorni un Successore, il quale abbia le qualità, e condizioni richieste.

Cap. XIII.

Cauzione.

Ciascuno de' tre Agenti della Tesoreria darà una Garanzia a soddisfacimento del Governo sia in mobili, sia in immobili, la quale sarà regolata nel modo seguente

Per il Ricevitore di Sc. 3000.
Per il Pagatore di Sc. 3000.
Per il Cassiere di Sc. 4000.

I Mobili, o Immobili dati in questa guisa in fidejussione non potranno essere soggetti ad alcun possesso, o sequestro dalla parte de' particolari; ogn' atto di sequestro, o di possesso di questo genere è dichiarato nullo, e di nessuno effetto.

Le fidejussioni sopraddette saranno ipotecate a favore della Nazione sino alla liquidazione, e saldo de' conti.

Gli Agenti della Tesoreria non potranno essere congiunti, o parenti sino al terzo grado inclusivamente.

Cap. XIV.

Stipendio degli Agenti.

Gli stipendj saranno mensualmente

Per il Ricevitore di Sc. 20.
Per il Pagatore di Sc. 20.
Per il Cassiere di Sc. 20.

Il Governo gli passerà inoltre una somma annuare di per il numero dei commessi, che crederanno necessario d' impiegare.

Li tre Agenti saranno individualmente responsabili dei loro Commessi senza che alcuna ragione possa esimerli da questa responsabilità.

Cap.

Cap. XV.

Ore nelle quali dovrà essere aperta la Teſoreria, e Luogo di Reſidenza.

La Teſoreria ſarà aperta ogni giorno al Pubblico dalle dieci ore della mattina sino alle due ore dopo mezzogiorno, eccettuate le Domeniche, e le Feſte ſolenni ſolamente.

La Teſoreria riſiederà nel Palazzo del Governo, il quale gli aſſegnerà un locale convenevole.

Cap. XVI.

Tabacco, e Lotteria.

Li Fondi da eſigerſi per conto del Governo dal Tabacco, e dalla Lotteria preſentemente affittati continueranno ad eſſer percetti dai Proventuali, o loro Agenti ſino al termine, o annullazione dell' affitto, ma non potranno formare Caſſa Pubblica, di maniera, che al momento della ſcadenza de' pagamenti dovranno eſſere verſati da' ſopradetti affittuarj, o Agenti nella Teſoreria, la quale conſerverà ſopra di loro unitamente ai Miniſtri una vigilanza, e azione diretta.

Cap. XVII. *ed Ultimo.*

Diſpoſizioni particolari.

Il Governo ſi riſerva di ſtabilire ſul numero, e impiego degl' altri Eſattori de' denari pubblici.

Egli ſi riſerva egualmente di provvedere ad una Caſſa per i Depoſiti particolari provenienti dai Teſtamenti, o altri atti, e ſopra i quali la Nazione non avrebbe alcun dritto a eſercitare.

Il Governo ſtabilirà finalmente ſull' impiego, e amminiſtrazione dei Fondi attualmenti affetti alle acque, e ſtrade, ed alle ſpeſe del Porto di Viareggio.

IL Governo Provvisorio veduto, ed esaminato il piano di organizzazione della Tesoreria Nazionale proposto dal Commissario Generale dell' Armata Francese a Lucca con sua Lettera del giorno 27. Nevoso Anno 9.

DECRETA

Art. I.

Il Piano sopraddetto è approvato in tutte le sue parti, e sarà posto immediatamente in esecuzione.

Art. II.

Il Governo nomina per il tempo, e termine del corrente Anno 1801., e col mensuale stipendio di Scudi venti per ciascheduno

In Pagatore

Il Cittadino Berretta Gio. Davino

Ricevitore

Il Cittadino Francesconi Michele

Cassiere

Il Cittadino Toti Paolo

Art. III.

Le Fidejussioni, e garanzie che dovranno prestare il Pagatore, Ricevitore, e Cassiere dovranno essere approvate, e dichiarate idonee dai pubblici Approvatori conformemente alle Leggi.

Art. IV.

I tre Agenti della Cassa pubblica nominati in virtù della presente Legge entreranno in funzione il primo giorno del prossimo mese di Febbrajo.

Art. V.

La presente Legge sarà stampata, pubblicata, e affissa in tutte le Comunità della Repubblica.

Dal Palazzo Nazionale il giorno, mese, ed anno sopraddetto.

Il Presidente del Governo Provvisorio
BELLUOMINI.

Per il Governo Provvisorio della Repubblica
Il Segretario Generale
BOSSI.

Pubblicato da me Gio. Pallavicini pubblico Bandit. questo dì 22. Gennajo 1801.

19. Gen-

N°. 12. 19. Gennajo 1801.

Legge che proibisce provvisoriamente l'asportazione dell'Olio fuori del Territorio della Repubblica.

Il Governo Provvisorio della Repubblica di Lucca, considerando la frequente esportazione dell'Olio dal Territorio della Repubblica, e prevedendo, che la continuazione della medesima toglierebbe insensibilmente alla Popolazione nelle attuali circostanze di penuria quella quantità di simile genere, che è necessaria al suo consumo

DECRETA

Art. I.

E' provvisoriamente sospesa a contare dal presente giorno l'Estrazione dell'Olio dal Territorio della Repubblica.

Art. II.

Chiunque vorrà trasportare dell'Olio da un luogo all'altro nell'interno della Repubblica dovrà essere munito di un certificato sottoscritto dal Commissario nelle Comuni ove risiede, e da i Governatori, e dal Parroco nelle Comuni ove non si ritrovi il Commissario. Il certificato indicherà il giorno, che si accorda, e comprenderà la quantità dell'Olio, il luogo da cui parte, la Comune, o Paese ove si conduce, il Conduttore, o la Strada, che dovrà fare il medesimo, la Vettura, o l'Animale sopra cui si trasporta.

Art. III.

Quelli, che dalla Città volessero trasportare dell'Olio alla Campagna dovranno essere muniti di un simile certificato sottoscritto dall'Offiziale della Gabella.

Art. IV.

Qualunque Individuo arrestato nell'Interno con un carico, o trasporto di Olio senza il certificato, o fuori della strada descritta nel medesimo, a norma degli Articoli precedenti sarà punito come apportatore di tal genere in Paese Estero conformemente agli Articoli seguenti.

Art.

ART. V.

Ogni Conduttore, o Carrettiere convinto di esportazione dell'Olio fuori del Territorio della Repubblica, o arrestato nell'atto del trasporto in Paese Estero sarà punito con sei mesi di carcere, e colla perdita dell'Olio, della Vettura, Carro, Barca, o mezzo qualunque di trasporto sopra cui l'Olio fosse caricato, e delle Bestie che lo conducono.

ART. VI.

Ogni Individuo convinto sopra denunzia formale di una asportazione di Olio già effettuata sarà condannato a una ammenda di dieci Scudi per ogni barile d'Olio asportato, e a sei mesi di detenzione nelle pubbliche carceri.

ART. VII.

Le pene sopraddette saranno applicate da i Tribunali ordinarj della Repubblica.

ART. VIII.

Il valore dell'Olio, degli Animali, e delle Vetture cadute in commesso conformemente agli Articoli 5. e 6. della presente Legge sarà accordato per un terzo all'Accusatore, per un'altro terzo agli Esecutori, che arresteranno il trasporto, e il residuo sarà versato nella Cassa Nazionale.

ART. IX.

La esecuzione di questa Legge è affidata alla vigilanza del Ministro dell'Interno.

Dal Palazzo Nazionale il giorno, mese, ed anno sopraddetto.

Il Presidente del Governo Provvisorio

BELLUOMINI

Per il Governo Provvisorio della Repubblica
Il Segretario Generale

BOSSI

Pubblicato da me Gio. Pallavicini pubb. Banditore questo dì 20. Gennajo 1801.

23. Gen-

N.º 13. 23. Gennajo 1801.

Legge sulla Organizzazione della Segreteria Generale della Repubblica di Lucca.

Art. I.

Divisione della Cancelleria Generale

La Cancelleria, o Burò Generale della Repubblica è divifo in tre classi. La prima comprende la Polizia Generale, la corrifpondenza amminiftrativa, gli affari esteri, e il Registro Generale di tutti gli Atti, e Decreti del Governo.

La feconda contiene tutto ciò, che ha relazione agli ftabilimenti publici di qualunque natura, a i Collegj, Iftituti Nazionali, Ospedali, Orfanotrofj, e luoghi di pubblico foccorfo, agli ftabilimenti di pubblica iftruzione, alle Corporazioni Ecclefiaftiche, e Luoghi Pii.

La terza concerne le contribuzioni dirette, o indirette, le Finanze, e i Beni Nazionali.

Art. II.

Corrifpondenza Amminiftrativa, Regiftro, e Polizia Generale.

Vi è nella Repubblica un Regiftro Generale di tutti gli Atti, e Decreti del Governo. Quefto Regiftro fi compie ogni fei mefi, è fottofcritto dal Prefidente del Governo, e dal Segretario Generale, ed è trameffo, e confegnato al pubblico Archivio del Palazzo Nazionale.

Un Cancelliere efclufivamente da ogni altra funzione è incaricato di quefto Regiftro.

Un altro Cancelliere è pure efclufivamente da ogni altra funzione incaricato dell' eftrattura di tutti gli Atti, o Decreti del Governo dal Regiftro Generale fulla dimanda di qualunque Cittadino, o

del

del Segretario Generale. La mercede della estrattura, o copia di qualunque Atto, o Decreto del Governo, sarà divisa tra il Cancelliere incaricato del Registro Generale, il Cancelliere obbligato all' estrattura, e il Segretario Generale.

La corrispondenza amministrativa contiene le Relazioni estere, o di diplomazìa, la corrispondenza con tutti i Commissarj, Agenti, o Ministri pubblici, Comitati, Amministrazioni, Municipalità, o Vicarie dello Stato.

Vi sarà un registro generale di questa corrispondenza, o sia delle Lettere.

Vi sarà un Registro particolare della corrispondenza diplomatica, o sia delle Relazioni estere.

Un Cancelliere sarà esclusivamente da ogni altra Funzione incaricato del Registro Generale delle Lettere.

Un altro Cancelliere sarà incaricato del Registro particolare delle Lettere diplomatiche. Non ostante questo registro tutte le Lettere, o Relazioni diplomatiche saranno portate, e trascritte ancora sul Registro Generale delle Lettere.

Tutti i Reclami, Petizioni, e Dimande di qualunque natura saranno presentate al Segretario Generale.

Le dimande concernenti Cause Criminali appartengono esclusivamente a questo Burò.

Il Governo stabilirà una seduta particolare per ascoltarle.

Art. III.

Stabilimenti Pubblici.

Tutte le Dimande, Petizioni, Reclami, Piani, o Progetti, che concernono gl' Istituti Nazionali, i Collegi, gli Orfanotrofj, le Corporazioni Ecclesiastiche, i Luoghi Pii, e ogni altro Stabilimento di pubblico soccorso, o di pubblica istruzione si dirigono a questo Burò.

Vi

Vi è un registro particolare di tutte le determinazioni, o decisioni del Governo su i reclami o dimande di questa natura.

Il Governo tiene una seduta particolare per risolvervi, ed un Cancelliere è esclusivamente incaricato di registrarne le risoluzioni.

Queste decisioni particolari sono portate ogni 24 ore sul registro Generale dal Capo di Burò di questa divisione.

Questo registro si compie ogni sei mesi, e si trasmette all'Archivio della Cancelleria Nazionale.

Art. IV.

Finanze, Contribuzioni, e Beni Nazionali.

Tutte le dimande dirette a chiedere Impieghi pubblici, sovvenzioni, sussidj, o condonazioni di debiti colla Cassa Nazionale, assoluzioni, o dilazioni al pagamento di qualunque Dazio, Tassa, Contribuzione diretta, o indiretta, o l'alienazione, permuta, o amministrazione di Beni comunitativi, e nazionali, appartengono a questo Burò.

Vi è un registro particolare di tutte le risoluzioni, e deliberazioni del Governo sugli oggetti di questa natura.

Questi affari si risolveranno in una seduta particolare stabilita dal Governo.

Un Cancelliere è particolarmente incaricato di questo Registro, ed ogni 24. ore le determinazioni particolari contenute nel medesimo si portano nel Registro Generale. Questo registro si compie ogni sei mesi, e si trasmette all'Archivio della Cancelleria Nazionale.

In questo Burò vi è pure un Registro di tutti gli Ordini di pagamento di qualunque natura tirati con mandato del Governo sopra le Casse pubbliche.

Un Cancelliere è esclusivamente incaricato di questo Registro. I mandati di pagamento non possono essere consegnati, se non sono registrati sopra questo libbro, che si termina ogni sei mesi.

Il

Il Cancelliere indica, e nota nel margine di ciascun mandato il numero del suo registro.

Art. V.

Un Cancelliero sarà esclusivamente incaricato, e addetto al servizio, e registro di tutti gli atti, e funzioni del Comitato sopra gli Alloggi.

Due Cancellieri saranno addetti al servizio, e incaricati esclusivamente del Registro di tutte le Funzioni, e Atti del Comitato Generale sopra le Acque, Fabbriche, e Strade.

Due Cancellieri sono esclusivamente incaricati della direzione Generale, e Custodia dell'Archivio della pubblica Cancelleria.

Un Cancelliere sarà addetto esclusivamente ad ogni altro al Burò del Ministro della Giustizia.

Art. VI.

Disposizioni Generali.

Il Segretario Generale è incaricato della direzione generale, sistemazione, e metodo del Piano attuale, e d' invigilare, perchè tanto il registro generale, che i particolari siano fatti, e tenuti nelle forme prescritte dalla Legge.

Le Ritenzioni di qualunque natura sullo stipendio de i Funzionarj pubblici, o pubblici impiegati, che si percepivano una volta dalla Cancellerìa, e dal Cassiere Generale della Repubblica, sono soppresse, e abolite.

La Tassa dovuta alla pubblica Cancellerìa per la estrattura di Grazie, Atti, o Decreti del Governo, dovendo riguardarsi come una Risorsa straordinaria dello Stato, continuerà a percepirsi, ma il Governo avendo fissato un emolumento certo, e maggiore a tutti i Cancellieri, la medesima sarà versata ogni mese nella Cassa Nazionale a profitto della Repubblica, a riserva della terza parte di quegli utili, che competevano al Cancelliere Maggiore, che dee conseguire sua vita durante il Cittadino Pietro Calan-

dri-

drini in conformità del Decreto del Governo del giorno 19. Novembre 1800.

Il Cancelliere incaricato del Registro di tutti gli Atti, e Decreti del Governo sarà incaricato dell'esigenza di questa Tassa, che egli è obbligato di versare ogni mese nella Cassa Nazionale sopra ricevuta del Cassiere.

In caso di malattia, o indisposizione di alcuno dei Cancellieri, il Segretario Generale averà il diritto di farlo rimpiazzare provvisoriamente da uno di quei Cancellieri, che crederà il meno occupato.

I Cancellieri non potranno conseguire altro stipendio, o emolumento, che quello stabilito dall' Articolo seguente.

Il Registro di tutti gli Atti, e Decreti arretrati del Governo attuale si proseguirà dai Cancelliere incaricato del Registro Generale.

In caso d'urgenza i Cancellieri sono obbligati di prestarsi a tutte quelle funzioni, che saranno necessarie, e che gli saranno prescritte, e additate dal Governo, o dal Segretario Generale.

I Cancellieri si troveranno ordinariamente al loro posto, o Burò due ore avanti il mezzo giorno, e non potranno partire, che con licenza del Segretario Generale, o dopo la seduta del Governo.

Tutti gli Atti pubblici di qualunque natura, sia in materia di Commercio, o di Contrattazione, per trasmettersi in Paese Estero, non possono essere collazionati, e legalizzati che dalla Segreterìa Generale del Governo.

La licenza per estrazione di Vettovaglie, o di Olio, ne'casi non proibiti dalla Legge, non può farsi, che nel Burò Generale.

I Cancellieri nominati nel presente Piano continueranno a prestare il loro servizio a tutti quei Comitati, o Deputazioni, a cui erano rispettivamente addetti avanti la presente Organizzazione, e che non sono stati soppressi dalle Legge.

Art. VI.

Nomina, e Stipendio de' Cancellieri.

Segretario Generale
Angiolo Bossi al mese — — — Sc. 22.

Cancelliere del Regiſtro Generale di tutti gli Atti, e Decreti del Governo.
Bossi Vincenzo — — — — — — — — — — „ 12.

Cancelliere dell'eſtrattura degli Atti, e Decreti del Governo
Calandrini Girolamo — — — — — — — — „ 8.

Cancelliere della Corriſpondenza Generale.
Maſſeangeli Giuſeppe — — — — — — — „ 10.

Cancelliere della Corriſpondenza Diplomatica.
Baleſtrieri Ceſare — — — — — — — — „ 12.

Cancelliere delli Stabilimenti Pubblici.
Dalli Luigi — — — — — — — — — — — „ 12.

Cancelliere delle Contribuzioni, Finanze, e Beni Nazionali.
Santini Sigiſmondo — — — — — — — — „ 12.

Cancelliere degli Ordini di Pagamento.
Guidotti Gio. Andrea — — — — — — — „ 12.

Cancellieri degli Alloggi.
Gabbrielli Carlo — — — — — — — — — „ 10.

Cancellieri del Comitato ſopra le Acque, Fabbriche, e Strade.
Giuliani Girolamo — — — — — — — — „ 12.
Ricci Nicolao — — — — — — — — — — „ 14.

Cancellieri Archiviſti
Calandrini Pietro — — — — — — — — „ 17.
Biſcotti Nicolao — — — — — — — — — „ 15.

Segretarj del Miniſtro della Giuſtizia.
Ricchetti Federigo — — — — — — Sc. 12.
Giorgetti Domenico — — — — — — — „ 15.

Segretarj del Miniſtro della Polizia Generale e Forza Armata.
Manfredi Pietro — — — — — — — — „ 15.
Matraja Nicolao — — — — — — — — „ 15.

Segretarj del Miniſtro dell' Interno.
Maggiora Gio. Battiſta — — — — — — „ 15.
Mini Federigo — — — — — — — — „ 15.

ART. VIII.

I Cancellieri, che non si uniformeranno alle preſenti diſpoſizioni ſaranno dimessi.

ART. IX.

Il Governo ſi riſerva di fare ſul preſente Piano quelle dichiarazioni, modificazioni, o rettificazioni, che l'eſperienza dimoſtrerà eſſere utili, e neceſſarie, ſia per applicarlo perfettamente a ogni forma di Governo, ſia per renderlo più particolare, ed economico.

IL GOVERNO PROVVISORIO veduto, ed eſaminato il Piano di Organizzazione della Segreteria Generale della Repubblica proposto, e presentato dal Segretario Generale Angiolo Bossi,

DECRETA ciò che segue

Il Piano ſopradetto è approvato in tutte le ſue parti, sia relativamente alla sistemazione del medesimo quanto allo stipendio, e appuntamento de' Cancellieri, e ſarà poſto immediatamente in eſecuzione.

Il Preſidente del Governo Provviſorio
BELLUOMINI
Per il Governo Provviſorio della Repubblica
Il Segretario Generale.
BOSSI.

N°. 14.

28. Gennajo 1801.

Legge che sopprime diversi antichi Offizj, o Comitati, e ne attribuisce le funzioni a tre Ministri.

IL GOVERNO PROVVISORIO considerando, che nella nuova organizzazione del Ministero della Repubblica la conservazione de' moltiplici Comitati dello Stato non sarebbe che una limitazione ai poteri del Ministero, e tenderebbe ad arrestare la sollecita marcia degli affari pubblici, per la divisione della pubblica amministrazione in troppi rami, e classificazioni

DECRETA,

ART. I.

I Comitati, o così detti Offizj, sopra l'Ordinanze di Montagna, sopra il pubblico Teatro, sopra il Fuoco, Fortificazione, Munizione di Cortile, Ordinanze delle sei Miglia, e Giurisdizione, sono soppressi, e le attribuzioni, e poteri, che competevano ai medesimi sono devoluti al Ministro della Polizia Generale, e Forza Armata.

ART. II.

I Comitati, o così detti Offizj, sopra le Reliquie, e Corpi Santi, sopra la Religione, Possessi, e Disordini delle Vicarie, sono soppressi, e le funzioni, e facoltà che appartenevano ai medesimi sono devolute al Ministro della Giustizia.

ART. III.

I Comitati, o così detti Offizj, sopra l'Entrate, sopra il Censo del Sale, sopra la Dogana de' Sali, sopra l'Estrazione delle Biade, Zecca, Scuole, Appalti, Collegio Sinibaldo, Munizione Stabile, Nuove Arti, Gabelle, Scritture, Estimo, sono soppressi, e le funzioni, e diritti, che competevano ai medesimi, sono devolute al Ministro dell'Interno.

ART. IV.

I Libbri, Registri, Documenti, o Scritture appartenenti ai Comitati soppressi dalla presente Leg-

ge

ge ſaranno depoſitati nella pubblica Cancellerla, in ſeguito d'Inventario da formarſi da ciaſcuno Miniſtro, e a loro diſpoſizione, e le poſizioni non ancora riſolute ſaranno dai riſpettivi Cancellieri paſſate, e rimeſſe al Burò de' Miniſtri, in ciò che gli concerne, per pronunciarvi ſopra le loro Deciſioni.

ART. V.

Il Comitato ſopra la Sanità, i così detti Conſoli della Corte de' Mercanti, la Balìa de' Lotti, la Deputazione ſopra il Monte di Pietà, quella ſopra il Tabacco, la Deputazione ſopra l'Olio, i Protettori delle Carceri del Saſſo, la Quarconia, e Fabbrica della Lana, reſtano provviſoriamente in attività fino a nuova riforma, o a nuove diſpoſizioni del Governo, ſotto la vigilanza però, e direzione dei riſpettivi Miniſtri.

ART. VI.

Il Comitato d'Abbondanza reſta provviſoriamente in attività, per quello che riguarda gli Approviſionamenti, la Cittadella, i Depoſiti, tutti i Legati, che già amminiſtrava, ed altri attributi, che non ſono ſtati addoſſati ſpecialmente al Miniſtro dell'Interno, ed al Comitato Generale delle Acque, Fabbriche, e Strade, al quale ſono già devolute le attribuzioni, che competevano al detto Magiſtrato d'Abbondanza ſu tali oggetti.

ART. VII.

Le attribuzioni de' Comitati ſopra il Fiume Serchio, ſopra l'Ozzori, e Rogio, Paduli di Seſto, Peſcia di Collodi, Fiume di Camajore, Bagni, Foce di Viareggio, Acqua, e Strade delle ſei Miglia, e Selve, già ſoppreſſe dalla Legge de' 9. corrente, ſono devolute al Comitato Generale ſopra le Acque, Fabbriche, e Strade.

ART. VIII.

Sono finalmente ſoppreſſi il così detto Offizio ſopra le Differenze, e i Conſervatori delle Leggi,

 le

le di cui attribuzioni appartengono direttamente al Governo.

Il Vice Presidente del Governo Provvisorio
PIERI

Per il Governo Provvisorio della Repubblica
Il Segretario Generale
BOSSI.

Pubblicata da me Gio. Pallavicini pubbl. Bandit. questo dì 29. Gennajo 1801.

Nº. 15.

31. Gennajo 1801.

Legge che determina le obbligazioni de' Venutieri della Repubblica relativamente alle merci di transito, e soggette al Dazio, o Gabella.

IL MINISTRO DELL'INTERNO considerando, che molti Forastieri mentre si portano con Bestie a soma, o Barrocci sul Territorio della Repubblica, si presentano ai Venutieri, ai quali richiedono la *Bulletta di transito* per passare con Vettovaglie, e generi panizzabili sul Territorio Cisalpino, o Toscano.

Considerando, che alcuni Venutieri spinti dall'infame cupidigia d'un vile guadagno, accordano ai Forastieri la *Bulletta*, *o Poliza di transito* senza assicurarsi, che quelli, che la dimandano, siano muniti del necessario Documento, o Licenza di estrazione dal Paese estero, dal quale provengono, e che abbiano realmente seco loro le Vettovaglie, che vogliono manifestare.

Considerando, che il più delle volte i detti Forestieri, mentre si presentano alle Venute hanno le Bestie, e Barrocci affatto scarichi per quindi caricarli di Vettovaglie del Territorio della Repubblica da trasportare all'estero impunemente.

Considerando, che questo criminoso monopolio delude la vigilanza degli Esecutori, tradisce la confidenza Pubblica, e potrebbe in seguito produrre i mali della carestia; ferme stanti tutte le Leggi, e Disposizioni prese in tale proposito,

DE-

DECRETA.

ART. I.

I Venutieri non possono accordare ad alcuno Forastiere *la Bulletta*, *o Poliza di Transito* pel Territorio della Repubblica, se quello, che la richiede, non gli presenta, e rilascia il legittimo Documento, che lo autorizzi ad estrarre dal Territorio estero i generi, e Vettovaglie, che vuole manifestare.

ART. II.

I Venutieri non potranno accordare tal *Bulletta*, *o Poliza di Transito*, se prima non avranno riscontrato, e verificato, che il Forastiere, che la richiede, abbia in dorso, o sopra la Bestia, Barroccio, o altro Traino la quantità, e qualità de' generi indicati nel Documento estero, e che vuole manifestare.

ART. III.

In ciascuna Venuta si troveranno un Basso Uffiziale, e quattro Soldati, in presenza de' quali dovrà farsi la suddetta verificazione, e riscontro, e che sono inoltre incaricati di survegliare all'esecuzione della presente disposizione.

ART. IV.

Il Venutiere, che contraverrà al presente Decreto oltre la perdita istantanea dell'impiego, incorrerà la pena di Scudi 50., che saranno applicati per un terzo al suddetto Uffiziale, e per gli altri due terzi ai Soldati, e di sei Mesi di ferri. Il Forastiere poi mancante del Documento di estrazione da Paese estero incorrerà la perdita della Bestia, Barroccio, o altro Traino, che condurrà, e che con tutti i generi, e Vettovaglie, che avrà presso di lui, sarà applicato alla Nazione, e due mesi di ferri.

ART. V.

Gli Statisti, che provenissero, o dicessero di provenire da Paese estero con Vettovaglie, e generi, come sopra, sono sottoposti alla presente disposizione, come i Forastieri.

ART. VI.

Chiunque paſſando per il Territorio non munito della *Bulletta di Tranſito* nel modo ſopra preſcritto, ſorpreſo dagli Eſecutori, incorrerà la perdita delle Beſtie, e Barrocci, e delle Vettovaglie, che traſportaſſe, e saranno applicate per una metà all'Accuſatore ſegreto, e per l'altra agli Eſecutori; mancando l'Accuſatore, la metà alla Caſſa Nazionale.

Il Miniſtro dell'Interno
MENCARELLI

MAGGIORA *Segret.*

Seduta del giorno 31. *Gennajo* 1801.

Veduto, ed eſaminato il Decreto del MINISTRO DELL'INTERNO DELLA REPUBBLICA in data di queſto giorno ſopra i Venutieri dello Stato

DECRETA.

Il sopraddetto Decreto è approvato in tutte le ſue parti, ſarà poſto immediatamente in eſecuzione, e pubblicato in tutte le Comuni del Territorio della Repubblica.

Per il Preſidente del Governo Provv.
PIERI

Per il Governo Provviſ. della Repubblica
Il Segretario Generale
BOSSI.

Pubblicata da me Gio. Pallavicini Pubblico Banditore queſto dì 1. Febbrajo 1801.

4. Feb.

4. Febbrajo 1801.

Legge che soggetta al dazio del Bollo i Suoli, Vacchette, Cuoj, e Pelli Straniere, che s' introducono nel Territorio della Repubblica, e sopra i Cuoj, e Pelli nostrali allorchè si vendono, o si pongono in opera nello Stato.

IL GOVERNO PROVVISORIO considerando che mentre si affretta la vendita di tutti gli effetti, Utensili, Fabbriche, Case, Fondi, e Mercanzie de' pubblici Negozj della Cuojerìa prescritta dalla Legge dei tre del corrente mese è d'uopo assicurare l'interesse della Repubblica regolando il Dazio del Bollo stabilito dall'Articolo V. della sopra nominata Legge sopra una base certa, e sulla maniera d'indennizzare quegl' interessi, che la Cassa Nazionale verrà a perdere con l' alienazione del Negozio sopraddetto

DECRETA.

ART. I.

Conformemente all'Articolo quarto della Legge dei 3. del corrente mese i Suoli, Cuoj, Vacchette, e Pelli della qualità descritta nell'Articolo quinto della presente Legge lavorati tanto nelle Fabbriche dello Stato, che Straniere, non potranno essere introdotti, messi in opera, nè venduti in grosso, nè in dettaglio sul Territorio della Repubblica, se non sono contrasegnati, e marcati con un Bollo per cui sarà pagato un dazio certo, e determinato alla Cassa Nazionale.

Saranno sottoposte allo stesso Bollo le Manifatture Straniere di tali Generi, e il Bollo vi sarà apposto in maniera, che non ne alteri la forma, nè l'opera.

ART. II.

Tutti i Suoli, Cuoj, Vacchette, e Pelli straniere che s' introdurranno nello Stato, e che non averanno Bolletta di passo, dovranno portarsi alla prima Dogana, o Venuta, per ivi ricevere un manifesto, nel quale sarà dichiarata la Dogana, ove si

vorrà trafportare, per fottoporlo alla Gabella del Bollo.

ART. III.

Il Bollo farà fatto, e appofto in maniera fopra i Cuoj, Suoli, Pelli e Vacchette, che non debba alterarne la forma, nè la qualità, o natura. I caratteri, o diftintivi di quefto Bollo, o Sigillo, faranno determinati dal Governo, e communicati al Proventuale, a cui farà deliberato l'Incanto, o Vendita di quefto Dazio.

ART. IV.

L'Appofizione del Bollo fi farà a carico, e fpefa del Proventuale in un locale certo, e deftinato dal medefimo, e da ftabilirfi nelle pubbliche Dogane, o Fabbriche dello Stato.

ART. V.

Il Dazio del Bollo farà regolato ai prezzi feguenti,

Ogni mezza Pelle, o Suolo di Cordefco noftrato, o ftraniero, pagherà foldi trenta.

Ogni mezza Pelle, o Suolo di Manzo, come fopra, foldi quarantacinque.

Ogni pelle intiera di Vacchetta noftrata, o ftraniera, pagherà foldi quaranta.

Ogni Pelle di Vitello intiero noftrato, o ftraniero, pagherà foldi dieci.

Ogni Pelle di capra concia noftrata, o ftraniera, pagherà foldi due per libbra.

Ogni Pelle di Montone concia per ufo di fcarpe noftrata, o ftraniera, pagherà foldi uno per libbra.

Ogni Pelle intiera, Cavallina, o di Somaro, conciata a fuolo, o in qualunque altra maniera, pagherà foldi venti.

Tutti i Suoli, e Cuoj tanto noftrati, che ftranieri, che foffero divifi in più parti, o pezzi, pagheranno per il Dazio del Bollo, quattro foldi per ogni Libbra.

ART. VI.

La Rendita di quefto Dazio del Bollo farà pofta a provento nei giorni da notificarfi con pubblico Avvifo, e rilafciata al pubblico Incanto al maggiore offerente. Il Provento non durerà che un Anno

no a contare dal giorno della stipulazione del Contratto.

ART. VII.

Qualunque Individuo che si permetterà d'introdurre, o vendere tanto in grosso, che in dettaglio dei Suoli, Cuoj, Vacchette, e Pelli sopraddette senza averle prima sottoposte al Bollo stabilito dalla presente Legge, sarà condannato alla perdita di tutta la quantità del Suolo, Pelle, Vacchetta, o Cuojo, non bollato, e ad un'ammenda di Scudi tre per ogni Libbra del Suolo, Pelle, Vacchette, o Cuojo caduto in commesso.

Sarà soggetto alla stessa pena ogni Calsolajo, o qualunque altro Individuo, che porrà in opera del Suolo, Pelle, Cuojo, e Vacchetta non bollata. La stessa pena è inflitta a tutti coloro che violeranno e contraverranno all'Articolo II. della presente Legge.

ART. VIII.

La pena prescritta dall'Articolo antecedente sarà applicata dai Tribunali ordinarj della Repubblica, e tanto il valore del Suolo confiscato, che il valore dell'ammenda sopra il medesimo, sarà aggiudicato per un terzo a profitto della Cassa Nazionale, per un terzo a vantaggio del Proventuale, e per l'altro terzo a utilità dell'Accusatore, ed Esecutori.

ART. IX.

Sulla dimanda del Proventuale, il Governo porrà la Forza Armata a disposizione del medesimo per procedere alla visita domiciliare nei luoghi, ove esistesse del Suolo, Cuojo, Vacchette, e Pelli sopraddette, non bollate, o per arrestare gl'Individui, che se ne permettessero la vendita, o l'uso.

ART. X.

Tutta la quantità de'Suoli, Cuoj, Vacchette, e Pelli esistenti in commercio al termine dell'anno del Provento stabilito dalla presente Legge, quantunque già bollate, saranno soggette al Bollo, e Dazio del nuovo anno e Provento successivo.

Quindici giorni dopo spirato il termine dell'antico Provento chiunque metterà in opera, vende-

rà,

rà, o riterrà presso di se de' generi sopraddetti marcati col solo Bollo dell'antico Proventuale caderà nelle pene inflitte dall'Articolo VIII. della presente Legge.

Sono eccettuate dalla disposizione del presente Articolo tutte le manifatture, ed opere formate dentro il tempo sopraddetto dei Suoli, Cuoj, Vacchette, e Pelli bollate dall'antico Proventuale.

Dal Palazzo Nazionale il giorno, mese, ed anno sopraddetto.

Il Presidente del Governo Provvisorio
PIERI

Per il Governo Provvisorio della Repubblica
Il Segretario Generale
BOSSI

Pubblicata da me Gio. Pallavicini pubbl. Banditore questo dì 22. Febbrajo 1801.

N.° 17.

9. Febbrajo 1801.

Legge che dichiara nulli tutti gli atti pubblici che non hanno le formole iniziative di Libertà, Religione, Eguaglianza, *infligge un' ammenda di scudi dieci a Funzionarj pubblici che le trascurano, e in caso di recidiva, la destituzione dalla carica, o impiego che occupano.*

Il Governo Provvisorio considerando, che è d'uopo adottare un sistema coerente alla forma di Governo in tutti gli Atti pubblici dello Stato;

Considerando, che la tolleranza degli abusi prodotti dalla ignoranza, o dall'ambizione, è diretta a promuovere la discordia, e a mantenere una distinzione incompatibile tra i Cittadini, che vivono sotto una Costituzione politica, che non riconosce nè titoli, nè privilegj,

D E-

DECRETA.

ART. I.

Tutti gli Atti pubblici di qualsivoglia natura a contare dalla pubblicazione della presente Legge dovranno avere l'iniziativa di *Libertà*, *Religione*, *Eguaglianza*.

ART. II.

Gl'Individui nominati in qualunque Atto pubblico non potranno ricevere che il titolo di Cittadino.

ART. III.

Tutte le dimande, che si fanno avanti i Tribunali, le Autorità Costituite, e i pubblici Magistrati dello Stato, sono comprese nella presente disposizione.

ART. IV.

Le dimande, petizioni, istanze, o reclami, che non avranno le formule prescritte dalla presente Legge, saranno rigettate.

ART. V.

Ogni Capo di Tribunale, Giudice, Funzionario publico, Notaro, Impiegato al servizio de' Tribunali, o Magistrati della Repubblica, o di una Commune del suo Territorio, convinto di avere violato, e contravenuto alla presente Legge, sarà per la prima volta condannato ad una ammenda di scudi dieci, e in caso di recidiva destituito dalla Carica, o Impiego, che occupa, inabilitato per due anni consecutivi alla professione, che esercita, e dichiarato incapace di concorrere per tre anni a i pubblici impieghi.

ART. VI.

L'ammenda stabilita dall'Articolo precedente sarà applicata a sollievo de' detenuti nelle pubbliche carceri.

ART. VII.

Il Ministro della Giustizia è incaricato della esecuzione della presente Legge.

Il Presidente del Governo Provvisorio
PIERI
Il Segretario Generale
BOSSI

Pubblicata da me Gio. Pallavicini pubb. Banditore il dì 10. Febbrajo 1801.

14. Feb-

N°. 18.

14. Febbrajo 1801.

Legge che dichiara non colpevoli, e pone in libertà sotto la garanzia del Governo, li CC. Ottolini, Orsucci, Cittadella, e Moriani accusati di cospirazione contro la Repubblica.

IL GOVERNO PROVVISORIO considerando, che il Ministro della Polizia Generale, e Forza Armata aveva intercettato sotto il giorno 25 del mese di Gennajo prossimo passato alcune Lettere dirette alli Cittadini Alessandro Ottolini, Gio. Orsucci, Ferrante Cittadella, e Alessandro Moriani, datate da varie parti dell'Italia, e specialmente da Ferrara in data del giorno 26. Decembre 1800. le quali dimostravano una corrispondenza tendente a sovvertire l'ordine pubblico esistente tra l'inimico, e gl'individui, a cui erano dirette, e che indicavano una cospirazione generale in varie parti della Toscana;

Considerando, che la sicurezza dello Stato esigeva, che si prendessero tutte le misure, e i mezzi possibili per prevenire le conseguenze, e i mali, che potevano derivare da una cospirazione, che si fosse tramata contro la salute della Repubblica;

Considerando, che se questa corrispondenza ha forse esistito, dalla compilazione de' Processi, e dall'esame de'testimonj, e dei detenuti per le cause sopraenunciate non si rileva alcun indizio di colpa contro gl'Individui sopra nominati;

Veduto il Rapporto del Ministro della Polizia Generale, e Forza Armata in data del giorno 13. del corrente il quale annunzia che non costa del reato de' prevenuti di cospirazione; e

Considerando che è uno de' più sacri principj di Giustizia, ed uno dei più inviolabili diritti del Cittadino, che ogni uomo non trovato colpevole sia posto in libertà sotto la garanzia delle Leggi,

DE-

DECRETA.

Li Cittadini Aleſſandro Ottolini, Giovanni Orſucci, Ferrante Cittadella, e Aleſſandro Moriani ſaranno poſti immediatamente in libertà ſotto la vigilanza del Governo.

Il Preſidente del Governo Provviſorio
PIERI.

Per il Governo Provviſorio della Repubblica
Il Segretario Generale
BOSSI.

Pubblicata da me Sebaſtiano Domen. Puccinelli pubbl. Bandit. queſto dì 14. Febbr. 1801.

N.° 19.

17. Febbrajo 1801.

Legge che obbliga gli Eccleſiaſtici Contumaci al pagamento della Contribuzione del Clero a versare dentro otto giorni il Terzo della loro tangente nella Cassa Nazionale.

IL GOVERNO PROVVISORIO conſiderando i biſogni urgenti dello Stato, l'anguſtia delle riſorſe pubbliche, e la mancanza di numerario per ſupplire all'acquisto de'grani deſtinati all'approvisionamento della Città.

Considerando, che molti individui de'più facoltosi ſono ancora contumaci al pagamento della loro tangente per la contribuzione ſtraordinaria impoſta ſul Clero, quando una porzione de'meno Proprietarj ha già da gran tempo ſodisfatto alla ſua rata;

DECRETA.

I Contumaci al pagamento della Contribuzione ſtraordinaria ſul Clero verſeranno nella Cassa del Teſoriere Generale della Repubblica la terza parte del residuo di ciò, che debbono per la imposizio-

zione sopra enunciata dentro otto giorni a contare dalla pubblicazione del presente Decreto.

IL MINISTRO DELL'INTERNO è incaricato di farlo stampare, pubblicare, ed eseguire con tutti i mezzi, che sono in suo potere.

Dal Palazzo Nazionale il giorno, mese, ed Anno sopraddetto.

Il Presidente del Governo Provvisorio
PIERI

Per il Governo Provvisorio della Repubblica
Il Segretario Generale
BOSSI

Pubbl. da me Gio. Pallavicini pubbl. Bandit. questo dì 19. Febbrajo 1801.

N.° 20.

21. Febbrajo 1801.

Legge che reintegra nei loro antichi diritti i Notari abilitati al rogito dal Consiglio Legislativo del 1799.

IL GOVERNO PROVVISORIO intesa una Lettera del Commissario Generale dell'Armata Francese a Lucca in data del giorno 28. Piovoso Anno 9., e considerando che non vi è privilegio, nè limitazione alla libertà del Commercio, e all'esercizio dell'industria, e delle arti di ogni specie,

DECRETA.

Tutti gl'Individui, che furono abilitati al rogito, e dichiarati Notari da'Consiglj Legislativi del 1799. sono reintegrati in tutti i loro antichi diritti, e poteri, e riabilitati pienamente all'esercizio del Notariato, colle condizioni, e modificazioni contenute nelle diverse, e rispettive abilitazioni riportate da'medesimi.

Dal

Dal Palazzo Nazionale il giorno, mese, ed anno sopraddetto.

Il Presidente del Governo Provvisorio
PIERI.

Per il Governo Provvisorio della Repubblica
Il Segretario Generale
BOSSI.

Publicata da me Gio. Palavicini Pubblico Banditore questo dì 23. Febbrajo 1801.

N°. 21.

25. Febbrajo 1801.

Legge che nomina una Commissione incaricata di esaminare i reclami degli Ecclesiastici relativamente alla Contribuzione imposta sul Clero.

IL GOVERNO PROVVISORIO considerando, che la giustizia esige, che sia posto un termine ai diversi reclami, che si presentano, e si moltiplicano ogni giorno sulla Contribuzione straordinaria imposta sul Clero,

DECRETA.

ART. I.

E' nominata una Commissione composta di tre Individui incaricata di ascoltare, e decidere, i reclami di qualunque natura, che potessero essere presentati relativamente alla Contribuzione del Clero da coloro, che ne sono stati imposti.

ART. II.

La Commissione non potrà però prendere cognizione di tali dimande, o reclami, se prima non gli sarà stato esibito dal Reclamante, o Petizionario, la ricevuta del Cassiere Generale della Repubblica, dalla quale costi che ha interamente soddisfatto al pagamento del terzo del debito residuale della enunciata Contribuzione.

ART.

ART. III.

Le decisioni emanate dalla Commissione sopra i reclami di questa natura non avranno alcun vigore, se non sono visate, e approvate dal Governo.

ART. IV.

La Commissione risiederà nel Palazzo Nazionale dalle 11. della mattina sino all'una pomeridiana ne' soli giorni di Lunedì, Mercoledì, e Venerdì.

ART. V.

Il Governo nomina per comporre la Commissione sopraddetta li Cittadini seguenti

Il Sacerdote Anselmo Puccinelli
L'Avvocato Carlo Fascetti
Il Causidico Antonio Quilici.

Dal Palazzo Nazionale il giorno, mese, ed anno sopradetto.

Il Presidente del Governo Provvisorio
PIERI.

Per il Governo Provvisorio della Repub.
Il Segretario Generale
BOSSI.

Pubbl. da me Gio. Pallavicini pubbl. Bandit. questo dì 26. Febbrajo 1801.

N°. 22.

25. Febbrajo 1801.

Legge che permette l' Estrazione dal Territorio della Repubblica di duemila Barili di Olio.

IL GOVERNO PROVVISORIO veduto il Rapporto del Ministro dell'Interno, dal quale risulta, che nello Stato vi è una quantità d'Olio superiore al consumo necessario della Popolazione, e

Considerando che negli attuali urgenti bisogni è d'uopo provvedere al *deficit* del numerario con tutti i mezzi, che può somministrare il commercio delle derrate dello Stato,

DE-

DECRETA.

ART. I.

Sarà permessa l'estrazione di duemila barili di Olio, ma non sarà accordata che in piccole partite, e a quegli Individui che giustificheranno i motivi, la necessità, e il diritto di asportarlo.

ART. II.

Qualunque Individuo, che voglia profittare della disposizione del presente Decreto, dovrà presentare la sua dimanda al Ministro dell'Interno, che è incaricato di verificarla, e di farne rapporto al Governo, ad oggetto che sia determinato, se l'asportazione della quantità richiesta può essere ammessa.

ART. III.

L'ordine di asportazione, e la tratta sarà accordata, e sottoscritta dal Ministro dell'Interno, ma non sarà valida, se non sarà visata dal Governo.

Dal Palazzo Nazionale il Giorno, Mese, ed Anno sopraddetto.

Il Presidente del Governo Provvisorio
PIERI

Per il Governo Provvisorio della Repubblica
Il Segretario Generale
BOSSI.

Pubbl. da me Sebastiano Domenico Puccinelli Pubb. Bandit. questo dì 25. Febbrajo 1801.

Nº. 23.

26. Febbrajo 1801.

Legge che sopprime i Tamburi Maggiori, e i Tamburini de' Distretti della Repubblica, i cinque Castellani, e Custodi delle Torri di Lugliano, del Bargilio, e di Brancoli, e ordina l'alienazione di queste Torri.

IL GOVERNO PROVVISORIO considerando, che la Milizia Sedentaria de' Distretti della Repubblica non presta verun servizio attivo, e si rende inutile nella sua integrità;

 Con-

Considerando, che le Torri, che sono in varie parti del Territorio per servir di Segnale negli urgenti bisogni, non hanno da innumerabile tempo arrecato alcun vantaggio, e che in conseguenza possono riguardarsi come superflue;

Considerando la necessità della pubblica Economia in un tempo, che le Finanze sono in un notabile dissesto;

DECRETA.

ART. I.

I Cannonieri, e Soldati della Rocca di Castiglione sono giubilati col mensuale stipendio di Lire quindici agli Artiglieri, e di lire undici, e cinque soldi ai Soldati.

ART. II.

Il Capitano della Piazza di Castiglione averà la custodia di quella Fortezza.

ART. III.

Gli otto Tamburi maggiori dei Distretti, i sette delle sei miglia, e tutti i Tamburi sono soppressi.

ART. IV.

I cinque Castellani, e Custodi delle Torri di Lugliano, e del Bargilio, e i tre della Comune di Brancoli sono soppressi.

ART. V.

Queste Torri indicate nell' Articolo IV., e il Terreno adjacente alle suddette Torri, di proprietà della Repubblica saranno vendute, ovvero affittate.

ART. VI.

Il Ministro della Polizia Generale, e Forza Armata è incaricato dell' esecuzione della presente Legge.

Dato dal Palazzo Nazionale il giorno, mese, ed anno sopraddetto.

Il Presidente del Governo Provvisorio
PIERI

Per il Governo Provvisorio della Repubblica
Il Segretario Generale
BOSSI

Pubbl. da me Gio. Palavicini P. B. questo dì 27. Febbrajo 1801.

26. Feb.

N°. 24. 26. Febbrajo 1801.

Legge che stabilisce il giorno, nel quale dee incominciare ad avere effetto la Legge che sottopone al Bollo i Suoli, Vacchette, e Pelli straniere, e nostrali.

Il Governo Provvisorio Considerando che è d'uopo determinare il giorno in cui dopo la vendita dei pubblici Negozj della Cuojeria deve avere effetto la Legge de' 4. corrente sul dazio de Suolo,

DECRETA ciò che siegue.

Art. I.

La Commissione sopra la vendita della Cuojeria è incaricata di procedere ancora all'incanto del Provento del Dazio del Bollo sopra i Suoli, stabilito dalla Legge dei 4. del corrente.

Art. II.

La Commissione procederà all'Incanto del Provento del Bollo nello stesso giorno, in cui sarà esposto alla subasta il pubblico Negozio della Cuojeria, qualora il medesimo rimanga venduto, e deliberato.

Art. III.

L'effetto della Legge de' 4. del corrente sul Dazio del Bollo non avrà luogo, che otto giorni dopo la deliberazione dell'Incanto, e Provento del medesimo per i generi in natura, e non lavorati, e quindici giorni dopo per le manifatture, Pelli, e Suoli posti in opera.

Il Presidente del Governo Provvisorio
PIERI
Il Segretario Generale
BOSSI

N°. 25.

27. Febbrajo 1801.

Bollettino officiale della pace conchiusa tra l'Imperatore di Alemagna, e la Repubblica Francese.

LACHESE Commiss. Gener. dell'Armata a Lucca

ALLA COMMISSIONE DI GOVERNO.

IL Generale di Brigata Clement nel momento di ripartire per Livorno ha ricevuto dal Generale in Capo la nuova officiale della pace conclusa tra l'Imperatore e la Rep. Francese, in conformità degli Articoli che già vi sono noti. Egli m'incarica di prevenirvene officialmente.

Salute e Considerazione
LACHEZE

Per Copia conforme

Il Segretario Generale del Governo
BOSSI

Pubblicato da me Giovanni Palavicini Pubblico Banditore questo dì 27. Febbrajo 1801.

N°. 26.

5. Marzo 1801.

Legge che incorpora al Territorio della Repubblica le Comuni di Massarosa, Gualdo, Fibbialla, e Ricetro situate nella così detta Jura de' Canonaci, *la quale è soppressa.*

IL GOVERNO PROVVISORIO inteso il Rapporto del Ministro dell'Interno in data del giorno 2. di Marzo

DECRETA.

E' rimesso nel suo pieno vigore il Decreto del Direttorio Esecutivo del giorno 27. Giugno 1799. in fe-

sequela del Corpo Legislativo del 25. di detto mese, mediante il quale le Comuni di Massarosa, Gualdo, Fibbialla, e Ricetro, rinunziate, e abdicate dal Capitolo dei Cittadini Canonaci della Cattedrale, sono divenute sottoposte alla Sovrana Giurisdizione della Repubblica;

Ed il Ministro dell' Interno è incaricato della esecuzione del sopraenunciato Decreto del Direttorio Esecutivo, al quale dovrà intieramente uniformarsi.

PELLINI Presidente

Per il Segretario Generale del Governo
BOSSI Vincenzio Vice-Segretario.

Seduta del giorno 27. Giugno 1799.

IL DIRETTORIO ESECUTIVO attesa la spontanea rinunzia, e abdicazione fatta il giorno 21 del corrente mese di Giugno dal Capitolo de' Cittadini Canonaci di S. Martino di questa Città per mezzo de' Cittadini Canonaci Benassai interiore Sacrista, Boccella Arciprete, e Gio. Paolo Andriani a tale effetto autorizzati per Decreto del detto Capitolo del giorno 23 andante, e ciò col consenso ancora del Cittadino Arcivescovo, del Supremo Dominio, e Giurisdizione temporale ad esso Capitolo sulle Comuni di Massarosa, Gualdo, Fibbialla, e Ricetro, e loro respettivo distretto territoriale spettante in favore della Repubblica Lucchese, e suo Governo Democratico, e per essa del Direttorio Esecutivo accettante in nome della medesima con quelle dichiarazioni, e riserve, che appariscono dal Decreto Capitolare surriferito: e quindi trasmesso nel medesimo giorno 24. stante dallo stesso Direttorio Esecutivo l' atto di detta rinunzia, e cessione al Corpo Legislativo della prefata Repubblica Lucchese, con essersi da questo ammesso, approvato, e sanzionato furono inviati nel giorno 25 andante dal menzionato D. E. i Cittadini Giovanni Pallavicini, ed Enrico Holtzman in qualità di Commissarj del Potere Esecutivo di essa Repubblica Lucchese a prendere in nome della stessa il legittimo possesso nelle forme della sovrana Giurisdizione di dette Co-

 mu-

muni, e loro Territorio, ed a ricevere il solenne giuramento di fedeltà, e sommissione alla medesima de' respettivi loro Abitanti col rogito del Cittadino Notaro Nicolao Ricci a questo effetto specialmente Deputato, e perciò al seguito del desiderio manifestato da dette Comuni, ed in sequela di quanto sopra il D. E. Delibera;

Che le Comuni di Massarosa, e Gualdo insieme col respettivo loro Territorio s'intendano, e siano annesse, ed aggregate alla Vicarìa Lucchese di Viareggio; e quelle di Fibbialla, e Ricetro, e loro respettivo Territorio si abbiano per unite, ed incorporate nella Vicarìa Lucchese di Camajore, con doversi uniformare in tutto, e per tutto alle rispettive Costituzioni, che si osservano nelle dette due Vicarìe di Viareggio, e di Camajore;

E delibera inoltre, che non debba sussistere in dette Comuni veruna Municipalità, ma bensì, che quelle di Massarosa, e Gualdo debbano avere un loro Rappresentante nella Municipalità di Viareggio, e le altre di Fibbialla, e Ricetro debbano avere un consimile Rappresentante nella Municipalità di Camajore da eleggersi questi dal D. E alternativamente, cioè una volta di Massarosa, e l'altra di Gualdo, e così pure rispetto alle Communi di Fibbialla, e di Ricetro, riserbandosi il D. E. di provvedere in seguito a quanto crederà opportuno per il buon ordine, e migliore regolamento delle sopraddette rispettive Comuni.

DUCCINI Presidente.

Bambacari Segretario Generale.

N.° 27.

8. Marzo 1801.

Legge che rimette in vigore quella del Consiglio Legislativo de' 20. Giugno 1799., sopprime la carica di Presidente del Monte di Pietà, e aumenta lo stipendio degl' Impiegati in quello Stabilimento.

Considerando che la Soprintendenza del Monte di Pietà sia meglio affidata ad un Comitato di probi, ed onesti Cittadini, che ad un solo Presidente;

Con-

Considerando, che la Diſtribuzione delle Candele praticata fino al preſente è di troppo aggravio alla Cassa del Monte di Pietà, ed affatto ſuperflua;

Considerando, che le indennizzazioni dei due Maeſtri del Monte si possono giuſtamente stabilire a Scudi venti al meſe per ciaſcheduno, ſenza alcuno donativo al termine della riſpettiva loro Condotta;

Considerando, che lo Stipendio dei Regiſtratori stabilito in Scudi otto al meſe è corriſpondente alle loro fatiche ſenza il donativo di Scudi cinquanta ogni triennio;

Considerando, che gli Stipendj dei Miniſtri, Scrivano, e Stimatori, in vista dei riſchj, a cui si trovano ſoggetti, e grandioſe fatiche del loro Impiego al preſente accreſciute, meritano un maggiore Stipendio;

Conſiderando finalmente, che la percezione, che si fa dalla Cancellerìa di un Soldo per ogni Poliza, e due per quelle Polize ſuperiori alle Lire quindici, è di un notabile aggravio alla Popolazione la più indigente;

IL GRAN CONSIGLIO

Prende la seguente Deliberazione.

1 Che rimanga ſoppressa la Carica di Preſidente del Monte di Pietà, e ſua indennizzazione Menſuale.

2. Che quattro Cittadini da deputarsi alla Sopraintendenza del Monte di Pietà formino un Comitato di Onore.

3. Che sia abolita la Diſtribuzione delle Candele.

4. Che s'intenda tolto ai Maestri il donativo delli Scudi trecento, che conſeguivano al termine della loro Condotta, non reſtando però compresi nella preſente Legge gli attuali Maeſtri durante la loro riſpettiva Condotta.

5. Che s'intenda similmente abolito il donativo delli Scudi cinquanta ai due Registratori, non compresi però gli Attuali fino a quel giorno, che dovevano conſeguirlo.

6. Che alli sei Ministri Cercatori sia accordato lo Stipendio di Scudi nove al Mese per ciascheduno.

7. Che allo Scrivano s'intenda fissato il suo Stipendio a Scudi otto al mese.

8. Che alli Stimatori, tanto nei due Anni dell' Impegnato, quanto nei due della Vacanza s'intenda stabilito il loro emolumento a Scudi dodici al mese per ciascheduno, ben inteso però, che dallo Stimatore in vacanza debba cuoprirsi il posto dello Scrivano, come si pratica al presente.

9. Che finalmente stante fermo l'obbligo ai Montini di depositare nella Cancelleria del Monte, secondo il costume fin ora praticato, le Polize ricevute, debbano però essere queste restituite ai Proprietarj rispettivi senza alcun pagamento.

Ottenuto con Voti 30. afferm. non ostante 4. in contrario.

SAMINIATI Presidente
MATRAJA Segretario

A dì 8. Marzo 1801.

Il Governo Provvisorio, considerando l'utilità, che dee rivenirne al Monte di Pietà, riadottando la Legge emanata dal Corpo Legislativo sotto il giorno 28. Giugno 1799

DECRETA.

ART. I.

Che la sopraddetta Legge è nuovamente posta nel pieno vigore con quelle riserve, condizioni, e dichiarazioni, che sono espresse nella medesima.

ART. II.

Che gli Individui impiegati al Monte di Pietà, ai quali in virtù della sopraccitata Legge viene aumentato lo Stipendio, non possano conseguire altri compensi.

ART. III.

L'attuale Deputazione sopra il Monte è soppressa, e gli infrascritti cinque Cittadini d'ora in avanti compongono provvisoriamente il Comitato sopra il Monte di Pietà, e sono

Giu-

Giuſeppe Arrighi.
Bartolomeo Martini
Geſualdo Caſelli
Andrea Frediani
Luigi Vannucci.

Art. IV.

Il Ministro dell'Interno è incaricato dell'eſecuzione del preſente Decreto

PELLINI Presidente

BOSSI VINCENZO Vice-Segretario

N. 28.

9. Marzo 1801.

Legge che accorda il beneficio della perpetuazione delle Enfiteusi di diretto dominio delle Mani-morte in conformità del Beneplacito, e Reſcritto Pontificio del giorno 28. Febbrajo 1801.

Considerando che il Corpo Legislativo ne' giorni 24. e 25. Maggio 1799. determinò la Perpetuazione de' Livelli di diretto Dominio delle Mani-morte negli attuali Poſſeſſori.

Considerando le continue moltiplici iſtanze, che la Commissione di Governo riceve, affinchè una riſoluzione tanto utile ad una gran parte di Cittadini della Repubblica sia mandata ad eſecuzione.

Considerando che la Perpetuazione di detti Livelli nelle Famiglie apporta alla ſteſſe un reale vantaggio, accordando permanente in loro il Dominio utile de' Fondi di diretto Dominio delle Mani-morte, e aſſicurando nelle medeſime l'intiero importare de' miglioramenti, dal che verrà a ricevere l'Agricoltura, e l'induſtria un grande aumento, ſenza che rimanga deteriorata l'attuale economica situazione delle Mani-morte, alle quali rimangono inalterabili i diritti del Canone, che adesso percepiſcono,

Con-

Considerando che la presente Legge, emanata per rapporto alle Mani-morte Ecclesiastiche con l'Autorità Pontificia, oltre al provvedere al bene de' Cittadini della Repubblica, arreca un sollievo tanto necessario ne' presenti bisogni al pubblico Erario; DECRETA.

I. Tutti li Dominj utili, Enfiteusi, Livelli, e ragioni Livellarie di qualsivoglia specie di diretta proprietà, e dominio delle Mani-morte, che saranno individuate in appresso, qualora dal loro attuale Possessore, o attuali Possessori venga adempito a quanto per la presente Legge viene prescritto, vestiranno la natura di concessioni Livellarie, ed Enfiteusi perpetue, e saranno li Beni di esse considerati a tutti gli effetti come Beni Allodiali, talchè acquisteranno (salvi però sempre li diritti de' Compresi, e delle ulteriori Linee, o Persone contemplate nelle investiture, alle quali non s'intenda inferito verun pregiudizio) tali Possessori, e loro Eredi, e Successori anco estranei, in perpetuo la facoltà, e diritti di poterne liberamente disporre, sia per atto fra i vivi, sia per atto di ultima volontà, sebbene in questa non se ne fosse fatta speciale menzione; come pure passeranno nella successione intestata col restante della Eredità, nel caso, che dagli ultimi investiti non se ne fosse disposto in alcuna guisa.

II. Saranno egualmente gli utili Dominj, e Livelli, che diverranno perpetui considerati nell'ultimo investito, ed alla mancanza di altri compresi nell'Investitura, come affetti al vincolo generale di qualunque espressa, o tacita ipoteca a forma di ragione.

III. Qualunque volta tali utili Dominj, e Livelli resi perpetui verranno ad alienarsi, dovrà entro un mese avvenire dopo seguita l'alienazione cerziorarsi di questa il Padrone diretto a solo oggetto di fargli nota la Persona del nuovo Renditore, intendendosi colla presente Legge abolito, per rapporto a tali Livelli solamente, ogni diritto di prelazione competente per qualunque Gius, Benefizio, o Privilegio alla Mano-morta, ed al tempo stesso sarà

l'a

l'Acquirente, e nuovo Renditore tenuto presentare allo stesso Padrone diretto suo Rappresentante, o legittimo Procuratore nota del Documento, o Contratto di acquisto, e pagarli a semplice titolo di recognizione del diretto Dominio da Scudi uno, fino a Scudi cento a ragione del due per cento, e da Scudi cento in sù, oltre i detti Scudi due, un mezzo per cento sopra il prezzo per cui sarà stata fatta la vendita; ed in caso d'inadempimento dovrà pagare il doppio di detta somma a favore del Padrone diretto.

IV. Chiunque Livellaro, Enfiteuta, o attuale Possessore di Livello e Ragioni Livellarie di spettanza delle Mani morte vorrà rendere perpetuo il Livello, dovrà venire alla stipulazione del Contratto analogo entro un mese prossimo, qualora abiti nella Città, o Circondario delle sei miglia, ed entro due se rimanga fuori del Circondario.

V. Tutti i Livellari Enfiteuti, e Possessori di Beni, e ragioni Livellarie, che vorranno ottenere la perpetuazione, saranno tenuti allo sborso di una tassa rispettiva ne' termini, e modi che si precisano come appresso.

Per i Livelli stipulati anteriormente all'Anno 1700. si dovrà pagare due annate, e mezzo di Canone.

Per quelli stipulati dal 1700. a tutto il 1725. due annate di Canone.

Per quelli stipulati dal 1725. a tutto 1750. un' annata, e mezzo di Canone.

Per quelli stipulati dal 1750 a tutto il 1775. un' annata di Canone.

Per quelli stipulati dal 1775. in appresso la metà del Canone di un Annata.

VI. Nell'anteposta Tassa non sono compresi i Livelli perpetui strettamente però ad una certa Famiglia, pe' quali dovrà pagarsi indistintamente un'Annata del Canone, che attualmente si rende.

VII. Le soprascritte Tasse saranno pagabili nell' atto della stipulazione del Contratto per una quarta parte a favore, ed in mano del Proprietario del Do-

Dominio diretto, e per il rimanente saranno versati nella Cassa Nazionale come appresso.

VIII. Della Tassa stabilita, ed approvata, come in seguito si dispuone, ne sarà eseguito il pagamento dal Livellaro in tre rate, e in tre diversi tempi; cioè la metà del totale nell'atto della stipulazione del Contratto da dividersi in due parti eguali, e da pagarsi ne' modi divisati in appresso; una cioè a favore del diretto Padrone, e l'altra a favore della Nazione. L'altra quarta parte del totale dovrà pagarsi dal Livellaro entro il prossimo mese di Luglio, e l'altra quarta parte entro il mese di Ottobre del corrente Anno.

Se però il Livellaro non averà sodisfatto entro detti termini s'intenda decaduto dal diritto della perpetuazione, e non otterrà il rimborso della rata, o rate già sborsate, che dovranno cedere a favore della Nazione.

Che se al contrario il Livellaro stesso vorrà pagare nell'atto della stipulazione del Contratto tutta la somma, che sarà stata fissata per la perpetuazione del suo Livello gli sarà bonificato il tre per cento sulla metà del totale.

IX. Li termini fissati alla richiesta della perpetuazione, e stipulazione dell'istrumento nell'Articolo IV. s'intendano prorogati tanto a' Compratori, e Venditori con il patto della ricompra, quanto a' Salvianisti, e Livellari debitori che avessero sofferto il *Salviano*, sino a che sia spirato il tempo della ricompra, sino a che sia seguito il ricupero del *Salviano*, e sino a che non sia passato l'anno dell'*insoluto* rispettivamente.

X. E dopo detti rispettivi tempi solamente comincieranno a decorrere li termini suddivisati per procurarsi da chiunque di essi la perpetuazione del Livello, in caso non si fosse da alcuni di loro anteriormente acquistata, al quale effetto abbia luogo la prevenzione, salvo il diritto a favore di quello, che riportata la detta perpetuazione non continuasse nel godimento del Livello stesso, di ripetere tanto la tassa, e spese pagate, che li corrispon-

rispondenti interessi alla ragione del cinque per ogni centinajo, ed anno.

XI. Chiunque parimente abbia, o creda avere diritto, per il caso di mancanza, sia dell'attuale Possessore, sia di altre Persone prelativamente ad essa contemplate alla successione di un Livello qualunque, qualora dal detto Possessore, o Possessori non siasi entro i rispettivi termini procurata, ed ottenuta la perpetuazione, potrà farne l'acquisto entro un nuovo termine, eguale ai sopradivisati, del mese, o bimestre suddetti da principiare a decorrere dopo che questi saranno respettivamente spirati.

XII. Similmente quelli, che in avvenire, ed in qualunque tempo rivendicassero beni, e ragioni livellarie saranno ammessi a potere far'uso del benefizio della perpetuazione, adempiendo sempre a quanto viene dalla presente Legge prescritto entro un eguale rispettivo termine, da principiare a decorrere dopo ottenutone il ricupero, e ciò qualora il Detentore non avesse richiesta, ed ottenuta la stessa perpetuazione, e in tal caso dovrà essere rimborsato delle fatte spese, e degl'interessi a forma dell'Articolo X.

XIII. Non decorrerà ne anche il termine prescritto all'Articolo IV. a danno, e pregiudizio di que' Livellari, e Possessori di Dominj utili, li quali o avessero attivamente promosso giudizio pel conseguimento di tutto, o parte del Livello, o lo sostenessero come rei convenuti per incorsa, o pretesa caducità per Canoni non pagati in adempimento de' patti, ed anche per linea pretesa finita, ma in realtà non terminata per anche, a' quali, nel caso non si fossero prevalsi del benefizio di questa Legge pendente tuttavia il giudizio, s'intenda accordato altro termine eguale a poterne fare uso, da incominciare a decorrere solamente dopo ultimato il Giudizio a loro favore, colle dichiarazioni espresse nell'Articolo X.

XIV. Rimarranno sempre fermi, e nel pieno loro vigore tutti li patti contenuti nell'ultima investitura, compatibili però con la presente Legge, e ana-

analoghi alla natura di Enfiteusi perpetue, e segnatamente quelli relativi al pagamento del Canone, per cui potrà agirsi in qualunque tempo da i diretti Padroni a caducità, non meno che per l'inosservanza degli altri patti, come di ragione, e adesivamente a quanto sopra.

XV. Si dichiara però, che sebbene pronunziata definitivamente la caducità, non potranno li Beni Livellarj, che fossero stati perpetuati, nuovamente ammensarsi dalla Mano-morta diretta Padrona; ma sarà essa tenuta, ed astretta a procedere entro due mesi prossimi a contare da detta Caducità a nuova Investitura in perpetuo per mezzo dell'Asta pubblica, per lo stesso Canone già convenuto nell'ultima concessione Livellaria, e per quel Laudemio, che verrà in questa guisa esibito dal maggiore oblatore; E nel caso che tal Laudemio fosse maggiore di quello risultante dall'ultima investitura, dovrà il soprappiù ossere assegnato allo Spedale di S. Luca di questa Città.

XVI. Qualora entro il suddetto termine di mesi due non siasi proceduto alla nuova perpetua investitura nel modo suddetto, o non siasi potuta questa ottenere, in tal caso *ipso facto*, e per ministero di Legge si abbia per succeduto nel Livello il suddivisato Spedale, e s'intenda questo investito col titolo anzidetto di perpetuità per lo stesso Canone, e per lo stesso Laudemio, convenuti nell'ultima investitura aumentabili a stima nel caso di esistenza di miglioramenti.

XVII. Si eseguirà ogni trentennio la recognizione de'Beni a tutte spese del Livellaro, ove ne venga richiesto dal Padrone diretto.

XVIII. Del ragguaglio della Tassa sulle annate del Canone di que'Livelli, ne' quali questo si renda o per l'intero, o in parte in grasce, e in generi, ne sarà fatta la riduzione in contanti a norma de'prezzi dello Spedale della Misericordia regolati sopra il ventennio da computarsi fino a tutto l'anno 1798. inclusivamente, e per que'generi che non vengono tassati dallo Spedale anzidetto si dovrà fissare con equitativo arbitrio il loro prez-

zo

zo dalla infrascritta Commissione secondo le circostanze dei casi.

XIX. Resta nominata una Commissione composta degl' infrascritti Cittadini, incaricata della esecuzione della presente Legge.

XX. Questa Commissione è autorizzata ancora, oltre la liquidazione del Canone come nell' Articolo XVIII, a comporre, e ultimare dietro qualunque indirizzo di Petizione, che credessero dover fare gl' interessati ne i detti Livelli, ogni e qualsivoglia questione, che insorger potesse, sia per parte del Padrone diretto, sia del Livellaro, e Possessore relativamente alla detta Perpetuazione in particolare ne' casi di più divisioni, e suddivisioni di Livelli, rapporto al più, o meno del quantitativo del Livello da perpetuarsi, e della tassa proporzionata da pagarsi, come pure del Canone segnatamente al caso, che non tutti li Possessori concorressero alla di lui Perpetuazione.

XXI. Per quei Livelli, ne' quali insorgesse alcuna di siffatte quistioni s' intendano prorogati i termini per un' altro mese respettivamente.

XXII. Si stabilisce inoltre che il Notaro non possa procedere alla stipulazione dell' Istrumento di perpetuazione se prima non verrà esibito al medesimo, per inserirsi nell' Istrumento l' assenso dell' Arcivescovo, o suoi suddelegati a forma del Rescritto Pontificio, e la ricevuta della prima quota, che già dovrà essere stata versata nella Cassa Nazionale, vista, ed approvata da uno dell' infrascritta Commissione, il quale dovrà assicurarsi della lealtà del Canone annuale. Nel caso che intervenga a questa stipulazione il Padrone Diretto, o suo Procuratore, egli riceverà nell' atto la quota ad esso spettante.

XXIII. Nel caso poi, che ricercato officialmente, o dal Cittadino Commissario della Vicarìa, in cui ha tal Padrone diretto la sua Residenza, ovvero dalla infrascritta Commissione (trattandosi però di quei Livelli, in cui non vi fosse insorta quistione veruna, o fosse già stata sopita dalla infrascritta Commissione) ricusi, e non si presenti

al

al termine che gli sarà assegnato nell'invito fattogli per devenire alla suddetta stipulazione, in questo caso il Cittadino Notaro, coll'assistenza del Commissario, o di un Deputato rispettivamente della Commissione potrà *ex-Officio* procedere alla stipulazione dell'Istrumento, con esigere dal Livellaro la totalità della quota, che si doveva al diretto Padrone, di cui resterà privo, e questa dovrà versare nella Cassa della Nazione entro giorni otto, e pagata che l'abbia, ritirerà la ricevuta per inserirsi nell'Istrumento, e questo Contratto così stipulato dovrà aversi, e considerarsi come stipulato dallo stesso Padrone diretto.

XXIV. Dietro a quanto sopra, qualunque Notaro è abilitato a stipulare i Contratti di Perpetuazione, con l'assistenza però di uno de' Componenti la Commissione, se si celebreranno in Città, e del Commissario delle rispettive Vicarie se faranno celebrati fuori di Città, essendo questi autorizzati in vigore della presente Legge a stipulare in nome della Nazione.

XXV. Sarà trasmessa a' Notari la formula del Contratto, a tenore della quale dovranno essere rogati, lasciando alla prudenza del Notaro una maggiore estensione secondo le circostanze de' casi, come pure sarà stabilita la mercede de' Notari medesimi.

XXVI. Sotto la Censura della presente Legge sono compresi i Beni allivellati di tutti i Luoghi Pii, Corporazioni Religiose, Benefizj, tanto Parrocchiali, che semplici, e tanto Ecclesiastici, che Laicali, Capitoli, Collegiate, Università, Confraternite, Spedali, Orfanotrofi, Pubblici Stabilimenti, Istituzioni, e Legati relativi all'oggetto della presente Legge, come pure tutti i Beni Livellarj situati nella già Jura de' Canonaci incorporata nel Territorio della Repubblica, e solo sono esenti quei Livelli di spettanza diretta delle Comunità dello Stato, e della Nazione.

I Componenti la Commissione incaricata della esecuzione come sopra sono gli appresso Cittadini

Er-

Ercolani Teodoro
Bambacari Pietro
Giuli Matteo
Valentini Pier Giuseppe
Pellegrini Gaetano
Martelli Pietro
Berretta Carlo

Il Presidente del Governo Provvisorio
PELLINI
Il Segretario Generale del Governo
BOSSI.

Pubblicato da me Gio. Pallavicini Pubblico Banditore questo dì 14. Marzo 1801.

IL GOVERNO PROVVISORIO

DELLA REPUBBLICA DI LUCCA

A SUA SANTITA' IL SOMMO PONTEFICE

PIO VII.

BEATISSIMO PADRE

Le pubbliche Finanze divenute oggi insufficienti a supplire alla Massa immensa delle spese ordinarie, e straordinarie dello Stato, alla estinzione de' Debiti pubblici, alla necessità di una Amministrazione, i di cui bisogni si accrescono, e si moltiplicano rapidamente a misura, che decrescono le risorse, e i mezzi tutti di pubblica sovvenzione, i lunghi, e reiterati sacrificj fatti al di sopra ancora delle loro forze dalla classe dei Laici, hanno determinato il Governo di Lucca a decretare la perpetuazione dell' Enfiteusi, o utili Dominj di diretta proprietà delle così dette Mani-morte, onde provvedere al *deficit* del pubblico Erario in una maniera la meno sensibile per il Clero, e la più propria a sollevare i Cittadini dal peso di nuove Imposizioni. Il Governo di Lucca implora pertanto dalla suprema Potestà di Vostra Beatitu-

dine il Beneplacito neceſſario per la perpetuazione dei ſopraddetti utili Dominj, e la facoltà di potere dichiarare validi tali Atti, per l'eſecuzione, e ſtipulazione de' quali si è ſtabilito un ſolo meſe di tempo per la Città, e Circondario delle ſei miglia, e due meſi per gli Abitanti fuori del Circondario. Noi osiamo luſingarci, che V. S. vorrà accedere all'approvazione di queſta Legge unicamente diretta a promuovere il pubblico bene, e a ſottrarre li noſtri Concittadini da mali maggiori.

Che della Grazia ec.

Lucca 21. Febbrajo 1801.

Il Presidente del Governo Provviſorio
PIERI

Il Segretario Generale del Governo Provviſorio
BOSSI

DALLA UDIENZA DI NOSTRO SIGNORE

ERCOLE CARDINAL CONSALVI

Die 28. Februarii 1801.

Facta, per me infraſcriptum, Relatione Sanctitati Suæ supplicis Libelli a Gubernio Provisorio Lucensis Reipublicæ eidem oblati, perpensisque precibus Reverendiss. Archiepiscopi omnia in antedicto ſupplici Libello expoſita, & petita confirmantis, & postulantis, habitaque præ oculis maxime notanda, & vere singulari animadverſione quod Laicorum cœtus longe, lateque graviora quam cœtus Eccleſiaſticorum ſubiit onera, ita ut fractæ omnino sint Laicorum vires, pro paterno affectu, quo Sanctitas Sua Lucenſem Rempublicam ſemper complexa est, & complectitur, antedicto Reverendiss. Archiepiſcopo facultatem concedit ut cuicumque Emphyteutæ perpetuitatem postulanti ſuæ Emphyteuſis eam benigne Apoſtolica auctoritate indulgeat, licentiamque reſpectivis Dominis directis simili auctoritate impertiat deve-

nien-

niendi pro hujusmodi effectu ad relativam Instrumenti stipulationem, voluitque Sanctitas Sua, ut singula Instrumenta perinde habeantur ac si litteræ Apostolicæ expeditæ fuissent.

P. Card. Carandini Præf.
E. De Gregorio Secretarius.

N°. 29.

14. Marzo 1801.

Legge la quale stabilisce il metodo di unire alle Vicarie di Viareggio, e Camajore le Comuni una volta addette alla Jura de' Canonaci.

I.

I Governatori delle Comuni di Massarosa, e Gualdo si porteranno in nome delle loro rispettive Comuni presso il Commissario di Viareggio per riconoscere la sua Giurisdizione sopra le medesime, e per dichiarare formalmente di uniformarsi alle Costituzioni della Repubblica Lucchese, e della Vicaria predetta, della quale da ora in avanti fanno parte.

II.

I Governatori delle Comuni di Fibbialla, e Ricetro si trasferiranno presso il Commissario di Camajore per gl'oggetti, e motivi espressi nell'Articolo precedente.

III.

Tutti gli Atti delle Cause tanto Civili, che Criminali incominciate nel Tribunale così detto della Jura saranno trasportati al Tribunale respettivamente di Camajore, e Viareggio, depositati presso i respettivi Notari, e proseguite, ed ultimate a tenore delle Leggi coll'istanza, colla quale sono state incominciate nel Tribunale suddetto della Jura, che rimane soppresso, e abolito.

MENCARELLI
Mini Segr.

Il Governo Provvisorio inteso il Rapporto, e Deliberazione del Ministro dell'Interno, col quale si stabilisce il metodo di far passare nella Giurisdi-

zione delle Vicarie di Viareggio, e Camajore, le Comuni una volta addette alla già Jura de' Canonaci della Catedrale

DECRETA.

Che il Rapporto e Deliberazione suddetti s'intendano approvati dal Governo.

PELLINI Presidente

Per il Segretario Generale del Governo
BOSSI VINCENZO Vice-Segretario.

Pubblicato da me Gio. Pallavicini pub. Banditore questo dì 17. Marzo 1801.

N.° 30.

Legge che stabilisce la maniera di trasmettere i precetti con sollecitudine per l'esame de' Testimonj tanto in civile che in criminale, e determina le obbligazioni del Capo Messo Civile, e subalterni in questo oggetto.

Il Governo Provvisorio considerando, che una delle più interessanti cure del Governo, è il procurare la massima speditezza nelle Cause Criminali per togliere quanto più presto è possibile i detenuti dalla penosa incertezza dell'assoluzione, o della pena, e perchè il delitto de i Rei sia seguitato quanto più d'appresso è possibile dalla condegna punizione;

Considerando, che per difetto di un proporzionato sistema, specialmente rispetto a i Messi, ed a i Testimonj, le cause criminali soffrono degli inopportuni ritardi ad onta di tutte le premure, di chi ne procura la spedizione; e

Considerando, che deve applicarsi una nuova, e valevole sistemazione a quelle prime Cause, che producono in origine questi dispiacevoli ritardi

DE-

DECRETA.

I.

La trasmissione de i precetti, che si spediscono dal Tribunale del Cittadino Potestà, è affidata al Capo Messo incaricato della trasmissione de i precetti civili, il quale però dovrà giornalmente presentarsi allo stesso Tribunale per riceverne gli ordini opportuni; e ciò tanto per i precetti da mandarsi nella Città, e Distretto, quanto per quelli da mandarsi nelle Vicarìe dello Stato.

II.

Dovrà questi aver relazione a tale effetto con tutti i Messi del Distretto secondo le regole veglianti nelle materie Civili, come ancora con i Messi delle Vicarìe, a i quali trasmetterà i precetti occorrenti, e stando a carico di detti Messi di farne la consegna con tutta la sollecitudine.

III.

Tutti i procaccini de i diversi Capi-Luoghi, che si portano alla Città, dovranno prima della loro partenza, passare dal Capo-Messo per prendere i Precetti, che potessero esservi, e farne la consegna a i Messi rispettivi.

IV.

I Messi delle Vicarìe dovranno consegnare speditamente i precetti ricevuti, e trasmetterne al Capo Messo le Relazioni con l'ordinario corso de i Procaccini, in difetto dei quali il Capo-Messo resta responsabile della consegna de i Precetti, e del ritorno delle Relazioni.

V.

Il Governo ha determinato una sufficiente ricompensa per tale incarico tanto per il Capo-Messo di Città, che per gli altri Messi, come ne resteranno intesi da i respettivi Commissarj.

VI.

I Commissarj delle Vicarìe istruiranno i loro Messi sopra tutto ciò, che riguarda il disimpegno di questa loro incumbenza, ed invigileranno per l'esatto adempimento della medesima.

VII.

I Testimonj, e tutti gli altri precettati dal Tribunale del Cittadino Potestà, che non comparisserò dopo avere ricevuto il Precetto in persona, saranno multati nella pena di Scudi sei, decorso il termine di giorni otto dalla consegna del Precetto: dopo la qual multa, senz'altra eccezione, potranno gli Esecutori catturare la Persona multata, e detenerla fino a che non avrà pagato la detta somma di Scudi sei, che cederà in tutto a favoré degli Esecutori medesimi, che averanno eseguito l'arresto.

VIII.

La stessa multa averà luogo contro i Contumaci, a i quali fossero stati rilasciati in famiglia due precetti; contro li quali dopo li otto giorni dal rilascio del secondo precetto, si procederà in tutto, e per tutto nel modo espresso di sopra, subito che non costi al Cittadino Potestà delle cause, per le quali detta multa deve sospendersi.

IX.

La presente Legge sarà affissa, e pubblicata ne i soliti luoghi, ed i Commissarj delle Vicarie sono incaricati, che venga alla cognizione de i respettivi distrittuali per quei modi, che crederanno più espedienti, ed opportuni.

Dal Palazzo Nazionale il giorno, mese, ed anno sopradetto.

Il Presidente del Governo Provvis.

PELLINI

Per il Governo Provvisorio
Il Segretario Generale Interino

VINCENZO BOSSI.

N°. 31.

21. Marzo 1801.

Legge che impone un Prestito forzato di 25. mila Scudi, ne ordina l'immediata percezione, e stabilisce una Commissione per farne il Riparto sopra gl' Individui contemplati dalla Legge.

Il Governo Provvisorio considerando l' impotenza, e moltiplicità de' bisogni urgenti dello Stato, l'esaurimento delle risorse pubbliche, e l'angustia delle Finanze della pubblica amministrazione;

Considerando la necessità di corrispondere alla richiesta di cento cinquanta mila franchi a titolo della Contribuzione imposta dal Generale Massena, fatta dal Generale Murat Comandante in Capo l'armata di Osservazione del Mezzogiorno; e

Considerando, che questa requisizione debbe essere adempita nel ristretto termine di dieci giorni;

DECRETA.

Art. I.

E' imposto un prestito forzato di venticinquemila Scudi sopra i più facoltosi dello Stato, che sarà immediatamente esatto, e versato nella Cassa Nazionale.

Art. II.

Per garanzia della restituzione di quest'imprestito rimangono ipotecati i Fondi Nazionali, e la Repubblica sarà indennizzata de' fondi che dovesse distrarre per quest' oggetto sopra i Beni di tutti coloro, che sono obbligati al pagamento della Contribuzione imposta dal Generale in Capo Massena.

Art. III.

La somma de' 25. mila Scudi sarà divisa, e ripartita da una Commissione nominata in virtù della presente Legge dentro 24. ore a contare dal momento della sua istallazione.

Art. IV.

Le tasse, o rate rispettive, che risulteranno dal riparto dell'Imprestito saranno versate nella Cassa

Nazionale quarant'otto ore dopo l'avviso che ne avranno ricevuto i rispettivi Contribuenti.

ART. V.

Ogni individuo tenuto all'imprestito forzato, che non verserà nella Cassa Nazionale nel tempo determinato dall'Articolo precedente la rata che gli sarà stata imposta, sarà multato del doppio della sua tangente, e sottoposto alla esecuzione militare.

ART. VI.

Il Governo nomina per comporre la Commissione stabilita dall'Articolo III. della presente Legge li Cittadini seguenti

Bernardini Cosimo
Erra Stefano
Minutoli Gregorio
Farnocchia Jacopo
Pellegrini Gaetano
Carrara Gio. Battista
Boccella Ottavio

ART. VII.

I Membri che non accettassero, o non adempissero le funzioni che la Legge gli attribuisce, saranno condannati ad una ammenda di duecento Scudi per ciascheduno a profitto del pubblico Erario.

Dato dal Palazzo Nazionale il giorno mese, ed anno sopraddetto.

Il Presidente del Governo Provvisorio
PELLINI

Per il Governo Provvisorio della Repubblica
Il Segretario Generale

BOSSI

Pubblicato da me Gio. Pallavicini pub. Banditore questo dì 21. Marzo 1801.

Nº. 32.

24. Marzo 1801.

Legge che adotta, ed approva la nuova Organizzazione della Scuola de' Testori proposta dal Ministro dell' Interno, e ne determina le facoltà, e le funzioni.

IL MINISTRO DELL' INTERNO considerando, che molti abusi sono stati introdotti nell'elezione del Consiglio, e nelle radunanze della Scuola dei Testori;

Considerando, che l'ammissione de' Mercanti al Consiglio della Scuola predetta, oltr'esser contraria alle disposizioni generali dello Statuto di detta Scuola, dà ancora ai medesimi una troppo grande preponderanza, ed influenza nel Consiglio suddetto a cagione dei loro Ministri e Dipendenti, che intervengono alle adunanze, e che questa influenza può attraversare dei progetti, e delle Deliberazioni utili all' Arte;

Considerando, che similmente è contrario alla prescrizione del Capitolo XXXVI. dello Statuto predetto l'intervento alle adunanze di quei Maestri Testori, che abbandonata l' Arte, si sono dati all'esercizio d'un'altra;

Considerando, che nell'elezione dei Conservatori, e del Camarlingo hanno luogo molti inconvenienti, e che il favore, e forse altri mezzi indiretti presiedono sopra tutto alla prestazione del Voto;

Considerando, che i titoli d'Illustrissimo, di Spettabile, e di Onorando sono incompatibili coll'attuale sistema d'Uguaglianza;

Considerando, che gli abusi suddetti portano un notabile pregiudizio agli esercitanti, e contribuiscono grandemente alla decadenza dell'Arte, e che per conseguenza devono togliersi;

Considerando, che si rende necessaria una riforma adattata alle circostanze, e che semplicizzi la Costituzione della Scuola in vantaggio dell'Arte;

D E.

DELIBERA

I. Il così detto Consiglio della Scuola dei Testori è abolito.

II. Tutti i Maestri Testori esercitanti, che avranno 24. Anni d'età, e Anni 4 di Maestranza formeranno d'ora in avanti una sola Adunanza, o Società, la quale secondo i bisogni, e secondo i tempi in avanti consueti, e colle forme prescritte dai loro Capitoli si congregheranno nel luogo ove teneva le sue Sedute il suddetto Consiglio soppresso.

III. L'Adunanza, o Società predetta, avrà un Presidente, che sarà estratto a sorte fra i 4. più Anziani d'età; e due Segretarj che similmente saranno estratti a sorte fra gli 8. più giovani degl' Intervenienti. Tanto il Presidente, che i Segretarj dovranno saper leggere, e scrivere, avranno le stesse ingerenze, e facoltà dei Capitani, dei quali terranno luogo; saranno rinnovati ogni due mesi, nè potranno essere rieletti, che dopo le vacanza d'un Anno.

IV. Tutti i Mercanti di Seta, e loro Socj; tutti quelli, che hanno abbandonata l'Arte del Tessitore, e che si sono dati ad esercitare altr'Arte, o Professione qualunque, sono esclusi dall'Adunanza predetta.

Non sono compresi nel prescritto del presente Articolo quei Maestri, che sono passati come Ministri nel Negozio di qualche Mercante, o in qualche Carica, od Offizio pubblico onorato a forma del disposto nel Capitolo XXXVI. del nominato Statuto.

V. Non potrà esigersi nell'Adunanza, altro titolo, che quello di Cittadino.

VI. I Conservatori, e il Camarlingo dovranno essere eletti fra gli intervenienti per estrazione.

I primi saranno due; dovranno saper leggere e scrivere, ed essere intelligenti dello Statuto della Scuola; il secondo dovrà di più sapere le prime 4. operazioni dell'Arimmetica, e dare un'idonea pagheria.

I Con-

I Conservatori, oltre le solite ingerenze avranno l'ispezione della polizia della Sala, invigilando al buon'ordine delle Sedute; staranno in funzione un Anno, nè potranno esser rieletti che dopo tre Anni. Qualora abbia luogo per qualsivoglia oggetto lo Scrutinio segreto, il partito anderà sempre a maggiorità di Voti.

VII. I Maestri come sopra radunati progetteranno, discuteranno, e delibereranno ciò, che giudicheranno vantaggioso per la Scuola, ed atto a risvegliare, ristabilire e promuovere l'Arte: Invigileranno, e creeranno de'Deputati, perchè surveglino ai trattori, Filatori, Cuocitori, e Tintori all' oggetto che i loro lavori, che tanto direttamente interessano la Scuola, e tanto influiscono alla bontà e bellezza dei Drappi, sieno fatti con quella cura e perfezione, che l'Arte lo richiede, chiamando alla stretta osservanza que' Capitoli dello Statuto, che sono relativi ai lavori suddetti: procureranno specialmente che quelli, o quelle che desiderano essere passati Maestri subiscano scrupolosamente l'esame conformemente alle regole stabilite, e porranno attenzione, che non s'introducano abusi in quest'oggetto interessantissimo.

VIII. Non potrà farsi alcuna innovazione, o riforma alle presenti disposizioni, senza che venga presentata al supremo Potere Legislativo della Repubblica, e dal medesimo approvata.

IX. Tanto la riforma, che ottenne il Consiglio dei Tessori dall'ex-Reggenza il 10. Ottobre 1790; quanto il Capitolo primo delle addizioni, e riforme dai Deputati del Consiglio degli ex-Nobili fatte il 28. Decembre 1799. al quarto Lib. degli Ordini sopra l'Arte della Seta perciò, che riguarda l'abilitazione di alcuni Mercanti ad intervenire all' adunanze della Scuola, sono aboliti; sono pure abolite tutte le disposizioni contrarie alla presente riforma, la quale dovrà avere il suo effetto, e sarà messa in esecuzione nella prima adunanza, che avrà luogo dietro l'indicazione, che ne avanzerà il Ministro dell'Interno.

Alla prima Adunanza, in cui dovrà organizzarsi la Scuola, interverrà uno, o più Individui deputati dal Ministro dell'Interno ad assistere alla medesima.

MENCARELLI
Ministro dell'Interno della Repubbl. di Lucca
Mini Segretario.

Il Governo Provvisorio veduto il Rapporto del Ministro dell'Interno del giorno 18. corrente, e il nuovo sistema, e organizzazione dal medesimo proposta per la riforma, e rettificazione della scelta de' Consiglj e per la maniera di procedere nella elezione, e nelle adunanze della Scuola dei Testori della Città di Lucca;

DECRETA.

Il Piano sopraddetto è adottato in tutta la sua integrità, e sarà immediatamente eseguito sotto l'ispezione, e direzione del Ministro dell'Interno.

PELLINI Presidente
Il Segretario Generale del Governo
BOSSI.

Pubblicata da me Gio. Pallavicini pubb. Banditore questo dì 30. Marzo 1801.

N°. 33.

27. Marzo 1801.

Legge che conferma i vecchj Operari ne' loro diritti, e funzioni per tutto il mese di Giugno dell' anno 1802.

Il Governo Provvisorio essendo di avviso che possa essere stata decretata sotto l'antica Reggenza la sospenzione dalle rispettive funzioni di alcuni Operari delle Opere di Città, e della Campagna,

DE-

DECRETA ciò che siegue.

Tutti gli ultimi Operarì sia della Città, o della Campagna, quantunque avessero terminato la loro condotta, o fossero stati sospesi, sono provvisoriamente reintegrati in tutti i loro diritti, e continueranno nell' esercizio delle loro funzioni per tutto il prossimo mese di Giugno, e specialmente per l' effetto di accedere alla perpetuazione dell' Enfiteusi, il cui diretto dominio appartiene alle Opere rispettive.

Il Presidente del Governo Provvisorio
PELLINI.

Per il Governo Provvisorio della Repubblica
Il Segretario Generale
BOSSI.

N. 34. 30. Marzo 1801.

Legge che incorpora la Commune di Gualdo alla Vicaria di Camajore.

Il Governo Provvisorio intesa la dimanda della Comune di Gualdo già Territorio della soppressa Jura dei Canonaci, e veduto il Rapporto del Ministro dell' Interno in data di questo giorno

DECRETA.

La Comune di Gualdo, a contare dal presente giorno, formerà parte del Territorio della Vicaria di Camajore.

Il Ministro dell' Interno è incaricato dell' esecuzione del presente Decreto.

Il Presidente del Governo Provvisorio
PELLINI
Il Segret. Generale del Governo
BOSSI.

Pubblicata da me Gio. Pallavicini pubblico Banditore il dì 18. Aprile 1801.

31. Mar-

Nº. 35.

31. Marzo 1801.

Legge che pone in corso le Lire, e Soldi di Milano, e le così dette Petizze.

Il Ministro dell' Interno considerando, che nascono di sovente degli equivoci, e degl'inconvenienti dall' incertezza del valore di alcune Monete estere, che circolano per la Città, e Territorio della Repubblica, e perciò rendesi necessario lo stabilire alle medesime un prezzo certo, e inalterabile, perchè vengano senz' alcuna difficoltà ricevute

DELIBERA.

I. La Lira di Milano è valutata soldi venti di questa moneta.

II. I Soldi parimente Milanesi al prezzo dei soldi di Lucca.

III. Le così dette Petizze saranno spese e ricevute a soldi diciotto per ciascheduna.

MENCARELLI
Maggiora Segr.

Il Governo Provvisorio adotta la Deliberazione del Ministro dell' Interno in data di questo giorno sulla valutazione delle Lire Milanesi, e sulle così dette Petizze, e Decreta che sarà eseguita in tutto il Territorio della Repubblica.

Il Presidente del Governo Provvisorio
PELLINI

Il Segretario Generale del Governo
BOSSI.

Pubblicata da me Gio. Pallavicini pubb. Banditore questo dì 31. Marzo 1801.

10. Apri-

N°. 36.

10. Aprile 1801.

Legge che ordina le pattuglie delle Guardie, e Bande Campestri, per arrestare i facinorosi.

Considerando la necessità di garantire la Vita, e le Proprietà dei Cittadini;

Considerando che la Campagna è di nuovo infestata da alcuni facinorosi, che offendono impunemente la sicurezza privata del Cittadino, la sua Vita, i suoi Beni, la sua Proprietà, e la sua Casa;

IL MINISTRO DELLA POLIZIA GENERALE, E FORZA ARMATA

DECRETA.

ART. I.

Tutti i Maggiori, o altri Capi delle Bande di Campagna sono incaricati, ed obbligati, a far pattugliare la notte in tutte le Comuni del loro distretto quel numero di Soldati, che crederanno necessario per la sicurezza delle Persone, e per il rispetto delle Proprietà.

ART. II.

I Cittadini ascritti nel Rollo della Milizia, che ricuseranno di prestarsi a questa misura di pubblica, e privata sicurezza, saranno denunziati dal Maggiore, o altro Capo delle Bande, al MINISTRO, e puniti in conformità delle Leggi.

ART. III.

E' autorizzato il Maggiore, o altro Capo delle Bande, di requisire in qualunque Comune del suo distretto, quel numero di Fucili necessarj per pattugliare.

ART. IV.

Qualunque Capo di pattuglia dovrà esser autorizzato da un Viglietto del Burò del MINISTRO DELLA POLIZIA GENERALE, E FORZA ARMATA, e che sarà dato dai Commissarj delle respettive Vicarìe.

ART. V.

Saranno arrestati dalle pattuglie, non solo quegl' Individui, che si trovassero a derubare, rapinare, e as-

e assassinare, o nell'atto di commettere il furto, il ladroneggio, la rapina, la grassazione e l'assassinio, ma ancora tutti quelli prevenuti, e sospetti, di questi delitti, che nella notte vagassero per il Territorio.

ART. VI.

Saranno pure arrestati tutti i Vagabondi, che non giustificheranno al Comandante delle respettive pattuglie, il motivo dei loro notturni passeggi.

ART. VII.

Tutti gli arrestati saranno tradotti nelle Carceri di questa Città, facendone rapporto al MINISTRO, il Maggiore, o altro Capo di quel distretto, dov'è seguito l'arresto.

ART. VIII.

Quelle Comuni che non faranno le pattuglie, saranno responsabili di tutti i furti, e di tutti i disordini, che succedessero nel loro distretto.

ART. IX.

I Commissarj delle rispettive Vicarìe sono responsabilmente incaricati dell'esatta osservanza, ed esecuzione della presente Legge.

BIANCHINI *Ministro*
MANFREDI *Segretario*.

IL GOVERNO PROVVISORIO inteso il rapporto del MINISTRO DELLA POLIZIA GENERALE, E FORZA ARMATA in data del giorno 9. del corrente, e veduto il Progetto di Legge presentato dal medesimo sul ristabilimento, e riorganizzazione delle Pattuglie in tutta la Campagna, all'oggetto di prevenire i furti, ed arrestarne gli Autori,

DECRETA.

Il sopraddetto Piano è adottato in tutta la sua integrità, e sarà posto immediatamente in esecuzione in tutto il Territorio della Repubblica.

Il Presidente del Governo Provvisorio
DUCCINI.
Il Segretario Generale del Governo
BOSSI.

Pubblicata da me Gio. Pallavicini questo dì 12. Aprile 1801.

11. Apri-

N°. 37. 11. Aprile 1801.

Legge che indice le ferie repentine per giorni dieci in tutti i Tribunali della Repubblica.

IL GOVERNO PROVVISORIO intesa una memoria del Procuratore dei Poveri, e considerando, che il Cittadino Teodoro Ercolani, per essere occupato nella Commissione sopra la perpetuazione dei Livelli, non può nel tempo stesso corrispondere alle importanti incombenze della sua carica di Giudice di Rota.

Considerando che tutti i Causidici, come esercitanti ancora il Notariato, nella urgente circostanza di dover rogare dei Contratti di perpetuazione di Livelli, non possono assistere i loro Clienti nelle cause pendenti avanti i Tribunali della Repubblica.

D E C R E T A.

Sono indette le Ferie repentine per dieci giorni correnti a contare dal presente giorno in tutti i Tribunali della Città, e Stato, per quelle Cause ancora pendenti avanti i Giudici Compromissarj.

Il Ministro della Giustizia è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Il Presidente del Governo Provvisorio

DUCCINI

Il Segretario Generale del Governo

BOSSI.

Pubblicata da me Gio. Pallavicini pubblico Banditore questo dì 11. Aprile 1801.

N°. 38.

12. Aprile 1801.

Legge che stabilisce l'epoca da cui dee cominciare a decorrere il termine prefisso ad ottenere il beneficio della perpetuazione dell'Enfiteusi.

Considerando, che prima, che devenisse pubblica la scienza della Legge de' 14 Marzo massime nella Campagna anche delle sei miglia, prima che la Commissione destinata dalla medesima rendesse noto il piano delle sue operazioni, onde porsi in piena attività, e prima, di allontanarsi in parte gli ostacoli frapposti all'esecuzione della stessa Legge per mancanza segnatamente de i legittimi Rappresentanti di molte delle Mani morte, e Corpi morali è stata esaurita non che la metà, buona parte ancora del mese prefisso dalla Legge all' Art. IV.

Considerando che l'esecuzione di essa, comecchè complicata, sì per l'estrattura delle Note degl'Instrumenti de' Livelli per lo più antichi, al che l'opera de' Custodi, e Ministri anche aggiunti non è bastante a supplire all'inchieste de' Livellari, sì per la necessaria liquidazione della Tassa, e per l'analoga stipulazione de' Contratti ascendenti a migliaja, con l'intervento anche de' diretti Padroni distanti per lo più di luogo, è affatto incompatibile con un termine sì breve, e ristretto, diminuito ancora dalle giornate addette principalmente al Culto;

Considerando, che il prendersi l' Epoca di tal termine dal giorno della pubblicata Legge sarebbe ridondata in danno specialmente della Classe più rozza, e più indigenre della desolata Campagna, che rimarrebbe per mancanza di pronti mezzi, o per ignoranza defraudata del Benefizio della Legge, che a gara si affretta di ottenere al momento, con una invidiosa disuguaglianza, e contro lo spirito della Legge medesima;

Considerando molto più, che il calcolo del tempo non utile all'esercizio, ed esecuzione della Legge

ge farebbe in manifesta contradizione colli fini da esfa voluti, e che non verrebbero questi ad ottenersi se non in una parte insensibilissima;

Considerando che la Potestà Ecclesiastica per l'estensione della sua autorità, ed a norma delle facoltà delegategli è acceduta sulla realtà delle accennate circostanze ad uniformarsi ad una protrazione di tempo non coartato da altronde espressamente dalla Legge, in dichiarazione della medesima;

DECRETA.

ART. I.

Li termini prefissi per ottenersi la perpetuazione de' Livelli di diretto Dominio delle Mani morte s'intendano essere principiati a decorrere dal dì primo Aprile corrente.

ART. II.

In conseguenza tutti gli Abitanti nella Città, e nel Circondario delle sei miglia verranno ammessi al Benefizio della perpetuazione sino a tutto lo stesso mese di Aprile, e quelli Abitanti nelle Vicarie sino a tutto ancora l'altro seguente mese di Maggio.

ART. III.

Spirati che saranno li detti rispettivi termini, eccettuati li casi speciali contemplati nella Legge, non avrà più luogo, e cesserà il Benefizio della perpetuazione.

ART. IV.

La Commissione sulla perpetuazione dei Livelli è incaricata dell'esecuzione della presente Legge.

Data dal Palazzo Nazionale il giorno, mese, ed anno sopraddetto.

Il Presidente del Governo Provvisorio
DUCCINI.

Per il Governo Provvisorio della Repubblica
Il Segretario Generale
BOSSI.

Publicata da me Gio. Palavicini Pubblico Banditore questo dì 13. Aprile 1801.

N°. 39.

24. Aprile 1801.

Legge che prescrive agli Azionarj *della Lotteria Nazionale contumaci a pagare il valore integrale, o residuale, delle voci forzate imposte ai medesimi sotto pena della perdita del già pagato, e suo interesse, e di una esazione militare a titolo di contribuzione.*

Il Ministro dell' Interno considerando, che tutti quelli, ai quali dal Governo furono assegnate delle *Azioni* sulla Lotterìa Nazionale, e che non hanno fatto il pagamento delle *Azioni* predette entro i termini stabiliti dal Decreto emanato sotto il dì 21. Ottobre 1800., sono incorsi nelle pene comminate nel Decreto predetto;

Considerando, che quantunque l'esaurimento della Cassa Nazionale, e i moltiplici impegni dello Stato non ammettano ritardo all'esazione dei pubblici Crediti, pure vuolsi esaurire tutti i mezzi di dolcezza, che può suggerire la moderazione, prima di devenire a quelle misure di rigore, che la Giustizia prescrive contro i contumaci alle Leggi;

DELIBERA.

Che tutti quelli, ai quali furono dal Governo assegnate delle *Azioni* o *Voci* sulla Lotteria Nazionale, e che non ne fecero il rispettivo pagamento nello spazio, che fu loro prescritto dall' indicato Decreto, se nel termine perentorio di giorni otto da decorrere dal momento della pubblicazione del presente, non avranno intieramente versato nella Tesorerìa pubblica tuttociò, che devono alla Nazione, tanto per l' intiero valore delle *Voci*, o *Azioni* assegnateli, rispetto a coloro, che a qui non ne hanno incominciato il pagamento, quanto per il compimento, o residuo delle *Azioni*, o *Voci* egualmente assegnateli riguardo a coloro, che hanno di già pagato in conto una somma immediatamente, e irrevocabilmente incorsi nella perdita non

so-

folo dell'intereſſe, ed utile ſopra le ſomme pagate, che ſaranno ritenute a mero titolo d'impoſizione, ma quanto a coloro, che fino al preſente non hanno fatto alcun pagamento, le ſomme da essi dovute, ſaranno indiſpenſabilmente eſatte, è ritenute a titolo di mera imposizione ſecondo il diſpoſto dell'enunciato Decreto del dì 21. Ottobre 1800.

Il Miniſtro dell'Interno
MENCARELL.
MAGGIORA *Segret.*

IL GOVERNO PROVVISORIO veduta la Deliberazione del Miniſtro dell'Interno in data del corrente giorno relativamente ai Contribuenti contumaci all' acquiſto forzato delle *Azioni*, o *Voci* ſulla Lotteria Nazionale;

DECRETA.

La ſopraddetta Deliberazione del Miniſtro dell' Interno è adottata in tutta la ſua integrità, e sarà immediatamente eſeguita.

Il Preſidente del Governo Provviſorio
DUCCINI.
Per il Governo Provviſ. della Repubblica
Il Segretario Generale
BOSSI.

Pubblicata da me Gio. Pallavicini Pubblico Banditore queſto dì 26. Aprile 1801.

N°. 40.

24. Aprile 1801.

Legge che preſcrive alcune obbligazioni al Ricevitore, Caſsiere, e Pagatore relativamente alle monete Eſtere che si pagano alla Caſsa pubblica.

Il GOVERNO PROVVISORIO conſiderando che l'economia pubblica eſige, che sia ſtabilito un regolamento per prevenire qualunque abuſo, o mo-

nopolio, che potesse aver luogo a danno del pubblico Erario nel cambio delle monete di diversa specie, che si versano nella Cassa Nazionale.

DECRETA.

ART. I.

Il Ricevitore, Cassiere, e Pagatore Generale della Repubblica a contare dal presente giorno dovranno indicare ne' buoni a ricevere, negli ordini di pagamento, e ricevute rispettive, la specie, e natura della moneta estera, che si paga, e si riceve.

ART. II.

Nel Bilancio, o stato di Cassa, che eglino debbono presentare ogni decade al Governo, sarà notato nella colonna di Osservazione la quantità precisa, e la qualità della moneta estera, che è stata ricevuta, e pagata.

ART. III.

E' proibito il cambio delle monete estere di qualunque natura pagate, e versate nella Cassa Generale della Nazione, e in qualunque altra Cassa di pubblica proprietà.

ART. IV.

I pagamenti dovranno essere fatti nell' istesse monete effettive, che sono state percette, e incassate.

ART. V.

Le disposizioni contenute negli Articoli precedenti hanno luogo, e sono applicabili a qualunque incaricato, o funzionario pubblico, destinato alla percezione, ed esazione di denaro appartenente alla Repubblica.

ART. VI

I Funzionarj pubblici sopranominati, che non si uniformeranno, o contraverranno alla presente Legge

ge saranno destituiti, e puniti colla detenzione di sei mesi nelle pubbliche Carceri.

ART. VII.

La presente Legge sarà stampata, pubblicata, ed affissa in tutti i Luoghi destinati all'esazione, e percezione de' denari pubblici.

Data dal Palazzo Nazionale il giorno, mese, ed anno sopradetto.

Il Presidente del Governo Provvisorio
DUCCINI

Per il Governo Provvisorio della Repubblica
Il Segretario Generale
BOSSI.

Pubblicata da me Gio. Pallavicini pubbl. Banditore questo dì 24. Aprile 1801.

N.° 41.

1. Maggio 1801.

Legge che determina le obbligazioni de' Venutieri relativamente alle Bollette di transito.

IL MINISTRO DELL'INTERNO considerando, che malgrado le pubbliche premure per raffrenare l'esportazione delle Vettovaglie, alcuni Venutieri trascurando il loro dovere, e senza riscontrare, se esistano sulle Vetture le Vettovaglie, le quali si annunziano per introdursi su questo Stato, accordano ad alcuni del Territorio della Repubblica delle Polize, o Bollette di transito,

DELIBERA.

I. I Venutieri non potranno accordare alcuna Poliza, o Bolletta per passo, se non verrà loro presentato il Manifesto della Dogana estera, il quale accompagni la roba, che entra per transitare.

II. I Venutieri suddetti sono tenuti di prendere nota del Manifesto loro esibito, qual manifesto dovrà rendersi al Vetturale.

III. I Venutieri non potranno fare tali Bollette, o Polize, se prima non avranno realmente visitata, e riscontrata la quantità delle Vettovaglie da introdursi.

IV. Il Vetturale è obbligato di tenere presso di se il detto manifesto estero, del quale dovrà esser sempre munito, come pure della Bolletta di passo per tutto il tratto del trasporto, e dovrà poi rilasciare il manifesto predetto all'ultima Venuta prima di sortire dallo Stato della Repubblica.

V. Se il Vetturale sarà trovato fare il trasporto di Vettovaglie senza i due soprascritti documenti, verrà considerato come contraventore alla Legge del 31. Gennajo prossimo passato, e sottoposto alle pene prescritte nella medesima.

VI. I Venutieri, che contraverranno alla presente disposizione per ciò che li riguarda, oltre essere immediatamente destituiti dal loro impiego, incorreranno nella pena pecuniaria di Scudi Cinquanta.

Il Ministro dell' Interno
MENCARELLI.
MAGGIORA *Segretario*.

IL GOVERNO PROVVISORIO DECRETA.
La sopraddetta Deliberazione del MINISTRO DELL' INTERNO è adottata in tutta la sua integrità, e sarà eseguita su tutto il Territorio della Repubblica.

Il Presidente del Governo Provvisorio
GIORGETTI.

Il Segretario Generale del Governo
BOSSI.

Pubbl. da me Gio. Pallavicini pubbl. Bandit. questo dì 5. Maggio 1801.

2. Maggio 1801.

Legge che sopprime le antiche Leggi della Repubblica vietanti la detenzione delle armi da fuoco di qualunque natura e misura, ne permette la ritenzione nella la propria casa, e assolve tutti gl' inquisiti, e già condannati per detensione di armi proibite.

Il Governo Provvisorio considerando che la Casa di ogni Cittadino è un asilo di sicurezza personale, che le Leggi di tutti i tempi hanno garantito, e che è fondato sul Diritto naturale della propria difesa

DECRETA.

Art. I.

Sono abolite, e abrogate, con l'appresso limitazione, tutte le Leggi della Repubblica vietanti la detenzione della propria Casa, o Domicilio, delle armi da fuoco di qualunque natura, e misura per uso proprio, o della Famiglia ristrettivamente.

Art. II.

E' accordata una amnistizia generale, e perpetua a tutti gli accusati, detenuti, condannati, o ancora sotto Processo, per delitti di proibita detenzione di armi da fuoco.

Art. III.

Tutti gl'Individui compresi nella disposizione dell' Articolo precedente ritornano in conseguenza a contare dal presente giorno nella loro antica libertà civile, e debbono essere immediatamente rilasciati, se sono nelle Carceri, sotto la responsabilità de' Tribunali dello Stato.

Art. IV.

La presente Legge non deroga per le sole condanne già inflitte all'ammenda pecuniaria dovuta agli Esecutori.

Art. V.

Le Leggi abrogate in virtù dell'Articolo Primo rimangono nel loro intiero vigore in caso di delazione delle dette armi da fuoco fuori della propria Casa, o Domicilio,   Art.

ART. VI.

Il Miniftro della Polizia Generale, e Forza Armata darà le difpofizioni neceffarie perchè la prefente Legge sia efeguita in tutto il Territorio della Repubblica.

Dal Palazzo Nazionale il giorno, mefe, ed anno fopraddetto.

Il Prefidente del Governo Provvifori
GIORGETTI.

Per il Governo Provvifori della Repubblica
Il Segretario Generale
BOSSI.

Pubblicata da me Gio. Pallavicini pubbl. Bandit. quefto dì 5. Maggio 1801.

N°. 43.

15. Maggio 1801.

Legge che determina le obbligazioni de' Copifti relativamente alla Copia delle Scritture, e Atti pubblici.

IL GOVERNO PROVVISORIO, veduto il Rapporto del Miniftro della Giuftizia, in data del giorno 14. del corrente mefe, e

Confiderando il maffimo inconveniente, che le Scritture pubbliche vengono bene fpeffo eftratte in una maniera, che o per la qualità de i Caratteri, o per la qualità della carta reftano difficilmente intelligibili.

Confiderando, che l'obbligo dei Copifti è di trafcrivere con tal metodo, che le loro Scritture debbano effere corrette, e di facile intelligenza,

DECRETA.

ART. I.

Ogni atto pubblico copiato in maniera, che non fia facilmente leggibile, a dichiarazione del Mi
ftro

ſtro della Giuſtizia, non ſarà pagato al Copiſta, il quale però dovrà rilaſciarne la Copia a quegli, che l'avrà eſtratto, o ordinato.

ART. II.

Non ſarà pagata la Copia di un atto pubblico fatta in carta, che ne renda difficile la lettura.

ART. III.

A miſura, che il Copiſta aveſſe mancato nella Traſcrizione delle Scritture potrà ancora, a dichiarazione come ſopra, diminuirſi una parte della mercede, che dovrebbe eſigere.

ART. IV.

Ogni pagina, nella quale vi foſſe più di un errore o di lingua, o di altra natura, non dovrà pagarsi.

ART. V.

Non s'intende derogato alle altre leggi relative al metodo, che devono tenere i Copiſti, ed alle altre loro obbligazioni.

ART. VI.

La preſente Legge ſarà ſtampata, pubblicata, affiſſa in tutti i Tribunali, ed eſeguita ſotto la vigilanza, e direzione del Miniſtro della Giuſtizia.
Data dal Palazzo Nazionale il giorno, meſe, ed anno ſopraddetto.

Il Preſidente del Governo Provviſorio
GIORGETTI.

Per il Governo Provviſorio della Repubblica
Il Segretario Generale
BOSSI.

N°. 44.

15. Maggio 1801.

Legge ſulla organizzazione della Computisteria generale dello Stato, e nomina de' Computiſti e Scrittori addetti alla medeſima.

IL GOVERNO PROVVISORIO conſiderando la neceſsità e l'importanza di regolare l'amminiſtrazione delle Finanze pubbliche in una maniera stabi-

bile e permanente, che somministri in tutti i tempi una prova sicura e costante della estensione, e diversa natura delle rendite, de' crediti, e debiti dello Stato, della versazione del denaro pubblico nelle spese ordinarie, e straordinarie, e di quello che esser potessero di proprietà particolare

DECRETA.

E' stabilita una Computisteria Nazionale la quale ha il nome di Computisteria Generale dello Stato

ART. II.

Questa Computisteria incomincerà le sue operazioni il giorno primo del prossimo mese di Giugno, e sarà diretta, e regolata da un Computista Generale, a cui saranno subordinati tutti gli altri Computisti subalterni nominati dalla presente Legge.

ART. III.

Sopra i Bilancj estratti dai Libbri delle diverse Scritture pubbliche sino al giorno 31. Gennajo 1801. inclusivamente sarà piantata, e formata dalla Computisteria la nuova Scrittura generale sotto il dì primo Febbrajo dell' Anno corrente, la quale comprenderà tutti i Capi, e rami di pubblica amministrazione tanto di Entrata, e di Spesa, quanto di Capitali, Crediti, e di ogni altro oggetto di proprietà Nazionale.

ART. IV.

La Computisteria avrà un Libbro maestro, o Registro Generale, di tutti i Capi, e rami di amministrazione, e proprietà Nazionale, contenuti nell' Articolo precedente, a cui avranno rapporto tutti i Libbri subalterni di qualunque genere.

ART. V.

Vi sarà un Registro, o Scrittura separata, e distinta di tutto ciò che è proprietà particolare appartenente ai Legati, e Depositi di qualunque natura.

A questa Scrittura si riuniranno tutti gli altri Libbri de' diversi Legati che in addietro si amministravano dalla Repubblica, la cui Scrittura si teneva dal Computista de i già detti Offizj di onore.

ART.

ART. VI.

La sopraintendenza, e amministrazione di questi Legati essendo stata attribuita al Comitato di Abbondanza tanto il Ricevitore, che il Pagatore generale della Repubblica dovranno attendere ed eseguire gli ordini che dal Comitato sopradetto gli verranno trasmessi su quest'articolo, quando non vi osti un Decreto speciale del Governo, e purchè i mandati di pagamento sieno visati, e approvati dal Governo medesimo.

ART. VII.

La Computisteria potrà tenere de' Registri particolari, o Libbri subalterni, per tutti quei Capi tanto di Entrata, che di Spesa, che potrebbero portare moltiplicità di partite, come Capitali attivi, e passivi dello Stato, Debitori in rate, riparti, imposizioni, o tasse parziali di qualunque genere, e potrà avere egualmente de' Registri particolari delle paghe, o stipendj degl' Impiegati della Repubblica, che non fossero portati sul Registro, o Stato generale di soldo de' Funzionarj pubblici. Questi Registri particolari potranno esser tenuti in sospeso quando l'esiga il metodo della Scritrura, e saranno successivamente portati sul Libbro maestro, o Registro generale.

ART. VIII.

La Computisteria dovrà formare una Scrittura dimostrativa de' Debitori de'quarti della tassa dovuti alla Nazione dai Livellarj che hanno di già perpetuato le loro Enfiteusi, e che le perpetueranno in avvenire.

ART. IX.

La Computisteria terrà inoltre una Scrittura particolare, e separata di tutte le rendite provenienti da tasse, e Ripartimenti, che sono stati imposti per rimborso, o indennizzazione della Cassa Nazionale per spese fatte di Riparazioni, e Lavori pubblici di qualunque natura concernenti le funzioni del Comitato Generale sopra le Acque, Fabbriche, e Strade, come pure di tutte le Spese che saranno fatte da questo Comitato, per gli oggetti sopraindicati.

ART.

ART. X.

Il Ricevitore, Cassiere, e Pagatore dovranno eseguire tutti gli ordini che gli sono trasmessi dal Comitato Generale sopra le Acque, Fabbriche, e Strade relativamente alle loro attribuzioni.

I Mandati di pagamento per lavori riparazioni, e qualunque altra causa non potranno però essere sodisfatti dal Cassiere, e Pagatore dello Stato se non che sopra le Somme che il Governo avrà specialmente per quest' oggetto poste a disposizione del Comitato, se i mandati non sono deliberati dal Comitato, se non vi' è dichiarata la causa della spesa, e se non sono firmati dal Segretario del Comitato, dal Deputato, o Deputati rispettivi ne' loro Dipartimenti.

Il Ricevitore, Cassiere, e Pagatore della Repubblica dovranno tenere conto, e Cassa separata di tutto quello che è relativo ai Legati, Depositi, Acque, Fabbriche, e Strade e tanto il conto corrente di queste Casse particolari quanto quello della Nazione sarà tenuto a lire, e scudi.

ART. XI.

I Conti originali delle spese pubbliche di qualunque natura, di cui n' è stato decretato il pagamento, saranno trasmessi alla Computisteria per porsi in Registro all' effetto di prevenire la duplicità de' pagamenti, e perchè la Cassa Nazionale possa essere rimborsata di quelle Spese che si fanno per servizio della Giustizia, delle quali se ne addebitano i Rei.

ART. XII.

Il Ricevitore, e Pagatore individueranno in dettaglio ne' loro Registri la Causa, e l' oggetto de' rispettivi pagamenti, e riscossioni.

ART. XIII.

I Debitori dello Stato, le di cui partite sono trasmesse ai pubblici Esattori non potranno fare validamente i loro pagamenti che in mano degli Esattori medesimi, e dovranno fare registrare le polizze, o ricevute de' pagamenti fatti alla Computisteria Generale.

ART. XIV.

Gli Esattori pubblici nel mettere a Entrata le loro riscossioni dovranno far distinguere dal Ricevitore le partite che appartengono ai Legati, ai Ripartimenti di Acque, Fabbriche, e Strade, acciocchè sieno versate nelle Casse particolari destinate per quest' oggetto.

ART. XV.

Il Comitato di Abbondanza è incaricato di trasmettere direttamente agli Esattori lo stato de' Debitori de' Legati incominciando da quello dell' Anno corrente, e il Comitato Generale sopra le Acque, Fabbriche, e Strade trasmetterà alli stessi Esattori, a cui ne è attribuita la percezione in virtù della presente Legge, lo stato dei Debitori dei Riparti, di Tasse per riparazioni, e lavori, e di tutte le rendite derivanti da qualunque Causa, che si esigevano dalli Uffizj soppressi dalla Legge de' nove Gennajo dell' anno corrente riuniti oggi al Comitato Generale sopraddetto.

Gli Esattori nel Contratto Generale della loro Amministrazione si obbligheranno alla riscossione delle partite sopra espresse, e ne daranno discarico ai due Comitati in ciò che gli concerne.

ART. XVI.

Il Comitato di Abbondanza, e il Cassiere Generale della Repubblica, sono obbligati a trasmettere alla Computisteria lo stato nominativo e dettagliato di tutti i Depositi che potrebbero essere fatti sulla Cassa Nazionale, o presso il Comitato sopraddetto, nel giorno stesso, in cui verranno fatti tali depositi.

ART. XVII.

L' Offiziale del Sale dovrà a norma delle Leggi fare settimanalmente la data del Sale levato dalle Comunità con darne nota al Ricevitore, affinchè tanto esso che il Cassiere tenghino in sospeso quei pagamenti che li venissero fatti anticipatamente a detta data per farne poi tutto un buono, o ricevuta al compimento di essa.

ART.

ART. XVIII.

Il Governo si riferba a determinare fopra i Legati, e Depofiti, di cui è debitrice la Caffa Nazionale.

ART. XIX.

La Computifteria avrà un Regiftro, o Raccolta, di tutti i Decreti di pagamento emanati dal Governo, deliberati dal Comitato di Abbondanza, e dal Comitato Generale fopra le Acque, Fabbriche, e Strade nel loro dipartimento, e di tutti gli atti o cedole de' depofiti particolari, o comunitativi.

Il Segretario Generale del Governo, e i Segretarj de' due Comitati dovranno trafmetterne copia conforme alla Computifteria.

ART. XX.

La Computifteria trafmetterà ogni anno ai pubblici Efattori lo Stato nominativo de' Debitori della Nazione, ove farà efattamente indicata la quantità, e natura del loro debito.

ART. XXI.

La fpefa neceffaria per la pianta de' Libbri della nuova Scrittura Generale, e la rinuovazione de' medefimi appartiene alla Nazione.

ART. XXII.

La Computifteria Generale dello Stato è compofta di un Computifta Generale, di tre Computifti fubalterni, di due Scrittori l'uno incaricato del Regiftro prefcritto dall' Articolo XIX. e l'altro del Regiftro ftabilito dall' Articolo XIII. della prefente Legge, e di un Computifta della Scrittura dei Legati, e de' Depofiti addetto al Comitato di Abbondanza.

ART. XXIII.

L'appuntamento, o indennizzazione menfuale del Computifta Generale è di Scudi fedici, quello del fecondo Computifta di Scudi tredici, quello del terzo di Scudi dieci, quello del quarto Computifta di Scudi dieci, quello del primo Scrittore incaricato del Regiftro de' Decreti di Scudi otto, e quello del fecondo Scrittore incaricato del Regiftro de' pagamenti fatti agli Efattori di Scudi otto.

Il

Il Computista addetto al Comitato di Abbondanza avrà Scudi dieci. Questo stipendio incomincerà a decorrere dal giorno primo Febbrajo 1801.

ART. XXIV.

Il Governo nomina Computista Generale
Il Cittadino Buonori Gio. Domenico
Secondo Computista
Il Cittadino Chicca Jacopo
Terzo Computista
Il Cittadino Francesco Romani
Quarto Computista
Il Cittadino Squaglia Pietro
Primo Scrittore
Il Cittadino Bossi Francesco
Secondo Scrittore
Il Cittadino Bedini Agostino
Computista della Scrittura de' Legati, e depositi addetto al Comitato di Abbondanza.
Il Cittadino Lippi Ascanio

ART. XXV.

Gl'Impiegati nominati dalla presente Legge non potranno conseguire altro emolumento che quello che gli è accordato dagli Articoli precedenti, e saranno portati mensualmente sullo Stato generale di soldo de'Funzionarj pubblici per esserne soddisfatti.

ART. XXVI.

La Computisteria Generale dello Stato avrà la sua Residenza, o Burò, nelle Stanze dette dell'Entrate con i comodi necessarj per i Libbri occorrenti.

ART. XXVII.

La presente Legge sarà stampata, pubblicata, ed eseguita sotto la immediata direzione del Ministro dell'Interno.

Data dal Palazzo Nazionale il giorno, mese, ed anno sopraddetto.

Il Presidente del Governo Provvisorio
GIORGETTI.

Per il Governo Provvisorio della Repubblica
Il Segretario Generale
BOSSI.

Pubblicata da me Gio. Pallavicini pubb. Banditore questo dì 18. Maggio 1801.

N°. 45.

19. Maggio 1801.

Legge che stabilisce due pubblici Mercati per settimana nella Piazza di S. Michele, sopprime i così detti Granajoli, e rinuova la disposizione delle Leggi penali contro gl' Incettatori e Monopolisti.

Il Governo considerando, che il continuo Monopolio che segue nella Piazza di S. Michele per la vendita, e compra d'ogni genere di Vettovaglie arreca un grave danno al Cittadino, che vuol provvedersene;

Considerando, che coll' unirsi in poche mani queste merci manca la concorrenza tra i Venditori, e si cagiona un oneroso, ed eccessivo aumento del prezzo,

DECRETA.

ART. I.

Sono richiamati nella loro piena osservanza i Decreti della Ex-Reggenza, che sopprimono, ed aboliscono i così detti Granajoli, o Incettatori di Vettovaglie.

ART. II.

Sono messe nel loro pieno robore, e vigore tutte le Leggi contro i Monopolisti, Appaltatori di qualunque genere nostrato panizzabile, e contro gl'Incettatori.

ART.

Art. III.

Vi saranno nella Piazza di S. Michele due pubblici Mercati per Settimana di ogni forta di Vettovaglie, cioè il Mercoledì, ed il Sabato, da quali faranno fempre esclusi gl' Incettatori.

Art. IV.

Sulla piazza di S. Michele vi farà un pubblico Mifuratore ogni giorno, il quale dovrà mifurare tutti i generi panizzabili, che si venderanno in detto luogo coll' indennizzamento di un quattrino per ciafcheduno Stajo a carico del Venditore.

Art. V.

I Venditori, che non si uniformeranno alla difposizione dell' Articolo III. saranno condannati nella pena di Lire tre per ogni Stajo di Vettovaglie vendute da applicarsi a favore della Cafsa Nazionale.

Art. VI.

Queft' impiego di Mifuratore farà incantato, e rilafciato al maggiore Offerente con quelle condizioni, che si pubblicheranno nell' atto dell' Incanto.

Art. VII.

Tutte le mifure faranno date dalla Nazione.

Art. VIII.

Il Miniftro dell' Interno, e quello della Polizia Generale e Forza Armata fono incaricati in ciò che li concerne dell' efecuzione della prefente Legge.

Data dal Palazzo Nazionale il giorno, mefe, ed anno fopraddetto.

Il Presidente del Governo Provviforio
GIORGETTI.

Per il Governo Provviforio della Repubblica
Il Segretario Generale
BOSSI.

Pubblicata da me Gio. Palavicini Pubblico Banditore quefto dì 21. Maggio 1801.

N°. 46.

6. Giugno 1801.

Legge che annulla qualunque dilazione abusivamente o in forza di consuetudine accordata dagli Esattori ai pubblici debitori, e ordina il pagamento alle rispettive scadenze.

Il Ministro dell'Interno considerando, che le circostanze imperiose dello Stato reclamano l'esazione, e il pronto incasso dei crediti Nazionali;

Considerando, che qualunque dilazione accordata ancora per consuetudine dai pubblici Esattori a favore di alcune persone, oltre le rispettive scadenze, è un abuso, che toglie al Governo i mezzi, onde far fronte ai pubblici impegni

DELIBERA.

Art. I. Qualunque dilazione abusivamente dagli Esattori accordata ai Debitori della Nazione al di là delle rispettive scadenze per il pagamento dei rispettivi loro debiti è da questo momento tolta, e proibita.

Art. II. In conseguenza i pubblici Debitori dovranno immediatamente pagare le partite già state trasmesse agli Esattori suddetti.

Art. III. Sotto pena d'immediata destituzione gli Esattori sono tenuti di esigere i Crediti loro trasmessi all'epoca delle rispettive scadenze, usando contro i contumaci, e morosi di tutti i mezzi, che la Legge ha messo a loro disposizione.

MENCARELLI

Maggiora Segr.

IL GOVERNO PROVVISORIO

DECRETA

E' adottata la sopraddetta Relazione del Ministro dell'Interno, ed avrà forza di Legge in tutto il Territorio della Repubblica.

Il Presidente del Governo Provvisorio
GIORGETTI.

Il Segretario Generale del Governo
BOSSI.

Pubblicata da me Gio. Pallavicini pubb. Banditore questo dì 6. Giugno 1801. 10. Giu-

N°. 47.

10. Giugno 1801.

Legge che sopprime il Provento del Pastume.

Il Governo Provvisorio considerando, che l'esperienza costante ha dimostrato, che il dritto privativo di fabbricare i Pastumi produce l'effetto, che questi sono di una qualità assai scadente, e di un prezzo troppo superiore a quello, per cui si acquistano nei Paesi limitrofi;

Considerando, che questa circostanza costringendo i Nazionali Lucchesi a provvedersi in Paesi esteri di un genere così necessario cagiona un'esportazione di danaro non indifferente per questa manifattura;

Considerando, che l'utile, che riviene alla Cassa Nazionale da questo Diritto privativo, o Provento, è di un oggetto ben meschino, ed incapace di compensare i surriferiti danni, che ne rivengono al Pubblico, ed alle particolari Persone

DECRETA.

Art. I.

Il Provento del Pastume è abolito, ed è permesso a ogni Cittadino di fabbricare, e vendere di questo genere per tutta la Città, e Stato, fermi stanti in tutta la loro integrità tutte le Leggi proibitive dell'Estrazione delle Vettovaglie del Territorio di questa Repubblica.

Art. II.

E' nominata una Commissione incaricata di ricevere l'Inventario già consegnato al Proventuale, di esigere dal medesimo un esatto rendimento di conto, e consegna di tutti i mobili descritti nell'Inventario, e il rilasso, e chiavi del Locale pubblico destinato alla fabbricazione del Pastume dentro il tempo e termine di giorni otto a contare dalla pubblicazione della presente Legge.

ART. III.

Il locale, gli utenſili, e tutto ciò che è di proprietà pubblica addetto, e relativo alla fabbricazione del Paſtume, previa una ſtima nelle forme, ſarà alienato, e venduto al pubblico Incanto dalla Commissione ſopraddetta dentro il corrente meſe di Giugno. Il prezzo della compra della Fabbrica, quanto di tutti i mobili ſopra indicati ſarà verſato nella Caſſa Nazionale per metà nell'atto della ſtipulazione del Contratto, e l'altra metà dentro quindici giorni a contare dalla fatta alienazione.

ART. IV.

La Commissione ſtabilita dall'Articolo II. è compoſta de' Cittadini ſeguenti

Ricci Nicolao
Quadri Carlo
Giambaſtiani Giovanni
Erra Vincenzio
Frediani Giuſeppe

ART. V.

La preſente Legge ſarà ſtampata, pubblicata, ed eſeguita ſu tutto il Territorio della Repubblica ſotto la direzione del Miniſtro dell'Interno.
Data dal Palazzo Nazionale il giorno, meſe, ed anno ſopraddetto.

Il Preſidente del Governo Provviſorio
BELLUOMINI.

Per il Governo Provviſorio della Repubblica
Il Segretario Generale
BOSSI.

Pubblicata da me Gio. Pallavicini pubb. Banditore queſto dì 10. Giugno 1801.

N°. 48.

11. Giugno 1801.

Legge che accorda a chiunque la facoltà di ſpianare, e vendere il pane, nomina una Commissione incaricata di ſtabilirne il prezzo, il peſo, e la bontà, e preſcrive alcune pene contro i violatori di queſto nuovo Regolamento.

IL GOVERNO PROVVISORIO considerando, che l'abuſo comunemente introdotto di vendere il Pane a quantità, e non a peſo, apre un vasto campo alla cupidigia, e alla malizia, e deteriora grandemente la condizione del Compratore;

Considerando, che nella vendita di queſto genere di prima importanza, mentre esser dee favorita l'induſtria de' Cittadini, è necessario nel tempo stesso, che venga fissata preſentemente una Tariffa, ed una norma, che ſecondo le circoſtanze ne regoli il prezzo, e assicuri i vantaggi del Popolo contro l'avidità di un ſoverchio guadagno,

DECRETA.

ART. I.

E' permesso lo spiano, e vendita del Pane ſu tutto il Territorio della Repubblica, non compreſe quelle Vicarie, nelle quali esistono de' particolari Regolamenti.

ART. II.

Il Pane, che potrà eſſere ſpianato, e venduto, oſſervate però le regole concernenti la quantità del fermento, o lievito, la buona cottura, e la buona qualità dei Grani, e Farine, ſarà delle tre ſeguenti qualità, cioè

Pane fino
Pane mezzano
Pane bruno, o da monizione.

ART. III.

A riserva delle pubbliche Canove, a contare dal giorno 15 del corrente Mese, non potrà farsi alcuna vendita di Pane fuorchè a peso.

ART. IV.

Il prezzo del Pane sopraddetto sarà calcolato, e ragguagliato settimanalmente da una Commissione da nominarsi in virtù della presente Legge sul prezzo dei Grani, che saranno venduti nei due precedenti pubblici Mercati.

ART. V.

Qualunque Venditore di Pane dovrà tenere in luogo ostensibile al Compratore una Statera non a mano, ma fissa, riveduta, approvata, e marcata dal pubblico Sigillatore.

ART. VI.

Ciascun Fornaro dovrà porre il Sigillo colle lettere iniziali del proprio suo nome, e cognome sopra il Pane, che esporrà alla vendita.

ART. VII.

La Commissione nello stabilire i prezzi del Pane vendibile anderà di concerto col MINISTRO DELL' INTERNO, il quale dovrà visare ogni volta la *Tariffa*, che dovrà esser tenuta palesemente affissa alla Bottega di tutti i Venditori di Pane, e al Burò del COMMISSARIO DELLA GRASCIA sotto le pene stabilite in appresso.

ART. VIII.

Qualunque Venditore di Pane, che violasse in alcuna parte la presente Legge, sarà punito colla perdita di tutto il Pane, che si troverà nella sua Bottega, che sarà dispensato ai Carcerati, e di Scudi 50. che per una terza parte saranno applicati al Reclamante, e per le altre due parti alla Cassa della Nazione.

ART. IX.

E' creata una COMMISSIONE detta DI VIGILANZA sulla Vendita del Pane, la quale è incaricata di sorvegliare alla qualità, e bontà del Pane vendibile, e di regolare, e stabilire settimanalmente i prezzi

zi

zi del medesimo colle regole accennate nell' Articolo IV., e di applicare le pene ſtabilite dall' Articolo precedente, procedendo ancora *brevi manu*, e ſenza formalità di proceſſura.

ART. X.

La Commiſſione è compoſta de' ſeguenti Cittadini

SAMINIATI ORAZIO
FREDIANI GIO. NICOLAO AVVOC.
NARDI GAETANO
ERRA STEFANO
RUGGINI SIMONE

ART. XI.

La preſente Legge ſarà pubblicata su tutto il Territorio della Repubblica, ed eſeguita ſotto la direzione del MINISTRO DELL' INTERNO.

Data dal Palazzo Nazionale il giorno, meſe, ed anno sopraddetto.

Il Preſidente del Governo Provviſorio
BELLUOMINI.
Per il Governo Provviſorio della Repubblica
Il Segretario Generale
BOSSI.

Pubblicata da me Gio. Pallavicini pubbl. Banditore queſto dì 11. Giugno 1801.

N°. 49.

13. Giugno 1801.

Legge che ordina l' apertura di un Forno normale, e ſtabiliſce la maniera di ragguagliare e calcolare il prezzo del grano, e del pane.

IL GOVERNO PROVVISORIO conſiderando, che l'Articolo IV. della Legge del dì 11. del corrente meſe riguardante lo Spiano del Pane non poſſa radicalmente togliere quello spirito di monopolio, e di

e di agiotaggio manifestatosi in questi ultimi tempi in pregiudizio della Popolazione;

DECRETA.

Art. I.

Il prezzo del Pane sarà ragguagliato settimanalmente non solo sul prezzo dei Grani, che saranno venduti nei due precedenti Mercati nostri, ma ancora a quello corrente di tempo in tempo ai Mercati delle Piazze estere limitrofi, e principalmente di Livorno, e di Pisa.

Art. II.

La facoltà accordata ai Fornari dello spiano del Pane in vigore della suddetta Legge durerà per tutto il giorno 15. del futuro mese di Luglio solamente.

Art. III.

La Commissione nominata nella suddetta Legge nello spazio di sei giorni, a contare dalla pubblicazione della presente Legge, aprirà un Forno normale per conto pubblico, nel quale verranno spianate le tre qualità di Pane designate, e stabilite nella Legge medesima, a cui dovrà uniformarsi, e corrispondere il Pane, che sarà spianato dai Fornari durante il termine suddetto.

Art. IV.

La presente Legge sarà pubblicata su tutto il Territorio della Repubblica, ed eseguita sotto la direzione del Ministro dell' Interno, e della suddetta Commissione.

Il Vice-Presidente del Governo Provvisorio
GIORGETTI.

Per il Governo Provvisorio della Repubblica
Il Segretario
VINCENZO BOSSI.

Pubblicata da me Gio. Palavicini pubb. Banditore questo dì 14. Giugno 1801.

18. Giu-

N.° 50.

18. Giugno 1801.

Legge, la quale prescrive che tutte le Deliberazioni, o Decreti delle Comuni, Università, Comitati, Collegj, Confraternite, e Corporazioni di qualunque natura debbano essere adottate dalla pluralità de' voti sotto pena di nullità dell'atto.

Il Governo Provvisorio considerando che la pluralità de' voti è la sola espressione sincera della volontà generale;

Considerando che tutti i diritti, e poteri appartenenti a una intiera Università non possono essere abusivamente ristretti, e conferiti a pochi Membri in pregiudizio di tutto il Corpo Morale; e

Considerando che nella Repubblica vi dee essere uniformità di principj, e di Leggi

DECRETA.

Art. I.

A contare dalla pubblicazione della presente Legge tutte le Confraternite, Corporazioni, Università, Accademie, Congregazioni, Società, Comitati, o Deputazioni della Repubblica non potranno adottare, e sanzionare le loro risoluzioni, e deliberazioni, che colla maggiorità de' voti de' Congregati.

Art. II.

Le deliberazioni, e risoluzioni, che non sono ottenute, e approvate dalla pluralità de' voti de' Componenti la sessione, o l'Adunanza, sono nulle, e non possono produrre alcuna obligazione, nè avere alcun effetto, tanto giudizialmente, che estragiudizialmente.

Art. III.

Il Ministro dell'Interno è incaricato della pubblicazione, ed esecuzione della presente Legge.

Da-

Data dal Palazzo Nazionale il giorno, mese, ed anno sopraddetto.

Il Presidente del Governo Provvisorio
BELLUOMINI.

Per il Governo Provvisorio della Repubblica
Il Segretario Generale
BOSSI.

Pubblicata da me Gio. Pallavicini pubb. Banditore questo dì 18. Giugno 1801.

N°. 51.

26. Giugno 1801.

Legge che prescrive agli Esattori Maggiori sotto pena di carcerazione di versare nella Cassa Nazionale in tre rate eguali il totale della loro riscossione già maturata e scaduta, e pagare ogni otto giorni la rata.

Il Governo Provvisorio della Repubblica considerando la grandezza de' pubblici bisogni, e veduta l'urgenza di sovvenire a' pesi straordinarj dello Stato con de' mezzi efficaci e proporzionati alla deficienza delle pubbliche risorse,

DECRETA.

Art. I.

Gli Esattori Maggiori della Repubblica verseranno nella Cassa Nazionale sotto pena della loro immediata carcerazione in tre rate eguali, ogni otto giorni la rata a contare dalla pubblicazione della presente Legge il totale della loro riscossione già maturata e scaduta.

Art. II.

Gli Esattori procederanno contro i debitori contumaci all'esecuzione Militare a norma de' poteri che la Legge gli attribuisce.

Art. III.

Il Ministro dell'Interno è incaricato sotto la sua responsabilità dell'esecuzione della presente Legge

Dal

Dal Palazzo Nazionale il giorno, mese, ed anno sopraddetto.

Il Presidente del Governo Provvisorio
GIORGETTI.

Per il Governo Provvisorio della Repubblica
Il Segretario Generale
BOSSI.

Pubblicata da me Gio. Pallavicini pubbl. Bandit. questo dì 26. Giugno 1801.

N°. 52.

2. Luglio 1801.

Legge che proibisce l'asportazione delle derrate, e vettovaglie fuori del Circondario delle sei miglia, e del Territorio della Repubblica, che ne proibisce la vendita alle proprie case, o magazzini, e prescrive le pene contro i trasgressori.

Il Governo Provvisorio considerando che l'estrazione de' generi spettanti all'Annona, ed alla Grascia priva il Cittadino di un diritto che ha sopra le derrate del suo Territorio, e dà occasione a perturbare la pubblica tranquillità;

Considerando che il bisogno di provvedere alla sussistenza della Popolazione esige un sollecito e straordinario provvedimento; e

Volendo prevenire tutte le trame, e abusi nascenti dal Monopolio, e accresciuti dall'avarizia degli Appaltatori, e Incettatori,

DECRETA.

Art. I.

E' proibita l'estrazione delle Vettovaglie, Derrate e Granaglie di qualsivoglia specie fuori del Circondario delle sei miglia nelle altre Vicarie.

Art. II.

E' proibita in oltre la vendita di qualunque quantità de' Generi e Derrate sopraddette in tutta la esten-

ſtensione del detto Circondario delle ſei miglia, e ai Magazzini, Granaj, e Caſe particolari esiſtenti nella Città di Lucca, e ſpettanti a qualunque Luogo Pio, e a qualunque Individuo proprietario, o Possessore abitante nella medesima.

La Vendita di tali Vettovaglie, Derrate, e Granaglie non potrà farsi che ne' pubblici mercati della Città di Lucca ne' giorni ſtabiliti dalla Legge, e nella pubblica Piazza di S. Michele in qualſivoglia altro giorno dell'anno.

ART. III.

Gli Abitanti delle Comuni fuori del Circondario delle ſei miglia, che acquiſtassero derrate, o vettovaglie ſu' pubblici mercati e nella Piazza della Città di Lucca potranno eſſere autorizzati dal Governo ad aſportarle nelle loro Vicarìe, o Comuni, purchè giuſtifichino avanti il medesimo la cauſa legittima dell'aſportazione.

ART. IV.

Chiunque per ſe, o col mezzo di altri contraverrà a quanto si preſcrive negli articoli antecedenti verrà considerato come nemico della Repubblica, ed oltre alla perdita de' Carri, e Beſtie da traſporto, e della Roba che avesse venduto, o tentato di vendere fuori dei mercati pubblici, o della Piazza di S. Michele della Città, aſportato, o tentato di aſportare, fuori del Circondario delle sei miglia, incorrerà nella pena di anni dieci di Esilio dal Territorio della Repubblica.

ART. V.

Chiunque darà mano, o coopererà benchè indirettamente alla vendita fuori de' Luoghi sopra indicati, o all'eſtrazione dei Generi ſopraddetti fuori delle ſei miglia ſarà ſoggetto alle ſteſse Pene, e di più alla perdita dell'Impiego, ſe il medesimo ſarà addetto al ſervizio della Repubblica.

ART. VI.

Sarà lecito a ciaſcun Cittadino di denunciare, arreſtare, e tradurre avanti il Tribunale competente qualunque Perſona che ſarà ritrovata nell'atto di vendere nel Territorio delle ſei miglia, o fuori de' Luoghi ſopraenunciati della Città, o eſtrarre Ge-

Generi, o Derrate di qualsivoglia ſpecie fuori del ſopradetto Circondario.

ART. VII.

Chiunque eſeguirà detti arreſti o denunzierà il Venditore, l'Eſtrattore, o i Compiici conſeguirà in premio il valore, o la metà della Roba venduta, o arreſtata, e riſpettivamente denunziata, e l'altra metà dovrà cedere a favore della Cassa Nazionale.

ART. VIII.

La Commissione Criminale straordinaria ſopra i delitti di furto è nominata a conoscere, decidere definitivamente, e applicare le pene ſopra indicate a coloro, che contraverranno alla presente Legge.

Il Giudizio della Commissione dovrà essere pronunziato nello ſpazio di giorni venti correnti, e naturali a contare dal giorno della denunzia, o traduzione del colpevole avanti la medesima.

ART. IX.

Se la Commissione lo crede utile e necessario potrà conoſcere e giudicare ancora sommariamente, e *brevi manu* ſopra le dette contravenzioni.

ART. X.

Sono confermate, e rimangono in tutto il loro pieno vigore le Leggi generali contro gli appaltatori e incettatori, e quelle che vietano l'eſtrazione delle Vettovaglie, Graſcie, e Derrate di qualſivoglia natura fuori del Territorio della Repubblica.

ART. XI.

I tre Miniſtri, e tutti gli altri Agenti del potere Eſecutivo sono ſpecialmente incaricati d'invigilare ſulla eſecuzione della preſente Legge, la quale sarà munita del Sigillo della Repubblica, stampata, e pubblicata.

Data dal Palazzo Nazionale il giorno mese, ed anno sopradetto.

Il Presidente del Governo Provviſorio della Repubblica
PIERI.

Per il Governo Provviſorio della Repubblica
Il Segretario Generale
BOSSI.

Pubblicata da me Gio. Pallavicini pubb. Banditore queſto dì 3. Luglio 1801.

4. Lu-

Nº. 53.

4. Luglio 1801.

Legge che impone una Contribuzione menſuale di uno e mezzo per cento ſopra tutti i Cittadini aventi una rendita di Scudi trecento all' anno, o maggiore.

Il Governo Provvisorio conſiderando l'impossibilità di ſoddisfare alle gravi ſpeſe, che la Repubblica è obbligata di fare nelle attuali circoſtanze, ſenza ricorrere a de' mezzi pronti, e ſtraordinarj;

Conſiderando l'anguſtia delle Finanze, e la deficienza delle pubbliche riſorſe eſaurite da' moltiplici, ed urgenti biſogni dello Stato;

Conſiderando, che quelli, i quali ſono ſtati forniti di maggiori fortune ſono anche quelli, che ſi debbono preſtare ne' maggiori biſogni della Patria

DECRETA.

Art. I.

E' impoſta una Contribuzione mensuale di uno, e mezzo per cento per il tempo di quattro mesi a contare dalla pubblicazione della preſente Legge ſopra tutti i Cittadini della Repubblica aventi una rendita di Scudi trecento all'anno, o maggiore.

Art. II.

La tassa mensuale di ciaſcun Contribuente ſarà calcolata ſugli stati esibiti alla Ex-Reggenza nella Imposizione ſtraordinaria del cinque per cento.

Art. III.

Ogni Contribuente dovrà verſare nella Cassa pubblica la ſua tangente menſuale prima del giorno quindici di ciaſcun meſe.

Il primo pagamento ſarà fatto in conſeguenza avanti il giorno quindici del corrente meſe di Luglio.

Art. IV.

Il Cassiere generale della Repubblica, ſpirato il giorno quindici di ciaſcun meſe, traſmetterà al Miniſtro della Polizia Generale, e Forza Armata lo ſtato eſatto de' Contumaci al pagamento.

ART. V.

Il Ministro della Polizia Generale, e Forza Armata immediatamente dopo la ricevuta dello stato de' Contumaci procederà contro i medesimi alla esecuzione Militare.

Data dal Palazzo Nazionale il giorno, mese, ed anno sopradetto.

Il Presidente del Governo Provvisorio
PIERI
Per il Governo Provvisorio della Repubblica
Il Segretario Generale
BOSSI

Pubblicata da me Giov. Pallavicini Pubb. Banditore questo dì 4. Luglio 1801.

N.° 54.

6. Luglio 1801.

Legge la quale dichiara che la contribuzione mensuale dell' uno e mezzo per cento comprende ancora i Luoghi Pii, e Corporazioni Ecclesiastiche.

IL GOVERNO PROVVISORIO Decreta ciò che siegue.

L'Articolo primo della Legge de' 4. del corrente che stabilisce una Contribuzione mensuale sopra tutti i Cittadini della Repubblica aventi una Rendita di Scudi trecento all'Anno, o maggiore, comprende ancora tutti i Luoghi Pii, e Corporazioni Ecclesiastiche.

Dato dal Palazzo Nazionale il giorno, mese, ed anno sopradetto.

Il Presidente del Governo Provvisorio
PIERI
Per il Governo Provvisorio della Repubblica
Il Segretario Generale
BOSSI.

Pubblicata da me Giovanni Palavicini Pubbl. Banditore questo dì 7. Luglio 1801.

N.° 55.

25. Luglio 1800.

Legge che rimette in vigore la Legge del Consiglio Legislativo del giorno 22. Maggio 1799. sulla soppressione dei Fedecommessi.

Considerando, che i Fedecommessi non sono compatibili con quella Libertà, ed Eguaglianza, che forma la Base di un Governo Democratico.

Considerando, che i medesimi tendono a perpetuare una preponderanza di ricchezze, e di forze in poche Famiglie, e tolgono al Commercio quei soccorsi, che formano in gran parte la prosperità della Nazione.

Considerando, che per questi motivi l'utilità pubblica esige, che siano sciolti, ed aboliti con quel minor danno privato, che è possibile di combinare con tale esigenza.

Il gran Consiglio dichiara che vi è urgenza, ed approvata l'urgenza, Delibera

1. Dal momento, in cui sarà promulgata la presente Legge, resta tolta ad ogni Persona la facoltà d'istituire Fedecommessi di qualunque specie, e natura, come ancora qualunque sostituzione penale.

2. Qualunque Fedecommesso, o Sostituzione penale venisse ordinato, o instituito dopo la promulgazione della presente Legge, o che, ordinato anteriormente, non avesse peranche sortito il suo effetto, per essere attualmente vivente l'Institutore, si dovrà considerare come una disposizione nulla, e di nissun valore.

3. Tutti li Fedecommessi progressivi, e qualunque Sostituzione penale di qualunque specie, già instituiti in qualsivoglia modo, ed attualmente esistenti, dovranno sciogliersi, e rimanere liberi i Beni negli appresso modi.

4. Se quelli, che attualmente posseggono il Fedecommesso, o che hanno diritto per vocazione del Fedecommittente d'attualmente possederlo, si ritro.

troveranno al tempo della Sanzione della presente Legge dei Figlj, o altri Descendenti, nei quali si verifichi la qualità di Sostituti, e d'immediati Successori, in questo caso il Fedecommesso rimarrà sciolto a dirittura per la porzione, e quantità corrispondente a cinque delle sei parti componenti il totale in favore delli attuali Possessori; dopo la cui morte, e non prima, dovrà l'altra sesta parte pervenire libera nei predetti loro Figlj, o Discendenti immediati Successori.

5. La disposizione del precedente Capitolo quarto dovrà aver luogo parimente nel caso, che, anche dopo la promulgazione della presente Legge, sopravvenissero all'attual Possessore dei Figlj, o Discendenti, sebbene postumi, purchè abbiano, come sopra, la qualità di Sostituti, e d'immediati Successori, avuto riguardo alla disposizione del Fedecommittente.

6. Se poi quelli, che attualmente posseggono, o che hanno, come sopra, il dritto di possedere il Fedecommesso, non avessero Figlj, o Discendenti, nei quali si verifichi la qualità di Sostituti, e d'immediati Successori, come nell'Articolo quarto; in tal caso li Beni Fedecommissarj rimarranno liberi per due terze parti dal momento della promulgazione della presente Legge presso l'attual Possessore, e l'altra terza parte dovrà essere riservata, e pervenire dopo la morte del Possessore attuale, libera però da ogni Vincolo, in quel Sostituto, o Sostituiti, in cui sebbene non si verifichi la qualità d'Eredi necessarj del Possessore, come nell'Articolo quarto, si verificherà però l'altra d'immediato Successore, o d'immediati Successori, all'Epoca della morte dell'attual Possessore.

7. A richiesta dell'attual Possessore, o del Successore immediato, si dovrà segregare, e dividere la porzione dei Beni Fedecommissari, che si scioglie, o siasi sciolta nel primo, dall'altra porzione, che dovrà sciogliersi nel secondo, osservando in tale divisione le Regole, che debbono di ragione essere osservate.

8. Qualunque alienazione di detta sesta, o terza parte riserbata nei sopra espressi Casi agl'immediati Successori, o di qualunque porzione di essa si facesse dall'attuale Possessore, sarà invalida, ed a suo tempo potrà liberamente rivendicarsi dall'immediato Successore.

9. Tutti quelli, i quali avranno attualmente un diritto sopra i Beni già sottoposti a Fedecommesso per titolo di alimenti, o di altre prestazioni; come ancora per qualunque altro vincolo, o titolo di legato in qualsivoglia modo ordinato dal Testatore, restano garantiti, mediante l'ipoteca speciale, che rimane ferma sopra i Beni del Fedecommesso, sebbene come sopra disciolto.

10. Tali oneri però dovranno essere proporzionatamente ripartiti tanto sopra la parte, che resta libera presso l'attual Possessore, quanto sopra l'altra porzione, che, dopo la morte di detto Possessore dovrà passare nell'immediato Successore.

11. I moltiplichi ordinati per i Fedecommessi si dichiarano compiti al tempo della Sanzione della presente Legge, e dovranno dividersi nella maniera prescritta dai Fedecommittenti, come se realmente fossero pervenuti all'intero loro compimento, con la riserva però della sesta, e terza parte, come sopra in favore dell'immediato Successore.

12. La porzione di tali moltiplichi, che si riserba all'immediato Successore, quando consista in denaro contante, dovrà dall'attual Possessore essere assicurata, o mediante un deposito in luogo di sicurezza, o mediante un utile rinvestimento.

13. Di tutti quei Fedecommessi, nei quali l'antico Governo alla morte dell'attual Possessore avrebbe dovuto succedere, eleggere, e nominare il Successore, dovrà a tal tempo devolversene un terzo a favore della Nazione a norma del Capitolo 4.

Dalla sala di sua Residenza nel Palazzo Nazionale nella seduta del dì 11. Maggio 1799.

Bernardo Ricci Presidente.
Antonio Capurri Seg.
Matraja Segretario.

Il Consiglio de' Seniori approva

Dalla sala di sua Residenza nel Palazzo Nazionale nella seduta del dì 15. Maggio 1799.

Tommaso Gaetano Pellegrini Presid.
Gio. Jacopo Farnocchia. } *Segretarj*
Giuseppe Ricci
Bendinelli Segretario.

Il Direttorio Esecutivo ha ordinato, che la Legge sopra espressa del Corpo Legislativo venga pubblicata, eseguita, e munita del Sigillo della Repubblica.

Dalla Residenza del Direttorio Esecutivo questo giorno 22. Maggio 1799.

Belluomini Presid.
Bambacari Segr. Generale.

LA COMMISSIONE PROVVISORIA DI GOVERNO.

Considerando la giustezza delle basi sulle quali fu dal Corpo Legislativo del Governo Democratico disposto dell'abolizione de' Fedecommessi ne' termini, che contiene la Legge degli 11. Maggio 1799. approvata dal Consiglio de' Seniori sotto il dì 15. e mandata alla sua esecuzione dal Direttorio Esecutivo a 22. del detto mese;

Considerando, che nelle attuali circostanze viepiù si rende necessario all'opportuno sviluppo del Commercio l'osservanza di una tal Legge,

DECRETA,

Che resta abolita la sospensione emanata dalla Reggenza passata in riguardo alla detta Legge abolitiva de' Fedecommessi, la quale s'intenda ripristinata nel suo pieno vigore.

Il Presidente della Commissione Provvisoria di Governo

MATTEUCCI.

Per la Commissione Provvisoria di Governo

Il Segretario Generale

BOSSI.

Pubblicata di nuovo da me Gio. Palavicini pubbl. Banditore questo dì 31. Gennajo 1801. per ordine del Governo.

N.° 56.

4. Agosto 1801

Legge che stabilisce un prestito utile di scudi undicimila per la ricostruzione della Cataratte in bocca di Ozzori.

IL GOVERNO PROVVISORIO DELLA REPUBBLICA considerando, che la ricostruzione delle Cataratte allo sbocco dell' Ozzori in Serchio è non solo generalmente desiderata, ma consigliata dal pubblico, e privato interesse dello Stato;

Considerando che la spesa a tale oggetto necessaria non è compatibile coll' attual forza delle pubbliche Finanze, e che il ripartirla precedentemente, ed esigerla dagl' Interessati ne differirebbe la costruzione a danno della intera Popolazione;

Considerando finalmente, che potrebbe rendersi sensibile ad alcuni dei Possidenti il pagare in breve spazio di tempo, ed in una Rata, la rispettiva tangente;

DECRETA.

ART. I.

E' creata una Società composta di cento dei maggiori Possidenti ed Interessati compresi nel Circondario stabilito nell' Anno 1787. per dette Cataratte.

ART. II.

Ogni Individuo della Società, da nominarsi in fine della presente, sarà obbligato di versare nelle mani del Cassiere infrascritto dentro giorni sei a contare dalla pubblicazione di questa Legge, la quarta parte della Somma, che gli verrà addossata a titolo di prestito utile, da rivalersene, come appresso; e dovrà pagare gli altri tre quarti con la dilazione di giorni quindici per ogni quarta parte.

ART. III.

E' nominata una Commissione incaricata di formare il riparto dell' ammontare di questo Imprestito in scudi undicimila, oltre le spese del Riparto,

to, e questi come quattro quinti della spesa calcolata necessaria alla detta ricostruzione, giacchè l'altra quinta parte dovrà restare a carico della Cassa Nazionale.

ART. IV.

Il Riparto dovrà farsi in quella ragione, che verrà stabilita, tanto sopra i Proprietarj diretti dei Fondi, quanto sopra i Livellarj, compresi in detto Circondario.

ATR. V.

Questo Riparto dovrà comprendere ancora l'Interesse sopra detti Scudi 11. mila alla ragione di Scudi 8. per cento, ed Anno, per Anni due, col ribasso della metà dopo il primo Anno, atteso l'infrascritto rimborso, e dovrà darsi compito il ripartimento almeno dentro, e per tutto il presente Anno 1801.

ART. VI.

Ultimato il Riparto dovrà essere consegnato alla Società predetta, in facoltà della quale sarà d'eleggere un Esattore a suo piacimento, il quale è rivestito dal Governo delle stesse facoltà, ed autorità, che competono agli altri Pubblici Esattori. Quest' Esattore dovrà riscuotere in due rate eguali il debito dei respettivi Interessati, ogni anno la rata, cominciando dal mese di Agosto del 1802., con che verranno gli anzidetti Imprestanti, non solo, a rimborsarsi del rispettivo Capitale, quanto a godere dell' Interesse dovuto alla Partita della quale ne sarà stato ciascuno in disborso. I Debitori rispettivi avranno la facoltà di pagare il loro Debito o immediatamente a riparto esibito, ovvero tutto nella prima rata, nel qual caso dovranno essere esenti da quell' interesse, che a rata di tempo verrebbero, altrimenti, ad esser gravati.

ART. VII.

La Commissione stabilita dall' Articolo terzo è formata de' seguenti Cittadini:

Martinelli Giorgio
Farnocchia Gio. Jacopo
Carrara Gio. Battista Innocenzo
Barbantini Tommaso
Berretta Carlo

ART. VIII.

Conformemente all'Articolo II. è nominato Cassiere per ricevere i rispettivi seguenti Imprestiti il Cittadino Stefano Vezzani. Questo Cassiere stabilirà il suo Burò nella già Residenza del soppresso Offizio di Monizione stabile.

ART. IX.

I Componenti la Compagnia de' Cento maggiori Possidenti, e Contribuenti ciascuno la sua Tassa sono gli appresso:

Nº.	1.	Arcivescovato di Lucca — — Scudi	600
	2.	Adriani Nicolao — — — — ,,	25
	3.	Arnolfini Silvestro — — — — ,,	100
	4.	Benefiziati della Catedrale — — ,,	150
	5.	Buonvisi Maria Caterina ne' Montecatini — — — — — — — — ,,	800
	6.	Bartolomei Tommaso — — — ,,	250
	7.	Burlamacchi Carlo — — — — ,,	100
	8.	Bernardini Federico — — — ,,	250
	9.	Biancalana Alessandro — — — ,,	50
	10.	Bottini Ab. Lorenzo Prospero — ,,	250
	11.	Bottini Gio. Battista — — — ,,	200
	12.	Benetti Gio. Battista di Jacopo della Pieve a S. Paolo — — — ,,	25
	13.	Bertolucci Silvestro, e Nicolao di Gio. di Capannori — — — ,,	25
	14.	Bernardini Ab. Cesare — — — ,,	50
	15.	Boccella Gio. Francesco — — ,,	25
	16.	Bernardi Lodovico — — — ,,	50
	17.	Bertolini Lorenzo — — — ,,	50
	18.	Benetti Michele di Pontetetto — ,,	25
	19.	Banducci Sacerd. Francesco, e Fratelli, di Tassignano — — — ,,	25
	20.	Buchignani Ansano, e Fratelli di Cesare di S. Anna — — — ,,	25
	21.	Capitolo della Catedrale — — ,,	300
	22.	Capitolo di S. Michele — — — ,,	150
	23.	Controni Nicolao — — — — ,,	150
		Sc.	3775

Somma addietro — — — — Sc. 3775
24. Controni Maria Caterina negli Orsucci — — — — — — „ 75
25. Caselli Raffaello — — — — „ 150
26. Compagni Gherardo — — — „ 100
27. Cerri Antonio Maria del fu Antonio di Capannori detto Dorino — „ 25
28. Casali di Nicolao di detto luogo -- „ 25
29. Casali Giovanni abitante in Lucca detto Pupporino — — — — „ 50
30. Compagnia del Suffragio — — „ 50
31. Compagnia dei Santi Francesco, e Maddalena — — — — — „ 50
32. Caselli Gio. Nicola abitante a Colognora — — — — — — „ 25
33. Donati Sacerdote Giovanni, e Fratelli — — — — — — — „ 50
34. Eredità del Sacerdote Lorenzo Giufti di Parezzana — — — — „ 75
35. Eredi del Sarg. Gio. Fanucchi di Paganico detto il Bianco — — „ 25
36. Frugoli Domenico di Andrea di S. Casciano — — — — — — „ 25
37. S. Frediano, Pio Iftituto — — „ 400
38. Franceschi Salvatore, e Frat. — „ 50
39. Fanucchi Tommaso di Bartolomeo di Tassignano — — — — — „ 25
40. Franceschi Francesco di Domenico di detto luogo — — — — „ 25
41. Fatinelli Filippo di Giovanni Battifta — — — — — — „ 50
42. Favilla Frediano di Giov. di Sorbano del Giudice — — — — „ 25
43. Giorgi Sacerdote Giorgio — — „ 50
44. Galli Sacerdote Giuseppe di Parezzana — — — — — — „ 50
45. Guinigi Pier-Angelo — — — „ 50
46. Giovannetti Vincenzo di Giuseppe — — — — — — „ 100

Sc. 5532

Somma addietro — — — Sc. 5325

47. Ghilarducci Santi di Cesare di Tassignano — — — — — — „ 25
48. Giovanneti Giuseppe — — — „ 50
49. Giovannetti Gio. Battista — — „ 25
50. Ghilarducci Giuliano di Marco di Tassignano — — — — — „ 25
51. Garzoni Paolo — — — — „ 100
52. Lucchesini Girolamo, e Fratelli - „ 50
53. Lippi Vincenzo di Regolo di Verciano — — — — — „ 75
54. Lorenzi Gio. Domenico di Stefano di Sorbano — — — — — „ 25
55. Lommori Bernardino — — — „ 100
56. Monastero di S. Giustina — — „ 400
57. Monastero di S. Ponziano — — „ 600
58. Monastero di S. Giovannetto — „ 100
59. Monastero di S. Chiara — — „ 75
60. Montecatini Nicolao — — — „ 300
61. Del Magro Michele del fu Domenico detto Caronte di Porcari — „ 25
62. Massei Giuseppe — — — — „ 150
63. Martinelli Matteo di Domenico della Pieve a S. Paolo — — — „ 25
64. Monastero di S. Maria Forisportam — — — — — „ 100
65. Micheli Ottavio, e Fratelli — „ 25
66. Nieri Angela — — — — „ 100
67. Nobili Luvisa per l' Eredità Narducci — — — — — „ 100
68. Nucci Pietro di Domenico di Sorbano — — — — — „ 50
69. Opera di S. Croce — — — — „ 175
70. Orsetti Camilla — — — — „ 150
71. Orsucci Lorenzo — — — — „ 75
72. Orsetti per la Casa dell' Altopasso — — — — — „ 500
73. Orsetti Lelio — — — — — „ 300
74. Ottolini Alessandro — — — „ 150
75. Orsetti Giuseppe — — — — „ 100

Sc. 9300

Somma addietro — — —	Sc. 9300
76. Prioria di S. Paolino — — —	„ 75
77. Parenzi Frediano — — — —	„ 150
78. Parini Antonio — — — —	„ 25
79. Puccini Salvatore abitante in Lucca	„ 25
80. Paolo, e Francesco di Bartolomeo di Saliffimo — — — — —	„ 25
81. Pierotti Giuseppe di Giovanni di Verciano — — — — —	„ 25
82. Pauletti Bartolomeo di Paolino di S. Concordio — — — —	„ 25
83. Petrini Domenico, e Giuseppe della Badìa di Cantignano — —	„ 25
84 Pieri Lorenzo, e Lodovico di Guamo — — — — — —	„ 50
85. Del Prete Pietro di Porcari — —	„ 25
86. Pardocchi Michel'Angelo — —	„ 50
87. Ruſtici Domenico — — —	„ 150
88. Del Rosso Domenico, e Fratelli di Capannori — — — — —	„ 50
89 Sardini Jacopo — — — —	„ 100
90. Seſti Agoſtino — — — —	„ 50
91. Santini Nicolao — — — —	„ 400
92. Santini Lucrezia nata Balbani —	„ 100
93 Sbarra Ferrante — — — —	„ 50
94. Simoni Simone di Angelo di Muguano — — — — —	„ 25
95. Strambi Pietro — — — —	„ 100
96. Scatena Giuseppe di Cesare di Toringo — — — — — —	„ 25
97. Talenti Francesco — — — —	„ 100
98. Tucci Teresa — — — —	„ 100
99. Di Tano Domenico di Giuseppe della Pieve a S. Paolo — — —	„ 25
100. Volpe Lorenzo di Pietro di Taſſiguano — — — — — —	„ 25
	Sc. 11000

Art. X.

La presente Legge sarà munita del Sigillo della Repubblica, ſtampata, pubblicata, ed eseguita.

Da-

Data dal Palazzo Nazionale il giorno, mese, ed anno sopradetto.

Il Presidente del Governo Provvisorio
PELLINI

Per il Governo Provvisorio della Repubblica
Il Segretario Generale
BOSSI

Pubblicata da me Giovanni Pallavicini pubblico Banditore questo dì 6. Agosto 1801.

N°. 57.

6. Agosto 1801.

Legge che riduce alla metà i premj che le antiche Leggi accordavano agli Esecutori ed altri per l' arresto de' Delinquenti.

IL GOVERNO PROVVISORIO considerando l'angustia delle Pubbliche Finanze, e riflettendo che gli Esecutori di Polizia, e dei Tribunali ricevono dalla Repubblica una discreta mensuale indennizzazione,

DECRETA.

ART I.

I Premj, che le antiche, e moderne Leggi della Repubblica accordano agli Individui, ed Esecutori di Polizia, per l' arresto di un Accusato, o Delinquente di qualunque natura, nei casi contemplati dalla Legge, sono ridotti alla metà anco per i premj dovuti con dichiarazione di Sentenza, o Condanna, e così non saranno pagati a contare dal presente giorno che per la quantità stabilita nel presente Articolo.

ART. II.

La presente Legge sarà munita del Sigillo della Repubblica, stampata, pubblicata, ed eseguita sotto la direzione, e vigilanza del Ministro della Giustizia.

Da-

Data dal Palazzo Nazionale il Giorno, Mese, ed Anno sopraddetto.

Il Presidente del Governo Provvisorio
PELLINI

Per il Governo Provvisorio della Repubblica
Il Segretario Generale
BOSSI.

Pubblicata da me Sebastiano Domenico Puccinelli Pubbl. Banditore questo dì 6. Agosto 1801.

N°. 58.

17. Agosto 1801.

Legge che prescrive l'uso delle Marche Repubblicane ne' lavori di argento e di Oro, e ne affida l'esecuzione alla Matricola degli Orefici ed Argentieri.

IL MINISTRO DELL' INTERNO considerando, che le Marche esprimenti le Insegne dell' EX GOVERNO aristocratico, delle quali si serve la Matricola dell'Arte degli Argentieri per contrasegnare le diverse qualità, e bontà degli Argenti, sono in contradizione coi principj adottati dall'attuale GOVERNO;

Considerando, che per ordine del DIRETTORIO ESECUTIVO furono con un nuovo Regolamento pubblicato dal Cittadino Ministro di Giustizia, e Polizia il giorno 9. Marzo 1799. abolite le Marche suddette, venendo alle medesime sostituiti de' segni Repubblicani;

DELIBERA.

Il Regolamento anzidetto del Cittadino Ministro di Giustizia, e Polizia è rimesso nel suo pieno vigore, e principierà ad avere osservanza il giorno 20. del corrente Mese di Agosto.

In conseguenza gli Argenti, che dall'epoca suddetta verranno lavorati dovranno esser marcati colle

le

le seguenti Impronte destinate all' infrascritte qualità, e bontà dei medesimi.

La Berretta Repubblicana, invece della Corona, sarà impprontata sui lavori d' Argento a lega, o bontà otto del valore di Lir. 5. 8. l' oncia.

L' Albero della Libertà incrociato da due Bandiere sarà sostituito alla Pantera, che distingueva gli Argenti a bontà dieci da Lir. 6. 15. l' oncia.

L' Albero della Libertà incrociato pure da due Bandiere, ed avente sulle cime un berretto sarà il distintivo, che in luogo della Pantera coronata verrà impresso negli Argenti a bontà undici da Lir. 7. 7. 8. l' oncia.

I lavori degli Ori seguiteranno ad essere contradistinti dai soliti bolli della Rosa, e della Stella, sopra i quali non viene fatta innovazione alcuna.

La Matricola degli Orefici ed Argentieri è incaricata dell' esecuzione della presente Deliberazione.

Il Ministro dell' Interno
MENCARELLI
Mini Segretario

Il Governo Provvisorio inteso il Rapporto del Ministro dell' Interno in data del giorno 11. del corrente, in cui si stabilisce un regolamento sulle Marche, o segni Repubblicani, da apporsi sopra i lavori di Argento a lega;

DECRETA CIO' CHE SIEGUE.

Il Rapporto sopraddetto è adottato in tutta la sua integrità, e il Ministro dell' Interno è incaricato di porlo immediatamente in esecuzione.

Il Presidente del Governo Provvisorio
PELLINI

Il Segretario Generale del Governo
B O S S I

Pubblicata da me Giovanni Palavicini Pubblico Banditore questo dì 18. Agosto 1801.

N°. 59.

29. Agosto 1801.

Legge che ordina che tutte le Comunità gravate, o no di debiti debbano essere provedute di un Deputato, nomina i medesimi, e ne determina i poteri e le funzioni.

Il Governo Provvisorio considerando, che tutte le Comuni del Territorio Lucchese devono esistere sotto la protezione del Governo, il quale, o per se stesso, o per mezzo dei suoi Deputati dee vigilare per la loro felicità;

Considerando, che dall' amministrazione Economica delle Comuni dipende in gran parte la quiete, e la tranquilità degl' Individui, che le compongono;

Considerando, che la fiducia, e la sicurezza di tutt' i Comunitativi deve avvivarsi per la facilità di avere a immediatamente far ricorso nei Casi, in cui apprendessero qualche Dissesto all' Azienda Economica della loro Comune,

DECRETA.

Art. I.

Tutte le Comuni della Repubblica, gravate, o non gravate di Debiti debbono essere provvedute di un Deputato, che ne averà la sopraintendenza economica, potendo l' Economica Direzione di più Comunità essere anche addossate ad un solo Deputato.

Art. II.

Ciascun Deputato dovrà decidere in prima Istanza entro i termini prescritti dalla Legge le Controversie sulle materie, che per li antichi Decreti erano d' ispezione dal Soppresso Offizio sopra i Disordini delle Vicarìe, dovendo a petizione di alcuna delle parti prendere il Voto dal Savio, e procedendo senza strepito, e figura di Giudizio, e senza estrazione di formale processura, secondo il con-

consueto, dovendosi però soltanto, d'ogni Sentenza prender rogito al Burò del Ministro della Giustizia.

ART. III.

Le Cause, che attualmente pendessero in prima istanza saranno rimesse ai respettivi Deputati, e quelle, che pendessero in grado di Appello, o ricorso, saranno rimesse ai Giudici di Appello da decidersi, tanto le une, che le altre dentro giorni trenta dall'emanazione della presente Legge. ove un tal termine mancasse alla istanza determinata dalle Leggi veglianti.

ART. IV.

I Giudici, ai quali si devolveranno le Cause in grado di Appello delle Sentenze di ciascun Deputato, e secondo i Termini prefissi dalle Leggi saranno il Cittadino Ministro della Giustizia, e li Cittadini Antonio Quilici, e Domenico Stefani.

ART. V.

I Deputati rispettivi dovranno prendersi tutto l'interesse per il migliore stradamento Economico delle Comuni alla loro vigilanza affidate, e per seguire le differenze, che per questo capo insorgessero, usando di tutt'i mezzi di conciliazione, e presentando ancora, ove sia di bisogno, alle Autorità competenti i disordini, che trovassero, ed i progetti opportuni per ripararvi.

ART. VI.

La presente Legge sarà affissa, e pubblicata per tutto il Territorio della Repubblica, ed eseguita sotto la direzione del Ministro della Giustizia.

IL GOVERNO PROVVISORIO veduta la nomina dei seguenti Deputati fatta dal Ministro della Giustizia per le infrascritte rispettive Comunità dello Stato della Repubblica approva la nomina suddetta in tutta la sua esecuzione, e sono

Per

Per le Comuni del

1.	
Bagno a Corsena Brandeglio Casabasciana	il Citt. Arrigo Giambastiani
2.	
Cociglia S. Gemignano, e Pieve di Controne Crasciana	il Citt. Giovanni Giusti
3.	
Lucchio Lugliano Palleggio	il Citt. Antonio Quadri
4.	
Ponte a Serraglio Vico Pancellorum Bugnano	il Citt. Vincenzo Erra
5.	
Borgo S. Jacopo Cerreto di Sotto Chifenti	il Citt. Gio. Giambastiani
6.	
Fornori Gioviano Granajola	il Citt. Bernardino Garbesi
7.	
Domazzano Partigliano Valdottavo	il Citt. Gio. Davino Berretta
8.	
Pieve de' Monti di Villa Tempagnano di Valdottavo Albiano	il Citt. Angelo Martelli
9.	
Camajore Antigiana Casciana di Monsagrati	il Citt. Francesco di Pietro Martelli

10.	Casoli di Camajore Pieve a Camajore Lombrici	il Citt. Stefano Vezzani
11.	Torcigliano di Camajore Gombitelli Montemagno	il Citt. Matteo Giulj
12.	Monteggiori S. Lucia in Vegghiatoja Pedona	il Citt. Angelo Giorgetti
13.	S. Lorenzo d'Orbicciano S. Giorgio d'Orbicciano Mensagrati	il Citt. Pietro Scipioni
14.	Ricetro Valpromaro Fibbialla	il Citt. Gio. Paolo Pellegrini
15.	S. Martino in Freddana Migliano Puosi	il Citt. Enrico Holtzmann
16.	S. Alessio Monte S. Quirico Carignano	il Citt. Antonio Frediani
17.	S. Andrea in Caprile S. Pietro a Marcigliano Tofori	il Citt. Vincenzo Giacomelli
18.	S. Angelo in Campo S. Anna S. Donato	il Citt. Domenico Masseangeli
19.	SS. Annunziata S. Casciano a Vico S. Marco	il Citt. Antonio Fascetti

An-

20.

Antraccoli S. Filippo Arancio	il Citt. Ferrante Morganti

21.

Aquilea S. Gemignano al Ponte a Moriano S. Concordio di Moriano	il Citt. Stefano Erra

22.

Badia di Pozzevoli S. Martino in Colle Porcari	il Citt. Giuseppe Arrighi

23.

Brancoli Deccio di Brancoli Gignano di Brancoli	il Citt. Francesco Bianchini

24.

S. Giusto di Brancoli S. Ilario di Brancoli S. Lorenzo di Brancoli	il Citt. Raffaello Caselli

25.

Ombreglio di Brancoli Piazza di Brancoli Tramonte di Brancoli	il Citt. Giuseppe Valentini

26.

Camigliano Segromigno S. Colombano di Segromigno	il Cittadino Domenico Merli

27.

Capannori Paganico Tassignano	il Citt. Antonio Paoli

28.

Carraja Toringo Mugnano	il Citt. Lorenzo Montecatini

29

S. Cassiano di Moriano S. Lorenzo di Moriano S. Michele di Moriano	il Citt. Bernardino Bandettini

30.	
S. Quirico di Moriano S. Stefano di Moriano Sesto	il Citt. Candido Giannetti
31.	
Ciciana Marlia Matraja	il Citt. Vincenzo Donati
32.	
Cocombola Montuolo Meati	il Citt. Pietro Gambarini
33.	
S. Colombano Contrada S. Concordio Contrada Pulla	il Citt. Gio. Battista Pellini
34.	
Fagnano S. Ponziano Salissimo	il Citt. Lunardo Santini
35.	
Gattajola Vicopelago Pontetto	il Citt. Emanuello Barbantini
36.	
Gragnano Valgiano Petrognano	il Citt. Alessandro Frediani
37.	
Guamo S. Cassiano a Guamo S. Pietro a Guamo	il Citt. Tom. Gaet. Pellegrini
38.	
S. Quirico a Guamo Sorbano del Giudice Sorbano del Vescovo	il Citt. Carlo Berretta
39.	
Lammari Lunata Picciorana	il Citt. Pellegrino Frediani

S. Lo-

40.

S. Lorenzo a Vaccoli
S. Maria del Giudice
Pozzuolo
} il Citt. Salvatore Franceſchi

41.

Mammoli
Palmata
Vallebuja
} il Citt. Domenico Mariani

42.

S. Margherita
Pieve a S. Paolo
Tempagnano di Lunata
} il Citt. Salv. Bendinelli

43.

Maſſa Piſana
S. Stefano a Verciano
S. Vincenzo a Verciano
} il Citt. Franceſco Felice Ricci

44.

Maſtiano
S. Pancrazio
Saltocchio
} il Citt. Aſcanio Lippi

45.

Nave
Parezzana
S. Pier' a Vico
} il Citt. Dom. Barbantini

46.

S. Pietro Maggiore
Ponte S. Pietro
S. Vito
} il Citt. Carlo Teſſandori

47.

S. Quirico in Petrolio
Collodi
S. Gennaro
} il Citt. Dom, Stefani

48.

Caſtiglione
Cerageto
Chiezza
} il Citt. Basilio Mallegni

49.

Lupinaja
Riana
Treppignana
} il Citt. Lorenzo Tolomei

50.	
Mozzanella Bolognana S. Romano	il Citt. Franceſco Barbantini
51.	
Cardoſo Verni Fiattone	il Citt. Pietro Malfatti
52.	
Gallicano Perpoli Agliano	il Citt. Vincenzo Puccianti
53.	
Pugliano Metra Pieve a S. Lorenzo	il Citt. Luigi Capparoni
54.	
Sermezzana Albiano di Minucciano Caſtagnola	il Citt. Michel' Angelo Pardocchi
55.	
Minucciano Gorfigliano Gramolazzo	il Citt. Ottavio Boccella
56.	
Ghivizzano Gromignana Lucignana	il Citt. Michel' Angelo Parini
57.	
Tereglio Vitiana Motrone	il Citt. Giuseppe Pernice
58.	
Badìa di Cantignano Caſtel Vecchio Ruota	il Citt. Francesco Giambastiani
59.	
Pieve di Compito S. Andrea di Compito Colle di Compito	il Citt. Francesco di Gio. Martelli

Co·

60.

Colognora di Compito S Ginese di Compito S. Giusto di Compito	il Citt. Sebastiano Brancoli

61.

Vorno Coselli Massa Macinaja	il Citt. Vincenzo Brunetti

62.

S. Leonardo di Compito Montignoso Batone	il Citt. Giov. Battista Cardinali

63.

Anchiano Castello di Colognora di Valdiroggio Villa a Roggio	il Citt. Matteo di Gio. Santino Santini

64.

Ansana Cerreto di Sopra Arliano	il Citt. Lodovico Bernardi

65.

Aramo S. Quirico di Valdriana Arsina	il Citt. Bartolommeo Martini

66.

Benabbio Balbano Busdagno	il Citt. Gio. Francesco Boccella

67.

Boveglio Cappella Castagnori	il Citt. Filippo Luigi Trebiliani

68.

Casoli di Valdilima S. Cassiano di Controne Montefegatesi	il Citt. Gregorio Minutoli

69.

Colognora di Valdiroggio Ceratomma Farneta	il Citt. Lorenzo Santini

70.

Corſagna Forci Vecoli	il Citt. Orazio Saminiati

71.

Cune Formentale Greco	il Citt. Avv. Giuſeppe Pellegrini

72.

Coreglia Lugliano S. Macario	il Citt. Gio. Carlo Calandrini

73.

Colognora di Valdriana Maggiano S. Maria a Colle	il Citt. Gio. Jacopo Trebiliani

74.

Diecimo S. Martino in Vignale Montecatino	il Citt. Aleſſandro Monſoni

75.

Fibbialla di Medicina Nozzano Mutigliano	il Citt. Pellegrino Marchiò

76.

Fibbiano Montanino Montuolo Piazzano	il Citt. Avv. Luigi Matteucci

77.

Gello Vetriano Pieve S. Stefano	il Citt. Avvoc. Paolino de' Giudici

78.

Limano Stabbiano Torre di Sotto	il Citt. Avvoc. Luigi Bambacari

79.

Nocchi Convalle Dezza	il Citt. Virginio Provenzali

One-

80.	
Oneta Fiano Frenello	il Citt. Aleſſandro Paoletti
81.	
Pieve a Elici Paſcoſo Peſcaglia	il Citt. Carlo Quadri
82.	
Pontito Pieve di Torre Cerreto di Sotto	il Citt. Gasparo Massoni
83.	
Rocca Villa Baſilica Quercia di Torre	il Citt. Gio. Battista Fatinelli
84.	
Torcigliano di Monsagrati Loppeglia S. Rocco	il Citt. Agostino Bernardi
85.	
Fondagno Piegajo Bargecchia	il Citt. Carlo Franceschini
86.	
Viareggio Torre del Lago Massaciuccoli	il Citt. Gio. Battista Martinelli
87.	
Massarosa Gualdo Quieſa	il Citt. Bernardo Taddei
88.	
Chiatri Compignano Bozzano	il Citt. Francesco Torselli
89.	
Caſtiglioncello Corſanico Mommio	il Citt. Michele Lucchesi

Mon-

90.

Montigiano Stiava Pariana	il Citt. Carlo Borromei

91.

Stiappa Medicina	il Citt. Ferdinando Simi

Dal Palazzo Nazionale il giorno, mese, ed anno sopraddetto.

Il Presidente del Governo Provvisorio
PELLINI

Per il Governo Provvisorio della Repubblica
Il Segretario Generale
BOSSI

Pubblicata da me Giovanni Palavicini Pubblico Banditore questo dì 22. Agosto 1801.

N.° 60.

20. Agosto 1801.

Legge che ordina alle Communi, e ad ogni Individuo l'arresto de' disertori, stabilisce i premj di chi li arresta, e proibisce la compra degli effetti militari.

Il Governo Provvisorio considerando la necessità d'impedire la diserzione delle Truppe Lucchesi, e la dilapidazione degli effetti militari,

DECRETA.

Art. I.

Ogni Cittadino, che arresterà un Militare disertore di qualunque grado al servizio della Repubblica otterrà dalla Cassa Nazionale il premio di Lire trenta per ciascun disertore arrestato.

Art.

ART. II.

Ogni Disertore arrestato sarà tradotto avanti il Ministro della Polizia Generale, e Forza Armata per esser riconosciuto.

ART. III.

Qualunque Individuo convinto di aver nascosta la persona di un disertore, di aver consigliato, protetto, o favorito la sua fuga, senza arrestarlo, o denunziarlo al Ministro della Polizia Generale, e Forza Armata, sarà condannato alla pena di Scudi venti da applicarsi la metà alla Cassa Nazionale, e per l'altra metà all'Accusatore.

ART. IV.

Ogni Comune sarà obbligata di arrestare i disertori che passano sopra il suo Territorio, qualunque Militare che non giustifichi l'ordine, o la ragione della sua marcia, e di prevenire dell'arresto l'autorità pubblica più vicina.

ART. V.

E' proibito a qualunque Cittadino la compra di qualsivoglia sorta di effetti militari di armamento, abbigliamento, e casermaggio, sotto la pena stabilita nell'Articolo terzo.

ART. VI.

Il Ministro della Polizia Generale, e Forza Armata è incaricato dell'Esecuzione della presente Legge.

Data dal Palazzo Nazionale il giorno, mese, ed anno sopraddetto.

Il Presidente del Governo della Repubblica
PELLINI.

Per il Governo Provvisorio della Repubblica
Il Segretario Generale
BOSSI.

Pubblicata da me Gio. Palavicini pubblico Banditore questo dì 21. Agosto 1801.

20. Ago.

N.° 61. 20. Agosto 1801.

Legge che ordina che tutti i già condannati ai ferri, ed alle galere, e quelli che si condanneranno in avvenire, debbano essere tradotti, e rinchiusi nel Forte di Castiglione.

IL GOVERNO PROVVISORIO considerando che l'esempio della pena tende a prevenire il delitto, a conservare la disposizione delle Leggi Criminali, e a garantire la pubblica sicurezza;

DECRETA.

ART. I.

Tutti gl' Individui già condannati alle galere, ai ferri, o pubblici lavori, e che in avvenire venissero condannati, saranno trasferiti nel Forte di Castiglione per subirvi la pena che gli è stata inflitta da' Tribunali.

ART. II.

Questi Forzati saranno custoditi, alimentati, accasermati, e vestiti a norma del regolamento fatto dal MINISTRO DELLA POLIZIA GENERALE E FORZA ARMATA, il quale è adottato in tutte le sue parti.

ART. III.

Il Ministro sopraddetto potrà prendere quelle ulteriori provisioni relative ai Forzati, che crederà opportune in tutti gli oggetti, che possono riguardarli, dovendone prevenire il GOVERNO, quando portassero una qualche nuova spesa.

ART. IV.

I Forzati detenuti nel Forte di Castiglione, che effettuassero una discesa, o fuga dal medesimo Forte, incorreranno nella pena di Morte.

ART. V.

Qualunque Individuo, che direttamente, o indirettamente, cooperasse, o desse mano alla loro discesa, o fuga, o ricoverasse, o desse asilo ad alcu-

no

no di tali Forzati fuggiti, sarà condannato alla pena di dieci anni di ferri, e detenzione nel detto Forte di Castiglione.

ART. VI.

Il Ministro della Polizia Generale e Forza Armata è incaricato dell'esecuzione della presente Legge.

Data dal Palazzo Nazionale il Giorno, Mese, ed Anno sopraddetto.

Il Presidente del Governo
PELLINI.

Per il Governo Provvisorio della Repubblica
Il Segretario Generale
BOSSI.

Pubblicata da me Gio. Pallavicini Pubblico Banditore questo dì 22. Agosto 1801.

Nº. 62.

4. Settembre 1801.

Legge che ordina a tutte le Autorità Funzionarj, e Impiegati pubblici di portare la coccarda Nazionale sotto pena di destituzione, e dichiara che il colore della coccarda Nazionale è bianco, rosso, e celeste.

IL GOVERNO PROVVISORIO Decreta ciò che siegue.

ART. I.

E' proibito a tutti i Cittadini della Repubblica di portare altra Coccarda fuori di quella della Nazione.

ART. II.

La Coccarda Nazionale è composta di tre colori, cioè *Bianco, Rosso, e Celeste.*

ART. III.

Tutte le Autorità Civili, e Militari, i Membri di qualunque Comitato, i Funzionarj, i pubblici Impiegati, e tutti coloro, che presiedono, o sono ad-

addetti in qualsivoglia maniera a' pubblici stabilimenti tanto Ecclesiastici, che Secolari, sono tenuti portare la Coccarda sopraddetta a contare dalla pubblicazione della presente Legge.

ART. IV.

I Contraventori all' Articolo I. saranno puniti coll' ammenda di Scudi dieci applicabili per metà all'Accusatore, e per l' altra metà ai detenuti nelle Carceri del Sasso. I Contraventori all' Articolo III. saranno destituiti.

ART. V.

La presente Legge sarà stampata, pubblicata, ed eseguita sotto la vigilanza, e direzione del MINISTRO DELLA POLIZIA GENERALE, E FORZA ARMATA.

Dal Palazzo Nazionale il Giorno, Mese, ed Anno sopraddetto.

Il Presidente del Governo

DUCCINI.

Per il Governo Provvisorio della Repubblica
Il Segretario Generale

BOSSI.

N°. 63.

15. Settembre 1801.

Legge che stabiliste un nuovo Regolamento per la Posta delle Lettere, e ne prescrive la francatura.

IL GOVERNO PROVVISORIO inteso il rapporto del MINISTRO DELL' INTERNO in data del giorno sette del corrente:

DE-

DECRETA *ciò che segue.*

Il seguente Regolamento della Posta delle Lettere, proposto dal MINISTRO DELL' INTERNO, è adottato in tutta la sua integrità, e sarà immediatamente eseguito sotto la sua direzione.

LUNEDI'

Si francano tutte le Lettere, eccettuate quelle per Roma, e Toscana, come appresso

Per lo Stato Veneto, Romagna, Parma, Lombardia, Napoli, e Regno	Lir.	--	2. --
Con sopraccarta	,,	--	4. --
Per ogni oncia	,,	--	14 --
Per il Piemonte, Tirolo, e Grigioni	,,	--	4. --
Con sopraccarta	,,	--	6. --
Per ogni oncia	,,	1.	-- --
Per la Bassa Germania	,,	--	6. --
Con sopraccarta	,,	--	10. --
Per ogni oncia	,,	1.	4. --
Per la Germania, Alta Alemagna, Olanda, Francia, Inghilterra, Russia, Svezia, Danimarca, e Prussia	,,	--	14. -
Con sopraccarta	,,	--	18. --
Per ogni oncia	,,	1.	10. --

MERCOLEDI'.

Si francano le Lettere alla ragione suddetta, eccettuate quelle per la Toscana, Massa, e Sarzana.

VENERDI'

Si francano tutte le Lettere alla ragione suddetta, meno quelle per Pisa, e Livorno.

I gruppi sono soggetti alla francatura, a ragione di Lir. -- 7. 4. per ciascun zecchino per gli spediti in Italia; quelli spediti fuori d'Italia pagano doppia francatura, con la regola e proporzione suddetta.

Le

Le Lettere impostate nella Buca della Posta; se sono sottoposte a francature resteranno in terra, se non vi sarà unito il pagamento.

Il Presidente del Governo
DUCCINI.

Il Segretario Gen. del Governo
BOSSI.

Pubblicata da me Gio. Palavicini pubblico Banditore questo dì 18. Settembre 1801.

Nº. 64.

23. Settembre 1801.

Legge che proroga per altri due mesi il beneficio della perpetuazione dell' Enfiteusi delle Mani-morte.

NOTIFICAZIONE.

Il S. Padre inerendo benignamente alle nuove dimande del Governo della Repubblica di Lucca con suo Rescritto Pontificio emanato sotto il dì 12. corrente, si è degnato di commettere al Cittadino Arcivescovo colle necessarie facoltà di convalidare tutte le Enfiteusi già fatte in virtù della Legge de' 9. Marzo dell' anno corrente: come altresì di potere reintegrare i Livellarj decaduti dal diritto di perpetuazione per il non fatto pagamento della seconda rata nel prescritto tempo del passato mese di Luglio, purchè dentro un mese, e rispettivamente due, a contare dalla pubblicazione della presente Legge, adempiano all' omesso pagamento; e finalmente di approvare le Perpetuazioni da farsi in avvenire giusta la forma della seguente Legge, e consecutivo Memoriale, e Rescritto Pontificio.

L' Arcivescovo pertanto in esecuzione del medesimo previa nella più ampia forma la conferma, convalidazione, e rispettiva reintegrazione di diritti come sopra, suddelega colle facoltà necessarie

rie, e opportune a dare l'anzidetto Apostolico beneplacito a forma del Rescritto medesimo quei Soggetti Ecclesiastici, che in vigore dell'altra sua Notificazione dei 14. Marzo, e susseguenti Decreti furono in allora Deputati a questo oggetto, ai quali accorda parimente la facoltà di stipulare *ex officio*, e in luogo del Padrone diretto, qualora si tratti di Mani-morte Ecclesiastiche, che legalmente ricercate col mezzo del proprio Tribunale, non si presentassero nel termine, che gli sarà assegnato per devenire alla stipulazione del contratto di perpetuazione.

Dall'Arcivescovato questo dì 23. Settemb. 1801.

FILIPPO
Arcivescovo di Lucca, e Delegato Apostolico.

NICOLAO CRISTOFANI *Canc.*

Seduta del Giorno 23. Settembre 1801.

IL GOVERNO PROVVISORIO DELLA REPUBBLICA considerando che l'Autorità Pontificia non ha creduto condiscendere a prorogare la Perpetuazione delle Enfiteusi stabilita colla Legge de' 9. Marzo dell'Anno corrente, che con alcune condizioni, le quali non erano apposte nella Legge sopra enunciata;

D E C R E T A ciò che segue.

ART. I.

Ferme stanti in tutta la loro integrità le Perpetuazioni delle Enfiteusi, o Livelli, già eseguite, ed i patti appostivi a forma della Legge de' 9. Marzo dell'Anno corrente, e le medesime espressamente, e pienamente confermando, le Perpetuazioni da effettuarsi in avvenire dovranno ricevere la forma della presente Legge.

ART. II.

Tutti li Dominj utili, Enfiteusi, Livelli, e Ragioni Livellarie di qualsivoglia specie di diretta Proprietà, e Dominio delle Mani-morte, che sa-

ranno individuate in appresso, qualora dal loro Attuale Possessore venga adempito a quanto per la presente Legge vien prescritto, vestiranno la natura di Concessioni Livellarie, ed Enfiteusi perpetue, e saranno li Beni di esse considerati a tutti gli effetti come Beni Allodiali, talchè acquisteranno tali Possessori, e loro Eredi, e Successori anco estranei in perpetuo la facoltà, e diritti di poterne liberamente disporre sia per atto fra i vivi, sia per atto di ultima volontà, sebbene in questa non se ne fosse fatta special menzione; come pure passeranno nella successione intestata col restante dell'Eredità, nel caso, che dagli ultimi Investiti non se ne fosse disposto in alcuna guisa.

ART. III.

Saranno ammessi al Benefizio di questa Perpetuazione ancora li Possessori di tutti quei Beni già Allivellati per i quali al tempo della pubblicazione della presente Legge, non costasse giudizialmente essere stato promosso il Giudizio di Caducità per linea finita, o nel caso che fosse stato promosso, non fosse proferita per anche la Sentenza; come pure dovranno considerarsi valide per ministero della presente Legge le Perpetuazioni già fatte sotto la condizione della durazione della Linea, sebbene tanto in questo caso, ehe nei sopraenunciati la Linea fosse finita di fatto; e parimente saranno ammessi alla Perpetuazione predetta quei Livellari, che rendono al diretto Padrone un annuo Canone, o Rendita per quei Livellari, di cui o non esiste, o se ne ignora lo Strumento per cagione dell'antichità.

ART. IV.

Resteranno sempre salvi tutti i diritti de' Compresi, e delle ulteriori Linee, o Persone contemplate nelle Investiture rispettive de' Livelli perpetuati, o da perpetuarsi, e di quelli, che come successori, o aventi interesse, o diritto nel Livello, avessero già ottenuta la Perpetuazione, perchè non dimandata dai precedenti attuali Possessori, ed altresì alla Mano morta il diritto di Prelazione nel caso di vendita dell'utile Dominio a forma
di

di ragione, come ancora il diritto di prestare il consenso, e percepire il solito Laudemio di Scudi due, quando la medesima non voglia prevalersi del predetto diritto di Prelazione.

ART. V.

Chiunque Livellaro, Enfiteuta, o Attuale Possessore di Livello, o Ragioni Livellarie di spettanza delle Mani-morte vorrà rendere perpetuo il Livello, dovrà venire alla stipulazione del Contratto analogo entro un mese prossimo, da cominciare a decorrere dalla pubblicazione della presente Legge, qualora abiti nella Città, o circondario delle Sei miglia, ed entro due se rimanga fuori del Circondario.

ART. VI.

Tutti i Livellari, Enfiteuti, e Possessori di Beni, e Ragioni Livellarie, che vorranno ottenere la Perpetuazione, saranno tenuti allo sborso di una Tassa rispettiva ne' termini, e modi, che si precisano come appresso:

Per i Livelli stipulati anteriormente all'anno 1700. si dovrà pagare due annate e mezzo di Canone.

Per quelli stipulati dal 1700. a tutto il 1725. due annate di Canone.

Per quelli stipulati dal 1725. a tutto il 1750. un annata e mezzo di Canone.

Per quelli stipulati dal 1750, a tutto 1775. un annata di Canone.

Per quelli stipulati dal 1775. in appresso la metà del Canone di un'annata.

ART. VII.

Nell'anteposta Tassa non sono compresi i Livelli Perpetui strettamente però ad una certa Famiglia; pe' quali dovrà pagarsi indistintamente un'annata del Canone, che attualmente si rende.

ART. VIII.

Le soprascritte Tasse saranno pagabili nell'atto della stipulazione del Contratto per una quarta parte a favore della Mano morta, che soggiace alla Perpetuazione, la quale sarà depositata presso il Tribunale Ecclesiastico per rinvestirsi in conformità delle Leggi in vantaggio della detta Mano-mor-

ta, e per il rimanente saranno versate nella Cassa Nazionale come appresso.

ART. IX.

Della Tassa stabilita, ed approvata, come in seguito si dispone, ne sarà eseguito il pagamento dal Livellaro in tre rate, e in tre diversi tempi, cioè la metà del totale nell'atto della stipulazione del Contratto, da dividersi in due parti eguali, e da pagarsi ne' modi divisati in appresso, una cioè a favore della Mano-morta, l'altra a favore della Nazione, e l'altra quarta parte del totale dovrà pagarsi dal Livellaro entro il venturo mese di Ottobre, e l'ultima quarta parte entro il mese di Novembre del corrente Anno.

Se però il Livellaro non avrà soddisfatto entro detti termini, s'intenda decaduto dal diritto della Perpetuazione, e non otterrà il rimborso della rata, o rate già sborsate, che dovranno cedere a favore della Nazione.

Che se al contrario il Livellaro stesso vorrà pagare nell'atto della stipulazione del Contratto tutta la somma, che sarà stata fissata per la Perpetuazione del suo Livello, gli sarà bonificato il tre per cento sulla metà del totale.

ART. X.

Qualunque Compratore di Ragioni Livellarie col patto della Rivendita, quanto ogni Creditore, che avesse ottenuto l'immissione, o Salviano, sopra Beni, o Fondi Enfiteutici di un Livellaro suo Debitore potrà essere ammesso nel termine di due mesi a contare dalla pubblicazione di questa Legge al Benefizio della Perpetuazione delle Ragioni Livellarie da esso possedute per i titoli sopraenunciati. Nel caso però che il Compratore col patto della Rivendita, o il Possessore per Salviano, o immissione, di Fondi Livellari non li perpetuasse spontaneamente, dovrà esservi obbligato ex Officio a norma della forma prescritta della presente Legge sopra una semplice dimanda del Venditore col patto del Ricompra, o del Debitore, che ha sofferto il Salviano, o l'immissione, e sarà tenuto a pa-

ga-

gare le Tasse prescritte dall' Articolo VI. ed a fare tutte le spese necessarie per la Perpetuazione.

ART. XI.

Quando però il Creditore, che ha ottenuta l'immissione, o Salviano fosse lo stesso Padrone diretto, in tal caso non essendo egli tenuto ad effettuare la perpetuazione, s'intenda devoluto questo Benefizio al Livellaro debitore, che ha sofferto l'immissione, o Salviano predetto, del quale potrà goderne a forma della presente Legge, dentro lo spazio di due mesi, come sopra.

ART. XII.

Il Venditore col patto della Ricompra, non meno che il Livellaro debitore, che ha sofferto l'immissione, o Salviano, volendo però ricomprare tali Ragioni Enfiteutiche, avanti che spiri il tempo della ricompra, e ricuperare il Salviano sino a che dura il ricupero, e sino a che non è passato l'anno dell' insoluto, dovrà rimborsare nell' atto stesso della ricompra, e ricupera rispettiva il Compratore, che rivende, e Creditore Salvianista di tutto ciò, che avrà erogato per ottenere la Perpetuazione delle Enfiteusi da esso possedute, e perpetuate, ed in oltre l' Interesse del quattro per cento all' Anno sopra l' intero Capitale, che avrà importato la perpetuazione, da decorrere, e computarsi dal giorno della stipulata perpetuità sino al giorno della Ricompra, o Ricupero del Salviano.

ART. XIII.

Saranno pure ammessi al Benefizio della Perpetuazione dentro il termine di due mesi stabilito dall' Articolo X. tutti li Possessori, e Detentori di Ragioni Livellarie, che potessero esser soggette a qualche rivendicazione, non meno, che tutti quelli, che avessero diritto, o volessero sperimentare simile rivendicazione.

Nel caso però che il Possessore, o Detentore si perpetuasse tali Ragioni Livellarie, e che queste fossero in seguito Rivendicate, il Proprietario, o Rivendicatore sarà obbligato a rimborsare il Detentore di tutto ciò, che avrà speso, ed erogato per la Perpetuazione delle Ragioni Livellarie da es-

esso possedute, ed inoltre l'Interesse del quattro per cento all'anno sopra la Somma, che avrà importato la Perpetuazione; e se questa sarà impetrata, ed ottenuta da colui, che potesse aver diritto alla Rivendicazione, e che i Beni, o Ragioni non potessero dal medesimo rivendicarsi, e soccombesse nel Giudizio di Rivendicazione, in tal caso il Detentore sarà egualmente obbligato a rimborsare il Rivendicatore di tutto ciò, che avrà dovuto pagare per la Perpetuazione delle Ragioni Livellarie dal medesimo pretese col sopraddetto Interesse del quattro per cento sopra il Capitale erogato per un simile oggetto.

ART. XIV.

Rimarranno sempre fermi, e nel pieno loro vigore tutti li patti contenuti nell'ultima Investitura compatibili però colla presente Legge, ed analoghi alla natura dell'Enfiteusi perpetue, e segnatamente quelli relativi al pagamento del Canone, per cui potrà agirsi in qualunque tempo dai diretti Padroni a Caducità non meno, che per l'inosservanza degli altri patti, come di ragione, nel qual caso rientrerà la Mano-morta ne' suoi diritti a forma parimente di ragione.

ART. XV.

Si eseguirà ogni Trentennio la ricognizione de' Beni a tutte spese del Livellaro, ove ne venga richiesto dal Padrone diretto.

ART. XVI.

Dal Ragguaglio della Tassa sulle annate del Canone di quei Livelli, nei quali questo si renda o per l'intiero, o in parte, in grasce, e in generi ne sarà fatta la Riduzione in contante a forma de' prezzi dell'Ospedale della Misericordia regolati sopra il ventennio a forma della Tassa già pubblicata, e per que' generi, che non vengono tassati dall'Ospedale anzidetto si dovrà fissare con equitativo arbitrio il loro prezzo dalla infrascritta Commissione secondo le circostanze dei casi.

ART. XVII.

Resta nominata una Commissione composta degl' Infrascritti Cittadini incaricata dell'esecuzione della

la presente Legge in ciò, che non concerne direttamente i Diritti dell' Autorità Ecclesiastica.

ART. XVIII.

Questa Commissione è autorizzata ancora a comporre ed ultimare dietro qualunque indirizzo di petizione, che credessero di dover fare gl' Interessati in detti Livelli, le quistioni di fatto riguardanti la liquidazione del Canone, e le determinazioni delle Tasse da pagarsi alla Cassa Nazionale nelle Perpetuazioni parziali Ecclesiastiche, nel caso non tutti li Possessori concorressero alla perpetuazione; come pure tutte le quistioni, che riguardassero le perpetuazioni di Livelli appartenenti alle Mani-morte Laicali, restando riservate le quistioni di Gius al Tribunale Ordinario Ecclesiastico da ultimarsi entro il più breve termine possibile, qualora si tratti di Mani-morte Ecclesiastiche.

ART. XIX.

Per quei Livelli, ne' quali insorgesse alcuna di siffatte quistioni s' intendano prorogati i termini per un altro mese rispettivamente dopo la sentenza.

ART. XX.

Si stabilisce inoltre che il Notaro non possa procedere alla stipulazione dell' Istrumento di Perpetuazione, se prima non verrà esibito al medesimo per inserirsi nell' Istrumento l'assenso dell' Arcivescovo, o suoi Suddelegati, a forma del Rescritto Pontificio, e la Ricevuta della prima Quota, che già dovrà essere stata versata nella Cassa Nazionale, vista, ed approvata da uno dell' Infrascritta Commissione, il quale dovrà assicurarsi della lealtà del Canone annuale. Nel caso che intervenga a questa stipulazione il Padrone diretto, o suo Procuratore, egli riceverà nell'atto la Quota ad esso spettante, o sia la fede di deposito di tal Quota a forma dell' Articolo VIII.

ART. XXI.

Nel caso poi, che il Padrone diretto ricercato legalmente col mezzo di semplice intimazione per Atti del Tribunale Ecclesiastico ricusasse di accedere, e non si presentasse nel termine, che gli fa-

rà assegnato per devenire alla stipulazione del Contratto di Perpetuazione, in questo caso l'Ordinario, od altro Ecclesiastico dal medesimo delegato dovrà ex-Officio procedere alla stipulazione dell' Istrumento, di cui il Notaro dovrà rogarsi coll'assistenza di detto Ordinario, o suo Deputato, con esigere dal Livellaro la totalità della Quota, che si dovrà al diretto Padrone, la quale sarà depositata come sopra, negli Atti del Tribunale Ecclesiastico per rinvestirsi a favore della Mano-morta, ed il Contratto così stipulato dovrà aversi e considerarsi come stipulato dallo stesso Padrone diretto.

ART. XXII.

Dietro a quanto sopra qualunque Notaro è abilitato a stipulare i Contratti di Perpetuazione con l'assistenza però di uno de' Componenti la Commissione, se si celebreranno in Città, e del Commissario delle rispettive Vicarie, se saranno celebrati fuori di Città.

Nel caso però di rifiuto per parte del Padrone diretto dovranno inoltre essere osservate le forme stabilite nell'Articolo antecedente.

ART. XXIII.

Sarà trasmessa ai Notari la formula del Contratto, a tenore della quale dovranno esser rogati, lasciando alla prudenza del medesimo una maggiore estensione secondo le circostanze de' Casi, come pure sarà stabilita la mercede de' Notari predetti.

ART. XXIV. ed Ultimo.

Sotto la Censura della presente Legge sono compresi i Beni allivellati di tutti i Luoghi pii, Corporazioni Religiose, Benefizj tanto Parrocchiali, che semplici, e tanto Ecclesiastici, che Laicali, Capitoli, Collegiate, Università, Confraternite, Spedali, Orfanotrofi, Pubblici stabilimenti, Istituzioni, e Legati relativi all'oggetto della presente Legge, come pure tutti i Beni Livellarj situati nella già Jura de' Canonici incorporata nel Territorio della Repubblica, e solo sono esenti que' Livelli di spettanza diretta delle Comunità dello Stato, e della Nazione.

I Com-

I Componenti la Commissione incaricata dell' Esecuzione come sopra, sono gli appresso Cittadini

Ercolani Teodoro
Bambacari Pietro
Giuli Matteo
Valentini Pier Giuseppe
Pellegrini Gaetano
Martelli Pietro
Berretta Carlo

Data dal Palazzo Nazionale il giorno, mese, ed anno sopraddetto.

Il Presidente del Governo Provvisorio

DUCCINI.

Per il Governo Provvisorio della Repubblica
Il Segretario Generale
BOSSI.

BEATISSIMO PADRE

Il Governo di Lucca informato col mezzo del suo Arcivescovo degli Articoli, che hanno incontrato difficoltà presso la Santità Vostra nella Legge de' 9. Marzo riguardante la perpetuazione dell'Enfiteusi delle Mani-morte, si è fatto un debito in giusto ossequio verso la S. Sede di modificarli nell'altra Legge, che annessa presenta a V. Beatitudine. In vista pertanto degli attuali bisogni della Repubblica, supplica la Santità Vostra a prolungarle un sollievo, mediante l'incasso, che potrà percepire dalle nuove perpetuazioni, approvando la Legge predetta, e confermando al tempo medesimo in tutta la loro integrità le perpetuazioni già fatte, ed i patti appostivi a forma della Legge predetta de' 9. Marzo.

Si richiede ancora la facoltà di poter reintegrare i Livellarj decaduti dal beneficio della perpetuazione, per non avere adempito per giusti motivi al pa-

pagamento della seconda rata nel prossimo passato mese di Luglio, come si prescriveva nella Legge de' 9. Marzo.

Die 12. Septembris 1801.

Santissimus Dominus Noster, audita Relatione infrascripti Eminentissimi Domini Cardinalis Præfecti, nec non Archiepiscopi Lucani, collaudata Lucani Regiminis docilitate, qua prompte agnovit, & emendavit, quæ in Lege diei 9. Martii Ecclesiasticis Juribus adversabantur, benigne commisit eidem Archiepiscopo primo, ut Apostolica Auctoritate sanet, atque convalidet Emphytheuses hactenus perpetuatas, nec non reintegret livellarios ab eodem jure perpetuationis caducatos ob non expletam solutionem secundæ ratæ intra terminum præfinitum mensis Julii proximi præteriti ea Lege, ut intra unum, aut respective duos menses impleant omissam solutionem. Deinde ut quoad stipulandas imposterum ad Dominorum utilium instantiam perpetuationes infra unum, & respective duos menses a die publicationis præsentis decreti computandos, eos, juxta præmissa Capitula, pro suo arbitrio, & conscientia Auctoritate Apostolica gratis approbare possit, & valeat, proviso semper, quod legitimus Titulus concurrat pro præstatione Usurarum, de quibus in Cap. 12. & alibi; Quibuscumque in contrarium non obstantibus; Voluitque eadem Sanctitas Sua, ut præsens rescriptum perinde habeatur, ac si litteræ Apostolicæ desuper fuissent expeditæ.

PHILIPPUS CARDINALIS CARANDINI

Præfectus

E. De Gregorio *Secretarius.*

Pubblicata da me Gio. Palavicini pubb. Banditore questo dì 25. Settembre 1801.

1. Ot-

N°. 65.

1. Ottobre 1801.

Legge la quale ordina che non si possa emanare sentenza da veruno Tribunale ordinario, o delegato, contro alcun delinquente contumace, se non costa antecedentemente di essere stata rilasciata l'inquisizione contro l'accusato o in persona, o in famiglia.

Il Governo Provvisorio sopra il rapporto del Ministro della Giustizia

DECRETA ciò che segue.

Art. I.

Ogni Tribunale della Repubblica tanto ordinario, che delegato, il quale proceda contro i delinquenti di qualunque natura, non potrà in avvenire pronunciare la Sentenza contro qualunque Reo contumace, qualora dagli Atti non costi essere stata contro di lui rilasciata l'inquisizione o in Persona, o in Famiglia, e non sia passato il termine di tre giorni dal giorno della esibita inquisizione in alcuno delli detti due modi; emanata la qual Sentenza, se dentro tre altri giorni consecutivi il reo, o rei condannati non si presenteranno avanti i rispettivi Tribunali a purgare la contumacia, la Sentenza o Sentenze emanate passeranno in giudicato.

Art. II.

La presente Legge sarà stampata, pubblicata, ed eseguita sotto la vigilanza e direzione del Ministro della Giustizia.

Data dal Palazzo Nazionale il giorno, mese, ed anno sopraddetto.

Per il Presidente del Governo Provvisorio
PIERI

Per il Governo Provvisorio della Repubblica
Il Segretario Generale
BOSSI.

Pubblicata da me Gio. Palavicini pubb. Banditore questo dì 3. Ottobre 1801.

N°. 66.

5. Ottobre 1801.

Legge che proroga per altri due mesi la contribuzione mensuale dell' uno e mezzo per cento.

IL GOVERNO PROVVISORIO considerando che non sono cessati i motivi imponenti, i quali dettero luogo alla Legge del giorno 4. Luglio dell' anno corrente relativa alla imposizione mensuale;

DECRETA *ciò che segue.*

La Legge enunciata del giorno quattro Luglio, che stabilisce una Contribuzione mensuale di uno e mezzo per cento sopra tutti i Cittadini della Repubblica aventi una rendita di Scudi trecento all' anno, o maggiore, è prorogata, e continuerà ad avere il suo pieno effetto per il termine di altri due mesi consecutivi a contare dal primo giorno del futuro mese di Nevembre.

Data dal Palazzo Nazionale il giorno, mese, ed anno sopraddetto.

Per il Presidente del Governo

BELLUOMINI.

Per il Governo Provvisorio della Repubblica
Il Segretario Generale

BOSSI.

Pubblicata da me Giovanni Palavicini Pubbl. Band. questo dì 5. Ottobbre 1801.

N°. 67.

12. Ottobre 1801.

Bollettino Officiale della Pace conclusa tra l'Inghilterra, e la Francia.

PROCLAMA

La fausta ed interessante nuova della pace segnata tra la Repubblica Francese, e l'Inghilterra, comunicata ministerialmente da S. M. IL RE DI ETRURIA AL GOVERNO DI LUCCA, e pubblicata jeri, è oggi confermata ancora officialmente dal Generale di Cavalleria RIVAUD Comandante la Toscana coll' organo del Capo di Brigata MOUTON Comandante Interino del Paese di Lucca. Il Governo si affretta pertanto di partecipare a tutti i suoi Concittadini la Lettera del Generale RIVAUD che forma la rattifica di un avvenimento tanto sospirato, ed è il presagio sicuro di maggiori, e più gloriose vicende, e della futura prosperità de' Popoli.

Dato dal Palazzo Nazionale il giorno 12. Ottobre 1801.

Per il Presidente del Governo Provvisorio
BELLUOMINI

Per il Governo Provvisorio della Repubblica
Il Segretario Generale
BOSSI.

Copia della Lettera scritta dal Generale di Cavalleria RIVAUD Comandante la Toscana al Capo di Brigata MOUTON Comandante Superiore interino del Paese di Lucca.

LIVORNO 19. Vendemmiatore Anno 10.

Io mi affretto, mio caro Comandante, di annunziarvi, che la Pace coll'Inghilterra è stata sottoscritta il giorno 9. Vendemmiatore.

Co-

Comunicate questa fausta notizia alla vostra Mezza-Brigata, ed al GOVERNO LUCCHESE, acciocchè la partecipi ai suoi Concittadini.

Io vi saluto

Segnato RIVAUD

Per copia conforme

Il Capo di Brigata Comandant
Superiore Interino del Paese
di Lucca

MOUTO

Pubblicato da me Giovanni Palavicini pubblico Banditore questo dì 12. Ottobre 1801.

N°. 68.

14. Ottobre 1801.

Legge che obbliga i Proprietarj de' Pegni venduti a riscuotere dalla Cassa del Monte di Pietà dentro sei mesi i così detti Resti *sotto pena di aggiudicazione de' medesimi al detto Monte.*

Il Governo Provvisorio sopra il Rapporto del Comitato del Sacro Monte di Pietà,

DECRETA ciò che segue.

Art. I.

Se dentro il termine di mesi sei a contare dalla pubblicazione del presente Decreto li Proprietarj de' pegni venduti da tutti i Maestri di Monte, precedenti a quello, che attualmente ne esercita le funzioni, non avranno riscosso i così detti Resti risultanti dalla vendita de' loro pegni, i medesimi decaderanno immediatamente da qualunque diritto di potergli ripetere, e i resti saranno applicati, e aggiudicati allo stesso Monte.

Art.

ART. II.

Il Comitato del Monte di Pietà dovrà in avvenire al termine della Condotta di ciascun Maestro di Monte promulgare immediatamente un Proclama da pubblicarsi sopra tutto il Territorio della Repubblica, nel quale sarà prescritto, e stabilito, che se dentro lo spazio di sei mesi da principiare a decorrere dalla pubblicazione del detto Proclama, li Proprietarj, o altri per loro non riscuoteranno i Resti de' pegni venduti perderanno ogni diritto alla ripetizione de' medesimi, e rimarranno applicati al Monte.

ART. III.

La esecuzione integrale del presente Decreto è affidata alla vigilanza del Comitato sopra il Sacro Monte di Pietà.

Il Presidente del Governo Provvisorio
GIORGETTI

Il Segretario Generale del Governo
BOSSI

Pubblicata da me Giovanni Palavicini Pubblico Banditore questo dì 7. Novembre 1801.

N.° 69.

19. Ottobre 1801.

Legge che sopprime, e discioglie l'antica Società del Provento del Tabacco, e Acquavite, annulla il contratto stipulato tra la medesima e la Reggenza, e ordina una nuova vendita al pubblico Incanto del Provento sopraddetto.

IL GOVERNO PROVVISORIO considerando che nell'alienazione del Provento del Tabacco, e dell'Acquavite decretata dalla Reggenza sotto il giorno quindici Gennajo 1800. non furono osservate, con danno manifesto del pubblico interesse, le forme, e le solennità prescritte dalle Leggi della Repubblica;

Con-

Considerando d'altronde che in virtù del contratto stipulato sopra quest' oggetto tra la Deputazione sopra l'Entrate, e gl'Interessati, il Governo è in diritto di poter recedere da quanto fu convenuto nel medesimo, ogni qualvolta restituisca la somma de' ventimila Scudi ricevuti a titolo di prestito fruttifero da' Socj del detto Provento del Tabacco, e dell'Acquavite;

Considerando finalmente che la rescissione di questo contratto è riconosciuta vantaggiosa allo Stato,

DECRETA.

ART. I.

A contare dalla pubblicazione della presente Legge il contratto de' cinque Marzo 1800. stipulato tra i Socj del Provento del Tabacco, e dell'Acquavite, e la Deputazione sopra l'Entrate, è soppresso ed annullato, ed il Comitato detto del Tabacco è disciolto e dimesso.

ART. II.

I Socj, o Interessati nel Provento del Tabacco, e dell'Acquavite consegneranno immediatamente col mezzo d'Inventario secondo le forme alla Commissione da nominarsi colla presente Legge le Chiavi dello stabilimento, o Fabbrica detta del Tabacco, e dell'Acquavite, e de'locali annessi, tutti gli effetti, mobili, strumenti, e utensili di ogni specie, e che in qualunque maniera spettano, ed esistono nella Fabbrica sopraddetta, tutti i Tabacchi in natura macinati, o preparati, tutti i denari che esistono in Cassa, e tutte le carte, scritture, libbri, e documenti che in qualsivoglia modo appartengono all'amministrazione di tale stabilimento, e finalmente tutto ciò, che gli potrebbe appartenere sotto qualsivoglia rapporto.

ATR. III.

Otto giorni dopo la pubblicazione della presente Legge, il Provento del Tabacco, e dell'Acquavite sarà posto al pubblico Incanto, e venduto per il termine di anni sei a contare dalla stipula-

lazione del Contratto colle seguenti condizioni, e rilasciato al maggiore, e migliore offerente.

ART. IV.

Il Compratore, o Compratori, del nuovo Provento del Tabacco, e dell'Acquavite, saranno obbligati di comprare tutti i mobili, strumenti, ed utensili spettanti alla Fabbrica sopraddetta, e tutti i Tabacchi in natura, e lavorati, che saranno descritti nell'Inventario da formarsi in virtù dell' Articolo II. della presente Legge.

ART. V.

L'acquisto, e vendita rispettiva de' mobili, strumenti, ed utensili, dovrà esser fatta ed accettata per il prezzo che risulterà dalla stima già fatta de' medesimi contenuta nell'ultimo Inventario che si conserva negli Atti dell'ex-Offizio sopra l'Entrate, meno però l'importare del loro deterioramento, che sarà esattamente calcolato e giudicato.

I Tabacchi in natura, e non manipolati saranno venduti, e rispettivamente comprati per il valore dell'acquisto fattone dalla società soppressa, oltre le spese del trasporto e tutte le altre relative al medesimo.

I Tabacchi già macinati, e lavorati, dovranno essere acquistati per il prezzo della compra, e più l'aumento di tutte le spese occorse per la manipolazione, o fabbricazione, de' medesimi.

ART. VI.

L'Acquirente, o Acquirenti, del nuovo Provento del Tabacco, e dell'Acquavite dovranno ricevere dalla Commissione infrascritta l'Inventario di tutti gli effetti sopra espressi quindici giorni dopo la seguita vendita, o deliberazione dell'Incanto del Provento.

Due giorni dopo la consegna dell'Inventario saranno tenuti di procedere alla stipulazione del Contratto di compra, e vendita rispettiva di tale Provento in conformità della presente Legge, e dentro il termine di giorni dodici dalla stipulazione di questo Contratto dovranno versare nella Cassa Nazionale il prezzo di tutti i mobili, strumenti,

 ed

ed utensili, e di tutti i Tabacchi lavorati, e non lavorati a norma d'Articolo V.

ART. VI.I.

Il prezzo a cui ammonterà l'Incanto, e Vendita del provento del Tabacco, e dell'Acquavite, sarà pagato per un terzo del valore del primo anno nell'atto della stipulazione del Contratto di acquisto, e per gli altri due terzi se ne farà anticipatamente il pagamento in ciascun quadrimestre di ogni anno sino al termine del Provento.

ART. VIII.

Il Compratore, o Compratori di questo Provento daranno una fidejussione dichiarata idonea dai pubblici Approvatori per la sicurezza, e garanzìa dei pagamenti stabiliti nell'Articolo antecedente.

ART. IX.

Tutte le spese d'Incanto, stipulazione d'istromento, e approvazione di fidejussione saranno a carico dell'acquirente, o acquirenti del Provento, e saranno soddisfatte in quella sola quantità che sarà determinata dal Governo, e pubblicata nell'atto dell'Incanto.

ART. X.

Il Governo si obbliga di restituire alla soppressa Società del Tabacco il capitale de' ventimila scudi un mese dopo la consegna dell'Inventario al nuovo Compratore, o Compratori.

ART. XI.

La soppressa Società del Tabacco renderà conto della sua amministrazione dal giorno cinque Marzo 1800. sino a questa epoca alla Commissione creata dalla presente Legge.

ART. XII.

I denari che in conformità dell'Articolo II. si ritroveranno nella Cassa della soppressa Società del Tabacco saranno versati nella Cassa Nazionale ove rimarranno in deposito per aggiudicarsi a chi di ragione dopo la liquidazione e rendimento de' conti stabilito nell'Articolo antecedente.

ART. XIII.

La Commissione incaricata della intiera esecuzione della presente Legge sotto la vigilanza del Mi-

Ministro dell'Interno è composta de' Cittadini seguenti

Ricci Francesco Felice
Farnocchia Jacopo
Pardocchi Michel'Angiolo
Menconi Carlo
Fiosi Antonio

Data dal Palazzo Nazionale il giorno, mese, ed anno sopraddetto.

Il Presidente del Governo della Repubblica
GIORGETTI.

Per il Governo Provvisorio della Repubblica
Il Segretario Generale
BOSSI.

Pubblicata da me Sebastiano Domènico Puccinelli Pubbl. Banditore questo dì 20. Ottobre 1801.

Nº. 70.

23. Ottobre 1801.

Legge che accorda la libera vendita della Farina di Formentone, o Granturco.

Il Governo Provvisorio considerando che l'industria del Cittadino dee essere animata sotto tutti i Rapporti tanto naturali, che civili,

DECRETA ciò che segue.

Art. I.

Sono soppresse, e annullate tutte le Leggi della Repubblica, che vietano di vendere a minuto le farine di formentone nella Città di Lucca, e Circondario delle sei miglia.

Art. II.

A contare dalla pubblicazione della presente Legge è permesso a qualunque individuo di vendere in dettaglio, o a minuto, la farina di formentone, o granturco, nella Città di Lucca.

Gli Abitanti del Circondario delle sei miglia dovranno però essèrvi specialmente autorizzati dalla Commissione di Vigilanza sopra la vendita del Pane.

ART. III.

I venditori compresi nell' Articolo secondo sono sottoposti in tutto ciò che concerne il prezzo, la qualità, e bontà delle farine, alla Commissione di Vigilanza sopra la vendita del Pane, e la medesima applicherà ai Colpevoli di questa natura le pene prescritte dalla Legge del giorno 11. Giugno dell' anno corrente.

Data dal Palazzo Nazionale il giorno, mese, ed anno sopraddetto.

Il Presidente del Governo
GIORGETTI

Per il Governo Provvisorio della Repubblica
Il Segretario Generale
BOSSI.

Pubblicato da me Gio. Palavicini Pubbl. Banditore questo dì 25. Ottobre 1801.

N°. 71. 24. Ottobre 1801.

Legge che proibisce l'andare a caccia con fucile senza licenza del Ministro della Polizia, e Forza Armata, e determina i tempi della caccia.

IL GOVERNO PROVVISORIO sopra Rapporto del Ministro della Polizia Generale, e Forza Armata

DECRETA ciò che segue.

ART. I.

E' proibito a qualunque Cittadino di andare alla Caccia col Fucile, usando Pallini, Lacrime, e Veccioni di Piombo, in tutto il Territorio della Repubblica, senza la Licenza, che potrà dare il Ministro della Polizia Generale, e Forza Armata, o il

il Presidente del Governo nei casi straordinarj, e non prescritti dalla Legge, col pagamento di Lire sei all'anno a vantaggio della Nazione.

ART. II.

I Contraventori saranno puniti con un'ammenda di Scudi venti da applicarsi per una metà all'Accusatore, e l'altra metà alla Cassa Nazionale.

ART. III.

Non è permesso neppure con la dovuta Licenza di andare alla Caccia, come sopra, nei mesi di Aprile, Maggio, Giugno, Luglio, e Agosto di ciascheduno anno sotto la pena prescritta nell'Articolo secondo.

ART. IV.

E' vietato pure sotto la suddetta pena di andare alla Caccia come sopra nei luoghi domestici, e vignati dal mese di Settembre fino alla metà di Ottobre.

ART. V.

Il Ministro della Polizia Generale, e Forza Armata è incaricato della esecuzione della presente Legge.

Data dal Palazzo Nazionale il giorno, mese, ed anno sopraddetto.

Per il Presidente del Governo Provvisorio

BELLUOMINI.

Per il Governo Provvisorio della Repubblica
Il Segretario Generale

BOSSI.

Pubblicata da me Giovanni Palavicini Pubbl. Banditore questo dì 27. Ottobre 1801.

N°. 72.

31. Ottobre 1801.

Legge modificativa del Cap. 97. delli Statuti di Lucca concernente lo Jus Congrui, *o Ritratto coattivo*.

Il Governo Provvisorio considerando che la Legge detta volgarmente *dello Jus Congrui al Cap. 97. del Lib. 2. degli Statuti Universali della Repubblica* nella sua piena estensione tende a privare i Cittadini di certi fondi, che possono essere utili, e necessarj alla loro sussistenza;

Considerando d'altronde, che una tal Legge modificata può dissipare la diffidenza, che nasce sovente per la contiguità de' fondi de' rispettivi Possidenti,

DECRETA ciò che segue.

Art. I.

A contare dalla pubblicazione della presente Legge non sarà permesso di retrarre alcun fondo sopra il Territorio della Repubblica, se non concorreranno i seguenti tre requisiti: 1°. *Che il fondo da retrarsi non sia maggiore di una Coltra*: 2°. *Che il fondo retraente sia maggiore del doppio del fondo da retrarsi, tanto in misura superficiale, che in valore*: 3°. *Che il fondo da retrarsi sia confinato dal fondo retraente almeno da tre lati, o da due, e dalla Strada Pubblica in luogo del Terzo*.

Art. II.

Tutte le particolarità, e circostanze contemplate dalla sopraddetta Legge statutaria, compatibili con quanto è stabilito nel capitolo precedente, rimangono nel loro pieno vigore, e validità.

Art. III.

Le cause dette di *jus congrui* pendenti alla pubblicazione della presente Legge ne' Tribunali della Repubblica, sono soppresse, ed annullate; purchè non concorrano nelle medesime i requisiti voluti dall'Articolo I I Rei convenuti saranno però obbligati a rifondere all'Attore le spese occorse per

il

il giudizio sulla dichiarazione da farsene dentro il termine di giorni quindici ad istanza dell' Attore da quel Giudice, o Tribunale, presso cui pende la Causa non ancora ultimata per tre conformi, qualora però il detto Giudice decida, che in virtù dell'enunciato Cap. 97. avrebbe avuto luogo il Retratto coattivo.

ART. IV.

I Giudici presso cui dovrà farsi l'esame, e dichiarazione, di cui nell' Art. III., non potranno ricevere alcune sportule per questo oggetto.

ART. V.

La presente Legge sarà stampata, pubblicata, ed eseguita sotto la vigilanza, e direzione del Ministro di Giustizia.

Data dal Palazzo Nazionale il giorno, mese, ed anno sopraddetto.

Il Presidente del Governo Provvisorio

GIORGETTI.

Per il Governo Provvisorio della Repubblica
Il Segretario Generale
BOSSI.

Pubblicata da me Giov. Pallavicini Pubb. Banditore questo dì 3. Novembre 1801.

N°. 73.

10. Novembre 1801.

Legge che ordina l'alienazione al pubblico Incanto del diritto privativo di fabbricare, e rendere la polvere da caccia, e da monizione.

IL GOVERNO PROVVISORIO DELLA REPUBBLICA considerando la necessità di attivare le risorse pubbliche di qualunque natura, onde corrispondere alla grandezza delle spese ordinarie, e straordinarie dello Stato;

DECRETA ciò che segue.

ART. I.

Sarà alienato, e venduto al pubblico Incanto otto giorni dopo la pubblicazione della presente Legge per il termine di anni sei a contare dalla stipulazione del Contratto il diritto privativo di fabbricare, e vendere le polveri da caccia, da botta, e da grossa monizione su tutto il Territorio della Repubblica, e un tale diritto, o Provento, sarà rilasciato colle seguenti condizioni al maggiore, e migliore Offerente.

ART. II.

La fabbrica, o stabilimento pubblico destinato alla composizione delle polveri con l'Orto, e tutti i Locali annessi, mobili, macchine, strumenti, ed utensili, e qualunque altro oggetto appartenente, o relativo alla Fabbrica della Polvere, sarà consegnato, col mezzo d'Inventario secondo le forme da una Commissione da nominarsi per l'esecuzione della presente Legge, al Compratore, o Compratori del Provento, o diritto esclusivo di fabbricare, e vendere le Polveri sopraddette, due giorni dopo la stipulazione dell'Istrumento di acquisto.

ART. III.

Il Compratore, o Compratori del Provento della Fabbricazione, e Vendita della Polvere saranno tenuti a ricevere a numero, ed a stima l'Inventario di tutti i mobili, macchine, strumenti, ed utensili contemplati nell'Articolo precedente, e al termine del Provento dovranno indennizzare, e rimborsare l'Erario Pubblico del prezzo di qualunque mobile, o strumento come sopra, che mancasse nella restituzione dell'Inventario, e del valore, che potrebbe importare il deterioramento di alcuno de' medesimi calcolato in ragione della stima fatta nell'atto della consegna.

ART. IV.

Sarà ceduto al Proventuale durante il tempo del Provento il pieno uso de' seguenti locali, e Magazzini.

Il

Il Magazzino per uso del Zolfo accanto alla Dogana.

La Casetta a piedi della discesa del Bastione di N°. 4. detta in Cittadella per la vendita della Polvere.

I due Magazzini dell'Avvanzata delle Porte di S. Donato, e S. Maria, e

La Casetta di Piaggia Romana per riporvi, e ritenervi la polvere.

ART. V.

L'Acquirente della Fabbricazione, e Vendita della Polvere non potrà vendere, e ritenere la Polvere, che ne' Locali indicati nell' Articolo precedente.

ART. VI.

Il Prezzo, a cui ammonterà l'Incanto e vendita del diritto privativo di fabbricare, e vendere le Polveri sopraenunciate sarà pagato per un anno anticipatamente nell'atto della Stipulazione del Contratto di acquisto, e così di anno in anno anticipatamente fino al termine del Provento.

ART. VII.

Il Compratore, o Compratori di questo Provento, daranno una fidejussione dichiarata idonea da' pubblici Approvatori per la sicurezza, e garanzia de' pagamenti stabiliti nell'Articolo antecedente.

ART. VIII.

Tutte le spese d'Incanto, Stipulazione d'Istrumento, e approvazione di fidejussione, saranno a carico dell'Acquirente, o Acquirenti del Provento, e saranno soddisfatte in quella sola quantità, che sarà determinata dal Governo, e pubblicata nell' atto dell' Incanto.

ART. IX.

A contare dalla pubblicazione della presente Legge è in conseguenza proibito a qualunque Individuo d'introdurre in tutta l'estensione del Territorio della Repubblica alcuna sorta di Polvere forastiera tanto da Caccia, quanto da botta, e grossa monizione.

ART.

ART. X.

E' proibito ad ogni Cittadino di vendere in tutto il Territorio della Repubblica qualunque sorta di Polvere, ancorchè non forastiera, senza la licenza del Proventuale sopraddetto, e di comprare Polvere forastiera, se non si acquista dallo stesso Proventuale, o da Persone formalmente deputate dal medesimo.

ART. XI.

I Contraventori agli Articoli sesto, e settimo della presente Legge saranno puniti per ogni contravenzione coll' ammenda di Scudi centocinquanta, e colla perdita di tutta la polvere.

ART. XII.

Le pene pecuniarie stabilite nell' Articolo antecedente saranno inflitte dai Tribunali Ordinarj della Repubblica sopra denunzia del Proventuale della fabbricazione, e vendita della polvere, e le medesime saranno applicate per un terzo a favore dell' Accusatore, o Esecutori, e per due terzi a profitto del Proventuale.

ART. XIII.

Il Governo si riserva il diritto di acquistare, e introdurre nello Stato tutta quella quantità di polvere forastiera, che fosse necessaria per uso pubblico, nel solo caso però che l'acquisto della medesima non fosse reciprocamente convenuto col Compratore, o Proventuale della Fabbrica di Lucca.

ART. XIV.

La Commissione incaricata della esecuzione integrale della presente Legge sotto la vigilanza e direzione del Ministro della Polizia Generale e Forza Armata in conformità dell' Articolo secondo è composta de' Cittadini seguenti

Carrara Gio. Battista Innocenzo
Pellini Gio. Battista
Bertini Gio. Paolo

Da-

Data dal Palazzo Nazionale il giorno, mese, ed anno sopraddetto.

Il Presidente del Governo della Repubblica
BELLUOMINI.
Per il Governo Provvisorio della Repubblica
Il Segretario Generale
BOSSI.

Pubblicata da me Gio. Palavicini pubblico Banditore questo dì 11. Novembre 1801.

N°. 74.

13. Novembre 1801.

Legge che accorda la libera fabbricazione delle Carte da gioco.

Il Governo Provvisorio considerando, che compatibilmente con lo stato delle Pubbliche Finanze è d'uopo sciogliere quei legami, tra i quali una mala intesa economia ha in altri tempi vincolato l'industria dei Cittadini;

Considerando, che il diritto privativo di fabbricare le Carte da Giuoco non produce all'Erario Nazionale, che un utile di piccolissimo momento, ed assai minore di quello, che riverrebbe al pubblico, ed ai privati Cittadini colla libera fabbricazione di questo genere

DECRETA.

Il diritto privativo di fabbricare le Carte da giuoco è abolito, e la fabbricazione delle medesime è permessa a qualunque Cittadino.

Data dal Palazzo Nazionale il giorno, mese, ed anno sopraddetto.

Il Presidente del Governo Provvisorio
BELLUOMINI
Per il Governo Provvisorio della Repubblica
Il Segretario Generale
BOSSI

14. No-

N.° 75.

14. Novembre 1801.

Legge che stabilisce i Tribunali, i quali debbono giudicare de' fraudi, e contrabbandi in materie di Tabacchi, Acquavite, e Rosolj.

Il Governo Provvisorio in seguito delle Condizioni con cui fu nel giorno 28. Ottobre prossimo passato alienato per mezzo della pubblica Subasta il Provento della fabbricazione, e vendita del Tabacco, Acquavite, e Rosolio, in tutto il Territorio della Repubblica

DECRETA ciò che segue

Art. I.

A contare dal presente giorno tutti i Frandi, e Contrabandi, che venissero commessi in materia di Tabacco di qualunque specie, d'Acquavite, e Rosolio nella Città, e Circondario delle Sei miglia, saranno sottoposti all'esame, e dichiarati, e giudicati dal Tribunale di Gabella Maggiore, e di quelli, che si commettessero nelle Vicarie fuori delle Sei miglia, ne sarà Giudice competente il Tribunale de' rispettivi Commissarj.

Art. II.

In caso di appello, o ricorso dalle sentenze proferite da i sopradetti Tribunali, dovrà giudicarne definitivamente il Ministro dell' Interno.

Art. III.

Ciascheduno di detti Giudizj avrà la sola istanza di giorni 15. da contare da quello della Denunzia, e rispettivamente da quello dell'Appello, e ricorso nel suo caso.

Art. IV.

Di ogni Fraudo, e Contrabando dovrà il Proventuale del Tabacco, Acquavite, e Rosolio per i tempi conseguire due intiere terze parti del Fraudo, e Condanna, oltre tutta la mercanzia defraudata di

con

contrabando, quando esista, con dovere in questo caso restare a carico del medesimo Proventuale il pagamento della Gabella alla Nazione della stessa mercanzia defraudata, e l'altra terza parte dovrà percepirsi dall'Accusatore, o dagl'Esecutori nel suo caso.

ART. V.

Da nissuno Tribunale, Giudice, o Commissario potranno farsi composizioni, transazioni, o aggiustamenti in ordine a detti Fraudi, e Contrabandi, senza l'espresso consenso in scritto di detto Proventuale per i tempi.

ART. VI.

Sarà all'incontro permesso al Proventuale per i tempi, in rapporto a tali Fraudi, e Contrabandi, di fare quella transazione, che più credesse a proposito, a condizione, che del genere di Contrabando ne venga pagata la dovuta Gabella alla Nazione.

ART. VII.

Sarà lecito a qualunque Individuo comprando l'Acquavite dell'Appalto, o dalle Botteghe a ciò destinate dal Proventuale, di Manipolare Rosolj per proprio uso, ma non già per vendere.

Il Proventuale dovrà però, comprando l'Acquavite dal medesimo, accordare la facoltà ai soli pubblici Caffettieri di fabbricare rosolj anche per vendere, qualora si tratti della natura di rosolj che non si trovassero vendibili all'Appalto pubblico.

Data dal Palazzo Nazionale il Giorno, Mese, ed Anno sopraddetto.

Il Presidente del Governo Provvisorio
BELLUOMINI.

Per il Governo Provvisorio della Repubblica
Il Segretario Generale
BOSSI.

Pubblicata da me Gio. Palavicini pubbl. Banditore questo dì 15. Novembre 1801.

16. No-

N°. 76.

16. Novembre 1801.

Legge che permette la libera introduzione dell' Olio forastiero sul Territorio della Repubblica.

Il Governo Provvisorio inteso il rapporto del Ministro dell' Interno, e considerando, che tutte le Leggi proibitive l' introduzione dell' Olio forestiero nello Stato non favoriscono che il privato interesse de' ricchi proprietarj di questo genere in danno de' consumatori, e della classe indigente;

Considerando, che la libera introduzione di questo genere nel Territorio della Repubblica, accrescendone la quantità, influisce a diminuire il caro prezzo del medesimo, e apporta in conseguenza un generale vantaggio alla Popolazione;

DECRETA.

Art. I.

Tutte le Leggi dell' antico Governo proibitive l' introduzione dell' Olio forestiero sul Territorio della Repubblica sono annullate, e abolite.

Art. II.

L' Olio forastiero potrà liberamente introdursi nel Territorio della Repubblica, ed in Città col pagamento della Gabella ne' casi prescritti dalle Leggi.

Art. III.

La presente Legge sarà stampata, pubblicata, ed eseguita sotto la vigilanza, e direzione del Ministro dell' Interno.

Data dal Palazzo Nazionale il giorno, mese, ed anno sopraddetto.

Il Presidente del Governo Provvisorio
BELLUOMINI.

Per il Governo Provvisorio della Repubblica
Il Segretario Generale
BOSSI.

Pubblicata da me Giovanni Palavicini pubblico Banditore questo dì 18. Novembre 1801.

N°. 77.

17. Novembre 1801.

Legge che stabilisce la libera circolazione dell' Olio nell' Interno della Repubblica.

Il Governo Provvisorio

DECRETA ciò che segue.

A contare dalla pubblicazione della presente Legge è ammessa la libera circolazione dell' Olio sopra tutto il Territorio della Repubblica, e il trasporto di questo genere per l'interno non potrà essere impedito, nè sottoposto alla permissione di alcuna Autorità costituita, o Funzionario pubblico.

Data dal Palazzo Nazionale il giorno, mese, ed anno sopraddetto.

Il Presidente del Governo Provvisorio
BELLUOMINI.
Per il Governo Provvisorio della Repubblica
Il Segretario Generale
BOSSI.

Pubblicata da me Gio. Palavicini pubb. Banditore questo dì 18. Novembre 1801.

N°. 78.

22. Novembre 1801.

Legge che riserva al solo Governo il diritto di accordare l' Assicurazioni personali, o Salvacondotto per qualunque delitto.

Il Governo Provvisorio

DECRETA ciò che segue.

Art. I.

A contare dalla pubblicazione della presente Legge è proibito a i tre Ministri delle Giustizia, dell' In-

Interno, della Polizia e Forza Armata, e ad ogni altra Autorità costituita, o Funzionario pubblico, di accordare qualunque assicurazione personale, o Salvocondotto, per qualsivoglia causa, o delitto, a i condannati, o multati da' Tribunali ordinarj, o delegati della Repubblica, e agli Esteri falliti sotto pena di nullità, e invalidità dell' atto.

ART. II.

Tutte le assicurazioni, o salvocondotti, della natura sopradetta già accordati dal Ministero saranno ritirati dentro otto giorni a decorrere dal presente sotto la responsabilità de' Ministri, e di ogni altra Autorità subalterna che l'avesse segnato, e dopo quest' epoca non avranno più alcun vigore.

ART. III.

Il diritto di concedere le assicurazioni, e salvocondotti in conformità dell' Articolo primo, è riservato al solo Governo.

Data dal Palazzo Nazionale il giorno, mese, ed anno sopraddetto

Il Presidente del Governo Provvisorio della Rep.
BELLUOMINI

Per il Governo Provvisorio della Repubblica
Il Segretario Generale
BOSSI.

Pubbl. da me Sebastiano Dom. Puccinelli pubb. Band. questo dì 23. Novemb. 1801.

N°. 79.

29. Novembre 1801.

Legge che ordina a tutti i Fornari e Venditori di pane di vendere tre qualità di pane, cioè Fino, Mezzano, Bruno, *o di* Munizione, *è gli proibisce di formarlo e venderlo a* Piccie.

Il Governo Provvisorio considerando che coll' avere accordato la facoltà a qualunque Cittadino di spianare a piacimento delle tre qualità di Pane descritte nell' Articolo II. della Legge degli

11.

11. Giugno prossimo passato, non si ottiene l'intento, che si era prefisso per giovare alla Popolazione,

DECRETA ciò che segue.

ART. I.

Qualunque Fornajo, o Venditore di Pane a contare dalla pubblicazione della presente Legge sarà obbligato a spianare, e vendere di tutte le tre qualità di *Pane Fino*, *Mezzano*, *Bruno*, o di *Monizione* a comodo, e richiesta dei Compratori sotto le pene combinate nell'Articolo VIII. della Legge sopra enunciata.

ART. II.

L'Articolo V. della Notificazione emanata dalla Commissione di Vigilanza, e pubblicata sotto il dì 5. Giugno passato, nella quale si ordina che il Pane tanto di prima che di seconda qualità che si vende da qualunque Individuo, debba avere la forma di *Pagnotta*, o sia rotonda, ed essere almeno del peso di libbre tre circa, e in cui si proibisce di vendere qualunque sorta di Pane formato a *Piccie*, essendo questa forma riservata alla sola Cittadella, averà il suo pieno effetto, e vigore, e sarà eseguito sotto l'istesse pene in caso di contravenzione indicata nell'Articolo I. di questa Legge.

La esecuzione diretta e integrale della presente Legge è affidata alla Commissione di Vigilanza, la quale è pure autorizzata ad applicare le pene prescritte nella medesima a forma della citata Legge del giorno 11. Giugno dell'Anno cadente.

Data dal Palazzo Nazionale il giorno, mese, ed anno sopraddetto.

Il Presidente del Governo Provvisorio
BELLUOMINI.
Per il Governo Provvisorio della Repubblica
Il Segretario Generale
BOSSI.

Pubblicata da me Gio. Palavicini pubb. Banditore questo dì 29. Novembre 1801.

N.° 80.

30. Novembre 1801.

Legge che crea un Comitato detto dell' Annona incaricato della riforma, e amministrazione della Cittadella, o sia de' Forni pubblici, e ne determina i poteri, e le funzioni.

Il Governo Provvisorio considerando che una esatta organizzazione della Cittadella, o sia dell' Amministrazione de' pubblici Forni, mentre tende a rettificare la pubblica Economia anco in questo ramo importante di Finanze può somministrare una nuova risorsa allo Stato nelle sue urgenze straordinarie; e

Considerando che l'incremento de' pubblici stabilimenti dipende in gran parte dall' ordine interno, dalla forma più o meno retta della loro costituzione, e dalla probità, e da' lumi di coloro, che l'amministrano, e sono destinati a promuoverne il bene, e l'utilità;

DECRETA ciò che segue.

Art. I.

A contare dal presente giorno la Commissione straordinaria sopra la riforma della Pubblica Cittadella creata con Decreto del giorno 24 Settembre decorso prenderà il nome di Comitato dell' Annona.

Art. II.

Questo Comitato sarà composto di cinque Membri, i quali ordinariamente non potranno rimanere in funzione al di là di un'anno.

Art. III.

L'Amministrazione Generale, e la direzione interna della Cittadella, la polizia economica di questo stabilimento, e la vigilanza sopra l'acquisto, e approvigionamento di tutti i grani destinati alla pubblica sussistenza è direttamente attribuita a questo Comitato sotto l'immediata ispezione dei Go-

Governo. Cessano in conseguenza e sono soppresse tutte le attribuzioni, che competevano sopra quest' oggetto al Comitato di Abbondanza.

ART. IV.

Il Comitato dell'Annona può riformare, o rettificare l'attuale organizzazione della Cittadella, e può adottare tutti quei piani, sistemi, o regolamenti, che crede utili, e necessarj per prevenire, e correggere gli antichi abusi, e distruggere i disordini di qualunque natura, che potessero aver luogo nella Amministrazione, e direzione interna di questo stabilimento.

ART. V.

Tutti i Funzionari, Impiegati, e tutti coloro che in qualsivoglia maniera sono addetti al servizio, o attaccati alla Amministrazione generale della Cittadella, possono essere sospesi, dimessi, e rimpiazzati dal Comitato dell' Annona.

Le dimissioni, e rimpiazzi rispettivi non possono però avere alcun vigore se non sono approvati individualmente dal Governo, e il Comitato dell' Annona è obbligato d'indicargli dentro le ore ventiquattro dal momento della sospensione, o dimissione, i motivi, che possono averlo determinato ad adottare questa misura.

La sospensione di un Impiegato dalle sue funzioni fatta dal Comitato dell'Annona in virtù del presente Articolo avrà però sempre il suo effetto sino alla decisione del Governo.

Tutti gl'Impiegati compresi nell'Articolo presente dipenderanno, e saranno direttamente subordinati nell'esercizio delle loro funzioni, ed impieghi, al Comitato dell'Annona, e dovranno eseguirne esattamente gli ordini che concernono le loro attribuzioni sotto la pena di essere sottoposti alla censura della Legge, e alla dimissione dal proprio impiego.

ART. VI.

Le offerte, che possono essere fatte per la vendita di qualunque partita di grani destinati al pubblico consumo, e le mostre de' medesimi, potran-

no essere presentate promiscuamente tanto al Governo, quanto al Comitato dell'Annona.

Art. VII.

Ventiquattro ore dopo le offerte rispettive il Comitato dell'Annona è obbligato di trasmettere al Governo le mostre de' Grani presentati al medesimo per vendersi alla Cittadella con un dettaglio annesso delle condizioni, e dell'utilità, e necessità dell'acquisto, a motivo di esservi autorizzato, se la compra è creduta utile, e necessaria.

Art. VIII.

Se il Governo accede, e stabilisce l'acquisto di una partita de' grani offerti, allora trasmette al Comitato dell'Annona nello spazio non minore di un giorno il decreto di compra e vendita rispettiva, in cui è indicato il prezzo, il peso, la misura, la qualità, e natura del Grano, le condizioni, colle quali si è acquistato, e il tempo, e modo di pagamento, unitamente alla mostra del medesimo chiusa, e sigillata secondo le forme dalla Cancelleria Generale del Governo in presenza del Venditore, e di due Deputati del Comitato, onde l'identità del Grano venduto non possa in alcun tempo essere impugnata.

Ventiquattro ore dopo la trasmissione di questo Decreto il Comitato dell'Annona è tenuto di stipularne col Venditore in nome della Repubblica il Contratto, o Istrumento di compra e vendita rispettiva, secondo le forme prescritte dalla Legge.

Art. IX.

Il Comitato dell'Annona non può fare acquisto alcuno di grani indipendentemente dall'approvazione del Governo.

Art. X.

Il Comitato dell'Annona sceglierà dal suo seno due Membri, i quali saranno direttamente incaricati di esaminare, e verificare nell'atto della consegna dei grani venduti, se i medesimi sono del peso, e bontà convenuta nell'Istrumento di acquisto. La verificazione si farà in presenza del Venditore, avanti al quale sarà disigillata, e aperta la mostra del grano offerto, e venduto dal medesimo.

Art. XI.

ART. XI.

Allorchè la verificazione è fatta i Deputati sopra quest' oggetto debbono farne rapporto al Comitato, il quale, se il Grano è trovato conforme, delibera, che il Grano è della bontà convenuta, e ordina, che sia versato ne' Magazzini della Cittadella. Se il Grano non è della natura stipulata il Comitato delibera che il Grano è rigettato come non avente le qualità convenute, e prescritte nell' Istrumento di compra, e vendita, e dà le disposizioni opportune perchè una simile vendita, e consegna non abbia alcun' effetto.

ART. XII.

La consegna, e versamento dei Grani nei pubblici Magazzini della Cittadella non può esser fatta senza la precedente verificazione, e se il Comitato in conformità dell' Articolo undici non ha legalmente deliberato che il grano è ritrovato perfetto, e conforme alla mostra, e condizioni stipulate.

ART. XIII.

Le deliberazioni di questa natura debbono essere regolarmente registrate, e la esecuzione esatta degli Articoli 11. 12. e 13. è sotto l' immediata responsabilità del Comitato dell' Annona.

ART. XIV.

Tutto il denaro che sarà il prodotto della vendita pubblica del pane, che si forma, e si panizza dalla Cittadella, della vendita delle Farine, Semole, Oneschi, ed altro, sarà versato ogni tre giorni, a contare dal presente, nella Cassa, o Tesoreria generale della Repubblica.

ART. XV.

Il prezzo de' Grani, che si acquisteranno per il consumo, ed uso della Cittadella, sarà pagato dalla Cassa Nazionale ne' modi, e tempi convenuti sopra un decreto di pagamento del Governo secondo le forme prescritte dalla Legge, che sarà rilasciato sopra la dimanda, o ordine di pagamento, deliberato dal Comitato dell' Annona.

Art. XVI.

Le dimande di pagamento del Comitato dell'Annona dirette al Governo comprenderanno individualmente il nome del Venditore, la qualità del Grano venduto, l'importare dei suo credito, il modo, e tempo di pagamento, e le somme, che potrebbe aver ricevuto in conto.

Art. XVII.

Il Comitato dell'Annona verificherà, e liquiderà tutta l'antica amministrazione della Cittadella fino all'epoca che il medesimo entrerà in funzione, e a contare dal giorno di questa liquidazione avrà principio una nuova scrittura, e amministrazione.

Art. XVIII.

Il Comitato dell'Annona formerà uno stato esatto di tutti i Funzionarj, ed Impiegati addetti alla Cittadella coll'indicazione del loro stipendio mensuale, i quali fino a nuova disposizione continueranno ad essere pagati secondo l'antica consuetudine.

La lista di tutti gl'Impiegati di questo stabilimento allorchè sia approvata dal Governo dovrà prescriversene il modo di pagamento regolare, e la nota de' medesimi dovrà stare continuamente affissa in luogo visibile nella Sala delle Sedute del Comitato.

Art. XIX.

Il Comitato dell'Annona trasmetterà ogni sei mesi al Governo uno Specchio dimostrativo, o Bilancio, dello stato attivo, e passivo dell'amministrazione della Cittadella, la quale dovrà essere sempre in giorno, ed ogni mese esibirà lo stato della quantità del grano in natura, e delle farine, che esistono ne' Magazzini della Cittadella.

Art. XX.

Il Comitato dell'Annona terrà le sue sedute nella Cittadella, ed avrà un Cancelliere, che sarà destinato dal Governo, preso dal numero de' Cancellieri attuali della Repubblica.

Art. XXI.

I Membri del Comitato dell'Annona percepiranno l'appuntamento mensuale di Scudi sei al mese, il

il quale comincierà a decorrergli dal giorno primo del decorso mese di Ottobre.

ART. XXII.

Il Governo prenderà per la retta sistemazione della Cittadella tutte quelle ulteriori disposizioni, che l'esperienza potrebbe dimostrare utili, e necessarie.

Il Presidente del Governo Provvisorio
BELLUOMINI

Per il Governo Provvisorio della Repubblica
Il Segretario Generale
BOSSI.

Pubblicata da me Giovanni Palavicini Pubblico Banditore questo dì 2. Decembre 1801.

N°. 81.

11. Decembre 1801.

Legge che autorizza i Notari ad esercitare il rogito in qualunque giorno dell'anno ancorchè feriato e festivo.

IL GOVERNO PROVVISORIO considerando che l'esercizio del Notariato dee essere libero in qualunque tempo, e che un affettato impedimento in alcuni giorni dell'Anno non può arrecare che degl'inconvenienti e de' litigj con danno de' Cittadini; e

Considerando che tutti i Notari proseguivano nelle loro funzioni in qualunque giorno anche impedito, previa una licenza, che veniva accordata indistintamente;

DECRETA ciò che segue.

ART. I.

La Legge che impediva che in alcuni giorni dell' Anno non potessero i Notari esercitare il rogito è soppressa, ed abrogata, e a tutti i Notari approvati sarà permesso di poter fare qualunque Rogito senza alcuna licenza in qualsiasi giorno dell'Anno.

ART. II.

Tutti i Contratti stipulati dai Notari approvati in quei giorni, ne' quali ai medesimi era impedito di esercitare il rogito, saranno validi, e saranno reputati di tutta l'efficacia tanto in giudizio che fuori.

ART. III.

La presente Legge sarà munita del Sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita sotto la vigilanza e direzione del Ministro di Giustizia.

Data dal Palazzo Nazionale il giorno, mese, ed anno sopraddetto.

Il Presidente del Governo Provvisorio
PIERI.

Per il Governo Provvisorio della Repubblica
Il Segretario Generale
BOSSI.

Pubblicata da me Gio. Palavicini pubb. Banditore questo dì 12. Decembre 1801.

N°. 82.

12. Decembre 1801.

Legge che ammette nel Collegio de' Dottori tutti i Notari abilitati al rogito in virtù della Legge del giorno 21. Febbrajo 1801.

IL GOVERNO PROVVISORIO considerando che dopo la Legge del giorno 21. Febbrajo dell'anno cadente sono divenuti eguali i diritti, e le prerogative di tutti i Notari

DECRETA ciò che segue.

ART. I.

Tutti i Notari abilitati al Rogito in virtù della Legge del giorno 21. Febbrajo 1801. saranno ammessi, ed ascritti nel Collegio dei Dottori, e Notari, e goderanno di tutte le attribuzioni, poteri, diritti, e privilegj, che competono ai Notari Colle-

legiali e Matricolati in virtù del Capitolo nono, e venticinque delli Statuti di quella Università.

ART. II.

I nomi di questi Notari saranno registrati nel libro delli Statuti della Matricola del Collegio de' Dottori, e Notari tre giorni dopo la pubblicazione della presente Legge, e i Proconsoli, il Cancelliere del Collegio, e il Ministro dell'Interno si segneranno individualmente dopo il loro Registro, indicando la Legge che l'ordina.

ART. III.

La presente Legge sarà munita del Sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita sotto la direzione immediata del Ministro dell'Interno.

Data dal Palazzo Nazionale il giorno, mese, ed anno sopraddetto.

Il Presidente del Governo Provvisorio
PIERI.

Per il Governo Provvisorio della Repubblica
Il Segretario Generale
BOSSI.

Pubblicata da me Gio. Palavicini pubb. Banditore questo dì 13. Decembre 1801.

N°. 83.

12. Decembre 1801.

Legge che toglie al Collegio degli Avvocati il diritto della rafferma de' Procuratori.

Considerando che l'esercizio delle Scienze, e delle Arti di ogni specie non dee essere soggetto a limitazione, nè dipendere dall'arbitrio, o dalla volontà di alcuni uomini privilegiati;

Considerando che la sola Legge dee determinare i casi, ne' quali un Cittadino può essere sospeso dalle funzioni della sua professione, allorchè ne abbia abusato;

DE-

DECRETA ciò che segue.

ART. I.

Le Leggi de' 30. Novembre 1614., e de' 6. Aprile 1656. che attribuivano al Collegio degli Avvocati della Città di Lucca il diritto della rafferma, o sia la facoltà di confermare, o sospendere dall'esercizio della loro Professione, senza veruno esame, e precedente cognizione di causa, i Curiali, o Procuratori, sono soppresse, e abolite.

ART. II.

A contare dalla pubblicazione della presente Legge, i Procuratori già matricolati in virtù del Cap. XII. delli Statuti del Collegio degli Avvocati, e di tutte le altre Leggi, che potessero avervi relazione, e che sono stati approvati, e ammessi dal detto Collegio, o che si ammetteranno, e si approveranno in avvenire, non potranno essere sottoposti in alcun tempo alla così detta rafferma della Matricola del Collegio degli Avvocati.

ART. III.

Il diritto di giudicare, e punire gli abusi, o mancanze nel proprio offizio de' Procuratori, o Causidici, è riservato ai soli Tribunali Criminali Ordinarj della Repubblica sopra denunzia formale de' Clienti (e loro successori nel caso) dell'accusato, o prevenuto di abuso, o di prevaricazione, e questi Tribunali non potranno applicare contro i colpevoli, che le pene inflitte dalle Leggi in proporzione, e secondo la qualità e natura del delitto.

ART. IV.

I Tribunali Criminali dovranno pronunziare il loro Giudizio definitivo nelle cause comprese nell' Articolo precedente nel termine di giorni trenta correnti e naturali a contare dal giorno della denunzia, o querela.

ART. V.

La presente Legge sarà munita del Sigillo della Repubblica, pubblicata, e registrata formalmente dal Ministro della Giustizia negli Statuti del Collegio degli Avvocati tre giorni dopo la sua pubblicazione.

Da-

Data dal Palazzo Nazionale il giorno, mese, ed anno sopraddetto.

Il Presidente del Governo Provvisorio
PIERI.
Per il Governo Provvisorio della Repubblica
Il Segretario Generale
BOSSI.

Pubblicata da me Sebastiano Dom. Puccinelli questo dì 13. Decembre 1801.

N°. 84.

15. Decembre 1801.

Legge che sopprime il privilegio del Foro, e determina che gli Attori debbano promuovere le cause ne' Tribunali de' Rei.

Il Governo Provvisorio considerando che le Leggi Statutarie, le quali autorizzano le Persone nate e domiciliate in Città a chiamare al loro Tribunale per Cause civili gli Abitanti delle Vicarìe, sono contrarie alla disposizione delle Leggi comuni, le quali prescrivono, che l'Attore dee seguitare il Foro del Reo, e si oppongono a quei principj di Libertà civile con cui debbono esser trattati indistintamente tutti i Cittadini;

DECRETA.

ART. I.

Tutte le Leggi degli Statuti, che accordano agli Abitanti della Città il privilegio del Foro, sono abrogate, e abolite.

ART. II.

Tutti i Giudizj per Cause civili da oggi in avvenire dovranno dagli Attori intentarsi, e promuoversi nel Foro dei Rei.

ART. III.

Le Cause già promosse saranno ultimate nei Tribunali, nei quali sono state principiate.

ART.

ART. IV.

La presente Legge sarà munita del Sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita sotto la vigilanza e direzione del Ministro della Giustizia.

Data dal Palazzo Nazionale il giorno, mese, ed anno sopraddetto.

Il Presidente del Governo Provvisorio
PIERI.

Per il Governo Provvisorio della Repubblica
Il Segretario Generale
BOSSI.

Pubblicata da me Gio. Palavicini pubb. Banditore questo dì 15. Decembre 1801.

N.° 85.

18. Decembre 1801.

Legge che obbliga tutti i debitori del Negozio Ghilardi a darsi in nota, e pagare soltanto a una Commissione di tre Membri il loro debito, sotto pena del duplice pagamento, della Carcere, e di un' ammenda.

IL GOVERNO PROVVISORIO inteso il Rapporto del Ministro dell' Interno

DECRETA ciò che segue.

ART. I.

La Commissione nominata per lo stralcio, e vendita del Negozio di Sete, e Drappi cantante sotto nome del Cittadino Bartolomeo Ghilardi è incaricata di esigere da i Debitori del detto Negozio, e dal Patrimonio del medesimo Ghilardi tutte le somme, che per qualsivoglia titolo, e causa gli sono dovute.

ART.

ART. II.

Tutti i Debitori del sopraddetto Negozio Ghilardi saranno obbligati di darsi in nota alla infrascritta Commissione dentro giorni tre per quelli di Città, e dentro giorni otto per quelli di Campagna, sotto pena in caso di contravenzione di Scudi cinquanta, e di un mese di detenzione nelle pubbliche Carceri del Sasso.

ART. III.

Quei Debitori, che dal momento della pubblicazione della presente Legge pagheranno al detto Ghilardi, o a Persone da lui commissionate, saranno tenute a pagare nuovamente la somma, che sarà provato, che vanno dovendo allo stesso Ghilardi, ed incorreranno inoltre la pena di Scudi cento, e quella di due mesi di Carcere.

ART. IV.

La Commissione incaricata dello stralcio, e vendita del Negozio Ghilardi è composta dei Cittadini

Vincenzo Erra
Giuseppe Lena, e
Michele Guidi.

Data dal Palazzo Nazionale il giorno, mese, ed anno sopraddetto.

Il Presidente del Governo Provvisorio
PIERI

Per il Governo Provvisorio della Repubblica
Il Segretario Generale
BOSSI.

Pubblicata da me Giovanni Palavicini pubblico Banditore questo dì 19. Decembre 1801.

A dì

N°. 86.

18. Decembre 1801.

Legge che stabilisce alcuni Regolamenti Militari per il servizio sulla Spiaggia, Forti, e Piazza di Viareggio.

Il Governo Provvisorio della Repubblica sopra il Rapporto del Ministro della Polizia Generale, e Forza Armata

DECRETA ciò che segue.

I seguenti Regolamenti Militari per il servizio nella Spiaggia, Forti, e Piazza di Viareggio avranno forza di Legge, e saranno eseguiti in tutta la loro integrità, sotto la vigilanza e direzione del Ministro della Polizia Generale, e Forza Armata.

Regolamenti Militari per il servizio nella Spiaggia, Forti, e Piazza di Viareggio.

TITOLO PRIMO.

Forza necessaria per il servizio, e disposizione della medesima.

La forza, che dovrà ordinariamente guarnire la Piazza di Viareggio sarà composta di

1. Capitano
1. Tenente
1. Sotto Tenente
1. Sargente Maggiore
2. Sargenti
6. Caporali
41. Volontari
2. Tamburi

2. I Corpi di guardia saranno giornalmente forniti degli appresso soldati cioè

Al

Al Forte di mezzo oltre ai soliti due Cannonieri, ed un Caporale — Volontari 4. — Caporali 1.
Alla Gran guardia — — — 3. — — — „ 1.
Sulla Torre di Vigilanza — 2. — — — „ —

Totale Vol. 9. — — Cap. 2.

3. Alli due Fortini di Levante, e Ponente, oltre ai due soliti Cannonieri, vi staranno fissi sei Volontari per ciascheduno Fortino.

4. Il Tenente, sotto Tenente, e i due Sargenti monteranno a vicenda la guardia al Forte di mezzo, per sorvegliare ed eseguire agli ordini, ed alle incumbenze che gli saranno affidate.

TITOLO SECONDO.

Regolamento per i Forti, e Spiaggia.

5. I Capi-Posti dei Forti rispettivi non potranno sotto qualunque pretesto abbandonare la loro stazione, dovendo tanto di giorno, che di notte sorvegliare, che sia fatta esatta vigilanza sulle Piattaforme, come pure non è nelle loro facoltà il permettere l'allontanamento di nessuno subalterno, che sia di guardia se non se per casi straordinari, o inerenti al servizio.

6. Circa la metà della notte dovrà partirsi dai forti di Levante, e Ponente una ronda, composta di due soldati, che batterà la spiaggia sino al confine Toscano.

7. Il Forte di mezzo farà la stessa ronda nell'ora indicata nell'Articolo precedente giungendo sino ai Forti laterali.

8. I Capi-Posti dei Forti rispettivi, terranno registro dell'ora, della partenza, ritorno, e nome della ronda, con i rapporti, che gli verranno dalla medesima fatti.

9. Le ronde ritrovando stracquati dei Bastimenti, Frantumi de medesimi, Mercanzie, Cadaveri, od al-

altro dovrà una delle medesime guardarli in rigorosa regola di Sanità, andando l'altra immediatamente a farne rapporto al Fortino più prossimo.

10. Il Capo-posto ricevuto il rapporto dovrà mandarvi una forza sufficiente per impedire che nissuno si accosti alla roba straacquata, dandone sollecito avviso al Deputato di Sanità, Commissario, e Capitano.

11. Qualunque persona riscontrata lungo la spiaggia nella notte, come pure nel giorno in tempo di libecciate, sarà arrestata, condotta al vicino Corpo di Guardia, e tradotta avanti il Commissario, osservando le regole di Sanità, nel caso che fosse trovato in Contumacia.

12. In tutti gli altri casi, ed in qualunque punto della spiaggia, e posto di Viareggio, è vietato di prendere terra a chiunque non è munito di patente di quel Deputato di Sanità.

TITOLO TERZO

Obblighi del Capo Posto del Forte di mezzo, per il Regolamento della Bocca del Porto.

13. Qualunque bastimento, che entri nella Fossa di Viareggio, sarà trattenuto e guardato a vista dalla Sentinella in regola di Sanità, fintanto che non sarà riconosciuto e ammesso a pratica.

14. Battuta la ritirata, a riserva dei Bastimenti Pescarecci, e Corrieri, dovranno tutti gli altri Bastimenti che arrivano nella Bocca trattenersi tutta la notte sotto la vigilanza della Sentinella.

La mattina allo spuntare del giorno il Capo-Posto farà avvisare il Deputato di Sanità, acciò gli ammetta a pratica.

La Catena sarà alzata tutte le sere alle due della notte.

15. L'ora della ritirata sarà fissata a seconda delle stagioni dal Comandante il Distaccamento, la quale però in alcun tempo non oltrepasserà l'un' ora di notte.

16.

16. Alzata, che sia la catena non sarà lecito a veruno bastimento di sormontarla tanto per tirarsi nell'interno della fossa, quanto per sortirne; la sentinella è in dovere di arrestare immediatamente chiunque olasse questo tentativo.

17. Tutti i bastimenti, che entrano nella fossa dopo alzata la catena dovranno rimanere a vista della sentinella sino al giorno, la medesima farà osservare tutte le regole di sanità, e impedirà, che non venga sbarcato, nè imbarcato sopra i medesimi cosa alcuna, reprimendo colla forza qualunque trasgressione.

18. Il suddetto articolo è derogato per i casi nei quali il mare burascoso l'impedisse di rimanere in detta posizione, nella quale circostanza si deve immediatamente avvisare il Deputato di Sanità, ed il Capitano, onde ammessi dal primo a pratica, possa fare l'altro abbassare la catena, e farne ambedue rapporto al Commissario.

19. Non vengono compresi nell'articolo 17. i legni pescarecci del Paese, e Corrieri i quali godranno delle condizioni dell'Articolo 18., essendo però i medesimi tenuti, arrivando dopo l'alzamento della catena, a pagare la solita Tassa di Lir. 1. 16.— salvo però i Corrieri, da distribuirsi per egual porzione al Deputato, Capitano, e Corpo di Guardia.

20. Sarà in libertà dei Bastimenti pescarecci di restare tutta la notte fuori della catena, nel qual caso sarà avvisato semplicemente il Deputato di Sanità per ammetterli a pratica, con pagare al medesimo per il suo incomodo soldi 12. —

21. Resta espressamente proibito a qualunque individuo conduttore, o padrone di Bastimento il caricare, o far caricare mercanzie di qualunque genere lungo la spiaggia senza preventiva licenza della Dogana visata dal Commissario, come pure non potrà sortire legno veruno, il quale non sarà munito del solito viglietto di sortita visato come sopra nel giorno stesso della sua partenza, dovendolo rilasciare al Capo-Posto della guardia della Bocca.

22. Sarà libero l'ingresso nel Quartiere, e nelle batterie soltanto alle Autorità costituite, a gli Uffiziali della Piazza, a tutti i Cannonieri sedentari di Viareggio, e al deputato di Sanità aventi però il distintivo della Coccarda Nazionale.

TITOLO QUARTO

Servizio della Torre.

23. I Soldati di Guardia nella Torre, oltre al fare alternativamente la vigilanza sulla sommità della medesima, dovranno suonare le ore tanto di giorno, che di notte.

24. Ogni qualvolta piegherà a terra un Bastimento per prender porto, suoneranno la Campana grossa a distesa per avvisare il Deputato di Sanità, e la Guardia di Dogana.

25. Per qualunque accidentalità vedendo che un bastimento viene ad impiaggiarsi dovranno fare l'istesso suono, coll'aggiunto di dodici tocchi regolarmente distinti.

26. Manifestandosi qualche incendio nella Comune, e vicinanza di Viareggio, sia di giorno, o di notte, suoneranno a martello colla Campana grossa, e colla piccola a distesa.

27. Vedendo, che qualche bastimento da *Guerra*, o Corsale, si approssimasse alla Spiaggia, o Porto di Viareggio, suoneranno la piccola campana a distesa, acciò i Cannonieri, ed i soldati possino accorrere sollecitamente ai porti respettivi.

TITOLO QUINTO

Regolamento per i Cannonieri.

28. I Cannonieri, che montano la Guardia al Forte di mezzo, e ai Forti laterali dovranno fare la vigilanza sopra le piattaforme rispettive.

29. Passando sotto alcuno dei Forti, Bastimenti sospetti, e senza bandiera, dovranno invitarsi a metterla inalzando la Nazionale sopra quel Forte, a cui sa-

faranno più prossimi, e gli altri due dovranno al momento fare lo stesso.

30. Usando renitenza i detti Bastimenti d'inalberare la bandiera, o per la loro cattiva Navigazione dessero fondato motivo di essere nemici, dovrà il Capo-posto renderne inteso immediatamente il Commissario, ed il Tenente dei Cannonieri, al quale spetterà darne notizia al Capitano della Guarnigione.

31. Allorchè qualche legno tentasse sotto le batterie fare delle rappresaglie, verificato il fatto, con attenta speculazione, potrà il Capo-posto reprimere l'audacia, col Cannone dell'assalitore, dandone contemporaneamente l'Avviso come sopra.

32. E' parimente permesso ai Capi-Posti a norma dell'Articolo 30. di proteggere colla loro Artiglieria la Spiaggia, nell'occasione, che un legno, riconosciuto in prima sospetto, tentasse uno sbarco.

33. Resta espressamente proibito l'agire ostilmente contro qualunque Bastimento, o altro senza licenza del Commissario, e del Comandante la Guarnigione, in tutti i casi non compresi nei presenti regolamenti.

34. Tosto, che sarà a vista dei Forti laterali un Legno di cattiva navigazione, e che dia per ciò motivo di crederlo tale, il Capo-Posto ne darà avviso come sopra, e se il Forte di Viareggio farà una fumata, questa sarà il segno decisivo, che autorizza il Capo-Posto del Forte laterale a far fuoco sopra detto Bastimento.

35. Il Capo Posto dei Forti ogni qualvolta scende la Guardia darà a quello che monta la consegna di tutto ciò che esiste nel Forte a seconda dell'Inventario, che sarà fatto, ed affisso nel Quartiere, essendo egli responsabile di ciò che potesse mancare.

36. Rimangano nella loro piena osservanza i regolamenti non aboliti col presente, e tanto quelli, che questi, saranno esattamente eseguiti sotto la responsabilità dei Capi-Posti.

P 2 A D.

37. Il Comandante la Guarnigione di Viareggio è semplicemente incaricato dell'esatta osservanza della disciplina, e subordinazione della sua Truppa, e dei dettagli del servizio Militare.

38. Non potrà il medesimo emanare proclami e regolamenti veruni, se non se relativi alle sue attribuzioni d'affiggersi solamente nei Quartieri dei Soldati.

39. Non potrà distaccare dalla Guarnigione per qualunque siasi motivo nessun Soldato fuori di quelli destinati al servizio, senza l'intelligenza del Commissario.

40. Dovrà il medesimo eseguire tutti gli ordini che le verranno dati dal Commissario tanto per il mantenimento del buon ordine della Piazza che per il Littorale, e Forti della Marina, non potendo senza permesso del medesimo Commissario arbitrare in cosa alcuna al difuori della provincia militare.

Dal Ministero della Polizia Generale e Forza Armata questo dì 18. Decembre 1801.

S. BIANCHINI MINISTRO.

Data dal Palazzo Nazionale il giorno, mese, *ed* anno sopraddetto.

Il Presidente del Governo Provvisorio
PIERI.
Il Segretario Generale del Governo
BOSSI,

N°. 87.

19. Decembre 1801.

Legge, la quale dichiara che la contribuzione mensuale dell'uno, e mezzo per cento è soppressa.

Considerando che sono cessati i motivi imponenti, per i quali, in seguito degli ordini del Generale in Capo Murat, fu imposta la Contribuzione straordinaria di Guerra dell'uno e mezzo

per

per cento al mese sopra tutti i Proprietarj dello Stato aventi una rendita annuale di Scudi trecento, o maggiore; e

Considerando che la estrema necessità è la sola misura delle imposizioni indirette, e che allorquando i pubblici bisogni divengono meno urgenti, o minori, è un principio di giustizia il sollevare i Cittadini da quei pesi straordinarj che furono l'effetto di alcune circostanze imperiose della Patria;

DECRETA ciò che segue.

ART. I.

La Contribuzione mensuale dell'uno e mezzo per cento imposta colla Legge de' 4. Luglio dell'anno cadente 1801. è cessata, e spirata col giorno quindici del corrente mese.

ART. II.

I Contribuenti obbligati a questa soppressa imposizione saranno però tenuti all'intiero soddisfacimento delle loro tangenti arretrate sino all'epoca compresa nell'Articolo I.

Data dal Palazzo Nazionale il giorno, mese, ed anno sopraddetto.

Il Presidente del Governo Provvisorio

PIERI.

Per il Governo Provvisorio della Repubblica

Il Segretario Generale

BOSSI.

Pubblicata da me Gio. Palavicini pubb. Banditore questo dì 19. Decembre 1801.

N. 88.

27. Decembre 1801.

PROCLAMA

Del Ministro dell' Interno ai Lucchesi, nel quale gli annuncia la Organizzazione definitiva del loro Paese.

LUCCHESI! Il vostro nome sortiva appena dalle frontiere dell' Italia. Egli era in addietro, presso che sconosciuto all' Europa. Un avvenimento inaspettato và a collocarvi nel Quadro delle Nazioni.

La REPUBBLICA FRANCESE grande, e magnanima nelle sue intraprese; generosa, e moderata nei suoi trionfi; giusta, e virtuosa nelle sue determinazioni, nell' atto, che dona al Mondo meravigliato il tesoro della pace, si è degnata d'occuparsi della vostra sorte.

Essa va finalmente a fissare i vostri destini, ed a stabilire fra Voi quella Libertà Civile, che ha formato i voti degli Uomini saggi, e filosofi, e che sola può render felici i Popoli, che ne sono in possesso.

Il Citt. SALICETI è stato incaricato straordinariamente dal PRIMO CONSOLE di facilitarci i mezzi d'una buona organizzazione. Una Costituzione ne è risultata, che incontrando la sodisfazione del GOVERNO FRANCESE, riunisce ad un tempo i voti d'un numero rispettabile di vostri Concittadini.

Il vostro nuovo Patto Sociale non riconoscendo alcuna distinzione fra gl' Individui della REPUBBLICA, fuorchè quella del merito, e della virtù, tutti i Membri della Famiglia dello Stato potranno egualmente aspirare alle prime Cariche della REPUBBLICA, e partecipare a tutte le pubbliche Magistrature.

Lucchesi! Un solo titolo è comune a Voi tutti.... Egli è quello di Cittadino: apprezzatelo. Egli è il più significante, e il più bello, che possa decorare l' Uomo Libero.

La

La vostra Costituzione va a farsi palese. La di lei pubblicazione sarà seguita dallo sparo della Torre, dal suono della Banda Militare, e di tutte le Campane, e nella sera dalla illuminazione delle finestre, a cui si presteranno di buona voglia i Cittadini.

Lucchesi! Aprite il cuore alla gioja; Voi non aveste giammai un motivo più giusto di sincera esultazione. L'avvenire il più lusinghiero vi attende: esso dee farvi dimenticare fra le dolcezze della pace, fra l'attività dell'industria, fra i benefizj del Commercio, fra la protezione, e i progressi dell'Agricoltura, delle Scienze, e delle Arti, tutte le amarezze del passato, tutti i disagj, e le privazioni, che la necessità d'una guerra lunga, e terribile vi ha fatto per consenso sperimentare.

Cittadini! Se vi è mai stato giorno, in cui siasi reso necessario il silenzio delle passioni private, e l'annientamento dei partiti, che dividevan gli spiriti nelle passate emergenze, questi lo è certamente. Rigenerati a nuova vita politica, reintegrati nei vostri antichi diritti, Voi non dovete, che amarvi, e rispettarvi a vicenda; non deve esservi tra Voi altro impegno, che nel migliore adempimento dei doveri sociali; altra gloria, che d'esser Liberi; altra emulazione, che la Virtù, sagrificando qualunque risentimento, ove pure esistesse, alla grand'opera della felicità della Patria. La Costituzione ve la prepara; il GOVERNO veglierà, perchè sia inalterabile: i vincoli della vostra unione reciproca, la confidenza nelle Pubbliche Autorità, la subordinazione alle Leggi la renderanno solida, e permanente; e la più potente delle NAZIONI saprà garantirvene in ogni tempo il pacifico godimento.

VIVA LA REPUBBLICA!

Dato dal Palazzo Nazionale questo dì 27. Decembre 1801.

A. MENCARELLI Ministro dell'Interno

MINI Segretario

Pubblicato da me Gio. Palavicini Pubblico Banditore questo dì 28. Decembre 1801.

N.° 232 89.

COSTITUZIONE
DELLA REPUBBLICA LUCCHESE
TITOLO PRIMO
ORGANIZZAZIONE DEL GOVERNO.
ARTICOLO PRIMO.

Il Governo della Repubblica Lucchese si compone di un Collegio, o sia Gran-Consiglio, di un Potere Esecutivo, e di un Consiglio Amministrativo.

ART. II.

Il Collegio è presieduto da uno dei suoi Membri: Egli è incaricato della confezione delle Leggi, nomina i Membri del Potere Esecutivo, del Consiglio Amministrativo, e dei Tribunali.

ART. III.

Il Collegio è composto di trecento Cittadini, duecento dei quali sono scelti fra i più ricchi Possidenti, e cento fra i principali Negozianti, Letterati, ed Artisti. I Membri del Collegio non godono di veruna indennizzazione.

ART. IV.

I Membri del Collegio, come pure quelli del Potere Esecutivo, e del Consiglio Amministrativo, per la prima volta si scelgono dall'Autorità Costituente.

ART. V.

I Membri componenti il Collegio si rinnovano per una terza parte ogni cinque anni. Sarà proceduto alla elezione di detto terzo secondo la maniera, e le forme che saranno prescritte dalla Legge. I Membri che sortono potranno essere nuovamente eletti.

ART. VI.

Quelli che saranno in stato di accusa giudiciaria criminale, o di fallimento fraudolento, o che faran.

ranno condannati ad una pena infamante, o ai quali sarà interdetta giudizialmente l'amministrazione dei loro beni, cesseranno immediatamente di essere Membri del Collegio.

ART. VII.

I Membri del Collegio non possono essere esclusi, se non che dal Collegio medesimo in virtù di Decreto esprimente i motivi della rimozione, ed ottenuto con i due terzi dei voti dei Congregati, meno quelli che si trovassero in alcuno dei casi previsti dall'Art. VI.

ART. VIII.

Il Potere Esecutivo è composto di dodici Anziani. Questi scelgono fra loro ogni due mesi un nuovo Presidente, il quale, durante le di lui funzioni, ha il titolo di Gonfaloniere. Ognuno degli Anziani è scelto Presidente al suo giro.

ART. IX.

Il Gonfaloniere rappresenta il Governo ne' suoi rapporti colle Potenze Estere, segna tutti gli atti di promulgazione delle Leggi, e tutti quelli che provengono dal Corpo degli Anziani.

ART. X.

Le Attribuzioni del Potere Esecutivo consistono nel proporre i progetti delle Leggi al Collegio, nel dirigere le Relazioni dello Stato al difuori, nell'organizzare i mezzi di difesa, e nel regolare tutte le parti dell'Amministrazione interna.

ART. XI.

Ognuno degli Anziani resta quattro anni in funzione. Il Collegio rinova, per un quarto questo Corpo in ciaschedun'anno.

ART. XII.

Non potranno essere simultaneamente Membri del Potere Esecutivo due Cittadini congiunti in primo, o in secondo grado inclusivamente, secondo il computo delle Leggi attuali.

ART. XIII.

Il Consiglio Amministrativo si compone degli Anziani, e di quattro Magistrature, che avranno l'ispezione degli affari dell'Interno, della Giustizia, della Polizia, della Forza Armata, delle Re-

la-

lazioni Estere, della direzione delle Acque, Strade, e Fabbriche pubbliche, e delle Finanze. Il Potere Esecutivo assegna a ciascheduna delle dette Magistrature le incombenze degli affari sopraindicati. Ciascheduna di queste Magistrature è composta di tre Membri.

ART. XIV.

Nel Consiglio Amministrativo si discutono i progetti delle Leggi, che debbono essere proposte al Collegio, e tutti gli Atti che si debbono emanare dal Potere Esecutivo; ma nell'uno e nell'altro caso, i Membri delle quattro Magistrature non hanno che voce consultiva. Li Anziani deliberano, e quando vi è parità di voci, quella del Gonfaloniere conta per due.

ART. XV.

I Membri delle quattro Magistrature rimangono in Carica per quattro Anni. Ciascuno di essi può essere immediatamente rieletto, e può egualmente, durante il suo impiego, essere provvisoriamente sospeso dal Potere Esecutivo; ma perchè abbia luogo definitivamente il rimpiazzo si richiede un Decreto del Collegio sulla dimanda motivata degli Anziani.

TITOLO II.

MODO DA OSSERVARSI NELLA FORMAZIONE DELLE LEGGI.

ART. XVI.

Il Collegio sceglie nel suo seno, ed ogni anno rinuova, una Commissione di venti Membri incaricata di esaminare i progetti di Leggi proposti dal Potere Esecutivo.

ART. XVII.

I Membri della Commissione si riuniscono ogni anno il giorno primo del mese di Novembre. La loro sessione può durare due mesi.

ART. XVIII.

Il Collegio dee riunirsi di pieno diritto il dì primo Gennajo di ciascun anno per procedere alle elezio-

zioni di cui è incaricato, e per ammettere, o rigettare, i progetti di Leggi discussi avanti di lui.

Art. XIX.

Allorquando un progetto di Legge sarà stato esaminato dalla Commissione, la discussione sarà presentata al Collegio da due Relatori; uno di questi è nominato dalla Commissione, l'altro dal Potere Esecutivo. Quest' ultimo è preso in una delle quattro Magistrature, che compongono il Consiglio Amministrativo. L'epoca, e la durata della discussione di ogni Legge sono determinate dal Potere Esecutivo; ma questa non potrà essere minore di giorni tre.

Art. XX.

La durata delle sedute del Collegio in ciascun anno è determinata dal Potere Esecutivo: essa non può eccedere due mesi, nè esser minore di quindici giorni.

Art. XXI.

Nell' intervallo delle sedute del Collegio il Potere Esecutivo può fare, nel solo caso di urgenza comandata dalla pubblica utilità, dei Regolamenti, che avranno provvisoriamente forza di Legge.

TITOLO III.

Amministrazioni Locali, e Tribunali.

Art. XXII.

Il Territorio attuale della Repubblica di Lucca è diviso in tre Circondarj Amministrativi; il Cantone del *Serchio*, il *Littorale*, e quello degli *Appennini*. Lucca è il Capo Luogo del primo, Viareggio del secondo, il Borgo a Mozzano del terzo.

Art. XXIII.

In ciascheduno di questi Cantoni risiede un Commissario del Governo. Questi è nominato dagli Anziani, e corrisponde con ciascheduna delle quattro Magistrature stabilite presso il Potere Esecutivo.

Art.

ART. XXIV.

Li Cittadini d'ogni Cantone maggiori di anni ventuno nomineranno nella maniera che sarà determinata dalla Legge, e nelle proporzioni seguenti dei Giudici di Pace, cioè: Due per ciascuno dei Cantoni del Littorale, e degli Appennini, e tre per quello del Serchio: uno di questi ultimi risiederà nella Città di Lucca, e gli altri nei luoghi rispettivi che saranno fissati dal Potere Esecutivo.

ART. XXV.

I Giudici di Pace pronunziano inappellabilmente sopra tutti gli affari che non eccedono il valore di scudi otto: pronunziano parimente sopra gli oggetti che oltrepassano la detta somma purchè non ecceda quella di scudi venti; ma in questo caso potrà aver luogo l'appello al Giudice di prima istanza dei rispettivi Circondarj.

ART. XXVI.

Negli affari non eccedenti la somma di scudi venti il Giudice di Pace potrà pronunziare come arbitro e amicabile Compositore, se dalle Parti gli sia attribuita simile facoltà.

ART. XXVII.

Il Collegio nomina un Giudice di prima istanza per ciascun Circondario, e nomina per tutta la Repubblica un Tribunal Civile di appello, e un Tribunale Criminale composto ciascuno di tre Giudici.

ART. XXVIII.

Li Giudici di prima istanza risiedono nel Capo Luogo di ogni Circondario, i Tribunali Civili di appello, e Criminale, nella Città di Lucca.

ART. XXIX.

Le attribuzioni dei Giudici di prima istanza consistono nel decidere in grado di appello le cause che vengono loro deferite dal' Giudice di Pace, e nel decidere in prima istanza tutte le altre che eccedono la somma fissata nell'Articolo XV. concernente la giurisdizione del Giudice di Pace. Decide altresì in prima istanza le Cause Criminali.

ART. XXX.

Il Tribunale Civile di appello decide le Cause che gli vengono deferite dal Tribunale di prima istan-

istanza di ciaschedun Cantone. Esercita altresì le funzioni di Cassazione, o nullità, in Criminale.

Art. XXXI.

Il Tribunal Criminale decide in grado di appello tutte le Cause Criminali, ed esercita le funzioni di Cassazione, o nullità, nelle Cause Civili.

Art. XXXII.

Ogni sei Anni il Collegio procederà alla conferma de' Giudici sì Civili, che Criminali per la maggiorità dei voti dei Congregati.

Art. XXXIII.

Il Potere Esecutivo nomina due Commissarj presso i due Tribunali superiori Civile, e Criminale.

TITOLO IV.

Disposizioni Generali.

Art. XXXIV.

Nissuna Legge Criminale, o Civile, può avere un effetto retroattivo.

Art. XXXV.

L'asilo d'ogni Cittadino durante la notte è inviolabile; e nissuno può esser chiamato in giudizio, arrestato, detenuto, se non nei casi determinati dalla Legge, e secondo le forme da essa prescritte.

Art. XXXVI.

Le Imposizioni pubbliche saranno ogni anno fissate dal Collegio sulla proposizione del Potere Esecutivo, in proporzione dei bisogni dello Stato.

Art. XXXVII.

Le Imposizioni non potendo essere stabilite che per la utilità pubblica, debbono per conseguenza ripartirsi sopra tutti i Cittadini in proporzione delle loro facoltà.

Art. XXXVIII.

Nella Repubblica non si riconosce altra Autorità che quella stabilita dalla Costituzione.

Fatta in Lucca li 23. Decembre 1801. dai Membri quì sottoscritti componenti la Commissione incaricata di redigere la Costituzione.

Segnati

Pieri Presidente del Governo Provvisorio
Giorgetti Membro di Governo
Belluomini Membro di Governo
Duccini Membro di Governo
Pellini Membro di Governo
Bossi Angiolo Segretario Generale del Governo
Di Poggio Ministro della Giustizia
Bianchini Ministro della Polizia Generale e Forza Armata
Mencarelli Ministro dell' Interno
Belluomini Giuseppe
Rossi Giovanni
Ricci Giuseppe
Moscheni Domenico Luigi
Belluomini Gio. Domenico
Moni Francesco
Guinigi Pier' Angiolo
Trenta Gio. Battista
Martelli Leonardi Francesco
Martelli Leonardi Pietro
Santini Gio. Matteo
Paoli Alessandro
Michelini Angiolo
Giuli Matteo
Puccinelli Anselmo
Santini Nicolao
Lucchesini Cesare
Garzoni Paolo
Matteucci Luigi
Massoni Vincenzo
Giorgini Nicolao
Capurri Antonio
De' Giudici Paolino
Montecatini Lorenzo
Mansi Raffaelle

Mer-

Merli Domenico
Pellegrini Giuseppe
Erra Vincenzo
Cotenna Vincenzo

N°. 90.

26. Decembre 1801.

Legge che accetta, e ordina la promulgazione della Costituzione Lucchese.

IL GOVERNO PROVVISORIO DELLA REPUBBLICA

DECRETA ciò che segue.

La Costituzione sopraddetta è accettata, e la medesima sarà stampata, e pubblicata in tutta la estensione del Territorio della Repubblica.

Data in Lucca dal Palazzo Nazionale il giorno, mese, ed anno sopraddetto.

Il Presidente del Governo Provvisorio
PIERI.

Per il Governo Provvisorio della Repubblica
Il Segretario Generale
BOSSI.

Pubblicata da me Gio. Palavicini pubb. Banditore questo dì 31. Decembre 1801.

IN-

INDICE ALFABETICO
DELLE LEGGI.

Q vie-

TITOLI ANALITICI DELLE LEGGI	Date delle Leggi	Num. delle Leggi	Num. delle Pagine
vietanti la detenzione delle Armi da fuoco di qualunque natura, e misura, ne permette la ritenzione nella propria casa, e assolve tutti gl' Inquisiti e già condannati per detenzioni di armi proibite	2. *Maggio* 1801.	42.	121.
B			
Bollo del Suolo			
LEGGE che soggetta al dazio del Bollo i Suoli, Vacchette, Cuoj, o Pelli Straniere che s' introducono nel Territorio della Repubblica, e sopra i Cuoj, e Pelli nostrali allorchè si vendono, o si pongono in opera nello Stato.	4. *Febbrajo* 1801.	16.	71.
LEGGE che stabilisce il giorno, nel quale dee incominciare ad avere effetto la Legge che sottopone al Bollo i Suoli, Vacchette, e Pelli straniere, e nostrali	26. *Febbrajo* 1801.	24.	83.
Bande, o Guardie Campestri			
LEGGE che ordina le pattuglie delle Guardie, e Bande Campestri, per arrestare i facinorosi	10. *Aprile* 1801.	36.	111.
C			
Cuojeria			
LEGGE che ordina la vendita del pubblico Negozio della Cuojeria	3. *Gennajo* 1801.	4.	19.

Can-

TITOLI ANALITICI DELLE LEGGI	Date delle Leggi	Num. delle Leggi	Num. delle Pagine
LEGGE che proroga per altri due mesi la Contribuzione mensuale dell' uno e mezzo per cento.	5. *Ottobre* 1801.	66.	188.
LEGGE la quale dichiara che la Contribuzione mensuale dell' uno e mezzo per cento è soppressa.	19. *Decembre* 1801.	87.	228.
Copisti			
LEGGE che determina le obbligazioni de' Copisti relativamente alla copia delle scritture e atti pubblici	15. *Maggio* 1801.	43.	122.
Computisteria			
LEGGE sulla organizzazione della Computisteria Generale dello Stato, e nomina dei Computisti e Scrittori addetti alla medesima.	15. *Maggio* 1801.	44.	123.
Corporazioni			
LEGGE la quale prescrive che tutte le deliberazioni, o Decreti, delle Comuni, Università, Comitati, Collegj, Confraternite, e Corporazioni di qualunque natura debbano essere adottate dalla pluralità de' voti sotto pena di nullità dell' atto.	18. *Giugno* 1801.	50.	139.
Cataratte			
LEGGE che stabilisce un prestito utile di Scudi undicimila per la ricostruzione delle Cataratte in bocca di Ozzori.	4. *Agosto* 1801.	56.	150.

Co-

Co-

mità

TITOLI ANALITICI DELLE LEGGI	Data delle Leggi	Num. delle Leggi	Num. delle Pagine
mità del Beneplacito e Rescritto Pontificio del giorno 28. Febbrajo 1801.	9. *Marzo* 1801.	28.	89.
LEGGE che stabilisce l' epoca da cui dee cominciare a decorrere il termine prefisso ad ottenere il benefizio della perpetuazione dell' Enfiteusi . .	12. *Aprile* 1801.	38.	114.
LEGGE che proroga per altri due mesi il benefizio della perpetuazione dell' Enfiteusi delle Mani-morte	23. *Settembre* 1801.	64.	176.
Esattori pubblici			
LEGGE che annulla qualunque dilazione abusivamente, o in forza di consuetudine accordata dagli Esattori ai pubblici debitori, e ordina il pagamento alle rispettive scadenze	6. *Giugno* 1801.	46.	132.
LEGGE che prescrive agli Esattori maggiori sotto pena di carcerazione di versare nella Cassa Nazionale in tre rate eguali il totale della loro riscossione già maturata, e scaduta, e pagare ogni otto giorni la rata	26. *Giugno* 1801.	51.	140.
F			
Furti			
LEGGE che nomina una Commissione criminale straordinaria per punire i delitti di furto di qualunque natura, e stabilisce le pene da applicarsi ai colpevoli di questo genere.	23. *Decembre* 1801.	2.	9.

LEG-

Ne-

R te-

TITOLI ANALITICI DELLE LEGGI	Data delle Leggi	Num. delle Leggi	Num. delle Pagine
temente di essere stata rilasciata l'inquisizione contro l'accusato o in persona, o in famiglia	10. *Ottobre* 1801.	65.	187.
L			
Lotteria Nazionale			
LEGGE che prescrive li Azionarj della Lotteria Nazionale contumaci a pagare il valore integrale, o residuale, delle voci forzate imposte ai medesimi sotto pena della perdita del già pagato, e suo interesse, e di una esazione militare a titolo di contribuzione	24. *Aprile* 1801.	39.	116.
M			
Ministero			
LEGGE che crea tre Ministri, uno della Giustizia, uno dell'Interno, uno della Polizia Generale, e Forza Armata, e ne determina i poteri e le attribuzioni	12. *Gennajo* 1801.	9.	29.
Monte di Pietà			
LEGGE che rimette in vigore quella del Consiglio Legislativo de' 20. Giugno 1799, sopprime la Carica di Presidente del Monte di Pietà, e aumenta lo stipendio degli Impiegati in quello stabilimento.	8. *Marzo* 1801.	27.	86.

Mes-

R 2 an.

Ope-

al.

Trup.

la

FINE DELL' INDICE.





